



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

* * *

Parere n. 42 del 04/08/2022

Progetto:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2021</i></p> <p><i>Rapporto Preliminare</i></p> <p>ID_VIP: 8089</p>
Proponente:	<p><i>Terna Rete Italia S.p.A.</i></p>
Autorità precedente:	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico</i></p>

La Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (*d’ora innanzi D.Lgs. n. 152/2006*) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
- il D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 ai sensi del quale “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
 - l’art. 11, recante “*Modalità di svolgimento*” e, in particolare, il comma 2 lett. c ai sensi del quale *l’autorità competente “esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie”;*

- l'art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:
 - il comma 1 ai sensi del quale “*Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l' autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale*”;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;
- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000*”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*” fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di*

determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003”;

- la “*Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*” MIBACT-2018;

PREMESSO che:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo l'affidamento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale rilasciata al Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;
- l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, prevede che la società Terna S.p.A. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che l'approva, acquisito il parere delle regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in esito alla consultazione pubblica;
- il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale è ricompreso fra le tipologie di piani di cui, all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma I, del medesimo decreto alla procedura d VAS in sede statale;
- In tale contesto normativo fino al 2021, Terna ha predisposto annualmente il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale ai sensi dell'art. 1-ter, co. 2 del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nonché del DM 25/04/2005 e sue modifiche ed integrazioni e dell'art. 36 del D. Lgs. 93/2011;
- A partire dal 2021 il PdS assume carattere biennale, infatti l'articolo 60, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Convertito con Legge 11 settembre 2020, 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) ha sostituito il comma 12 dell'articolo 36 del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, e prevede che: “Terna S.p.A. predisporre ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

DATO ATTO:

- che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l'Autorità Competente per la VAS;

- che con nota acquisita dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali prot. MITE 26852 del 03.03.2022, Terna S.p.A. (d'ora innanzi Proponente) ha presentato istanza per l'avvio della procedura di VAS – Fase di Scoping sul “Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2021” allegando il Rapporto Preliminare e chiedendo l'avvio della fase di consultazione su detto Rapporto ai Soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. lgs 152/2006;
- che la Direzione Generale, Divisione V- Sistemi di Valutazione Ambientale, con nota prot.n. 0027074 del 03.03.2022 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/0001229 in data 03.03.2022, verificata la completezza della documentazione trasmessa, comunicava al Proponente e alla CTVA la procedibilità dell'istanza e contestualmente individuava la designazione del Gruppo Istruttore VAS 1 e relativo referente
- che la consultazione ex art. 13, comma 1, del D. lgs. n. 152/2006 sul Piano è stata avviata in data 03.03.2022;
- che i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) di seguito elencati hanno inviato le proprie osservazioni sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (in seguito “RA”) (il testo integrale delle osservazioni è pubblicato sul sito del MATTM al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8420/12430?Testo=&RaggruppamentoID=1008#form-cercaDocumentazione>)

Titolo	Codice elaborato	Data
Osservazioni dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano	MiTE-2022-0032883	15/03/2022
Osservazioni dell'Ente Parco del Mincio	MiTE-2022-0035994	21/03/2022
Osservazioni dell'Ente AdB Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale - Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria	MiTE-2022-0037161	23/03/2022
Osservazioni della Provincia di Grosseto - Area Territorio e Ambiente Servizio pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente	MiTE-2022-0038829	25/03/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata	MiTE-2022-0041174	30/03/2022
Osservazioni della Regione Lombardia	MiTE-2022-0042503	01/04/2022
Osservazioni della Regione Marche - Giunta Regionale Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	MiTE-2022-0042110	01/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza	MiTE-2022-0042451	01/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna	MiTE-2022-0042467	01/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Friuli Venezia Giulia	MiTE-2022-0042414	01/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Molise	MiTE-2022-0043427	04/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Toscana	MiTE-2022-0043422	04/04/2022
Osservazioni della Regione Lombardia	MiTE-2022-0044056	05/04/2022
Osservazioni della Regione Toscana - Giunta Regionale	MiTE-2022-0044066	05/04/2022
Osservazioni della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Sviluppo Energetico Sostenibile	MiTE-2022-0043936	05/04/2022
Osservazioni della Regione Emilia Romagna	MiTE-2022-0043970	05/04/2022
Osservazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile	MiTE-2022-0044076	05/04/2022
Osservazioni della Provincia Autonoma di Trento	MiTE-2022-0044139	05/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Veneto	MiTE-2022-0044147	05/04/2022

Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato	MiTE-2022-0044153	05/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Puglia	MiTE-2022-0044146	05/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Imperia e Savona	MiTE-2022-0044319	06/04/2022
Osservazioni dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini	MiTE-2022-0044592	06/04/2022
Osservazioni della Regione Sicilia - Soprintendenza Per I Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa	MiTE-2022-0044600	06/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Sardegna	MiTE-2022-0044579	06/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Calabria	MiTE-2022-0044668	06/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Lombardia	MiTE-2022-0044474	06/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Sovrintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma	MiTE-2022-0044618	06/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Campania	MiTE-2022-0046249	15/04/2022
Osservazioni della Provincia di Terni	MiTE-2022-0046476	19/04/2022
Osservazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	MiTE-2022-0046900	19/04/2022
Osservazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli	MiTE-2022-0046915	19/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARTA Abruzzo	MiTE-2022-0048129	20/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Lazio	MiTE-2022-0047639	20/04/2022
Osservazioni della Regione Puglia	MiTE-2022-0047552	20/04/2022
Osservazioni della Regione Sicilia - Soprintendenza Per I Beni Culturali ed Ambientali di Palermo	MiTE-2022-0049522	22/04/2022
Osservazioni dell'Ente ARPA Sicilia	MiTE-2022-0049614	22/04/2022
Osservazioni della Regione Umbria - Giunta Regionale	MiTE-2022-0051288	27/04/2022
Osservazioni della Regione Veneto - Giunta Regionale	MiTE-2022-0052613	29/04/2022

generale è condiviso e riportato in sintesi in Allegato, insieme alle osservazioni finali formulate da questa Commissione, a conclusione del presente parere;

CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica preliminare (scoping) sul Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2021 consiste nel Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.13, comma 1, del D. Lgs.152/2006;

- il Rapporto preliminare (in seguito RP) è così articolato:

- Rapporto Preliminare Ambientale 2021
- Allegato I – La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti
- Allegato II – Le verifiche di coerenza: le tabelle
- Allegato III - La caratterizzazione ambientale preliminare
- Allegato IV – Gli indicatori di sostenibilità ambientale: le specifiche per il calcolo
- Allegato V – La stima degli effetti ambientali azione specifica
- Il Rapporto preliminare ambientale (RPA) oggetto della fase preliminare di consultazione per la VAS del PdS 2021 è strutturato secondo i seguenti contenuti:
 - un capitolo di inquadramento riguardante la normativa sulla VAS, l'attività pianificatoria di TERNA e l'applicazione della VAS al PdS, l'indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale (cfr cap. 2 del RPA)

- la descrizione metodologica per il processo di VAS con riferimento alle tempistiche procedurali, ai contenuti del RPA e del RA come previsto dalla normativa in materia di VAS, allo sviluppo metodologico del RP del PdS 2021 per ciascuno dei temi trattati nel Rapporto: coerenza interna e esterna, analisi dei potenziali effetti ambientali, caratterizzazione preliminare ambientale, indicatori per la stima degli effetti degli interventi/azioni, indicazioni metodologiche per il RA 2021 in relazione agli esiti delle consultazioni della fase preliminare, all'analisi degli effetti ambientali e delle alternative compresi gli effetti cumulativi, ai criteri per la VInCA e al piano di monitoraggio (cfr cap. 3 del RPA)
- definizione dell'oggetto di studio e quindi della struttura e dei contenuti del PdS (cfr. cap. 4 del RPA);
- disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti ripartiti tra settore energia e settore ambiente e per livello nazionale, interregionale e regionale (cfr. cap. 5 del RPA);
- lettura dei contenuti del PdS ai fini del processo di VAS descrivendo preliminarmente gli esiti del monitoraggio ambientale dei PdS precedenti e illustrando gli obiettivi classificati per ambito tematico (tecnici e ambientali) e per livello gerarchico (generali e specifici), le esigenze di sviluppo derivanti dall'analisi degli scenari di riferimento e gli interventi ricomprendenti insiemi di azioni (cfr. cap. 6 del RPA);
- analisi preliminare di coerenza interna ed esterna (cfr. cap. 7 del RPA);
- analisi dei potenziali effetti ambientali e indicazione delle tipologie di misure di mitigazione (cfr. cap. 8 del RPA);
- caratterizzazione preliminare ambientale con definizione dell'ambito di analisi (cfr. cap. 9 del RPA);
- analisi preliminare degli effetti ambientali per ciascun intervento previsto nel PdS 2021 e una sintesi e valutazione degli effetti dei PdS rispetto agli obiettivi di sostenibilità (cfr. cap. 10 del RPA).

TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006;
- del contributo istruttorio di ISPRA fornito nell'ambito delle attività di supporto tecnico di cui all'Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA.

CONSIDERATO e VALUTATO il Rapporto Preliminare, si evidenzia che:

➤ ANALISI COERENZE ESTERNE E INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Strumenti normativi e di pianificazione pertinenti

Al fine di analizzare l'integrazione del PdS 2021 nel contesto normativo e pianificatorio, nell'allegato I (La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti del RPA) al RPA, è stata riportata una disamina dei principali strumenti normativi e di pianificazione interagenti con il PdS in relazione ai settori dell'energia e dell'ambiente e dei Piani e Programmi a livello regionale, interregionale e subregionale.

Nello specifico, gli strumenti analizzati, la cui verifica di coerenza è stata rappresentata nell'Allegato II (Le verifiche di coerenza) al RPA, sono stati i seguenti:

- Politiche, piani e programmi del settore Energia;
- Politiche, piani e programmi del settore Ambiente;
- Atti normativi regionali in materia VAS;
- Pianificazione e programmazione regionale del settore energia;
- Pianificazione e programmazione regionale del settore ambiente;
- Pianificazione a livello interregionale e sub regionale.

La verifica di coerenza esterna è stata condotta nell'ambito del RP, secondo le seguenti due tipologie di analisi: (in corsivo dal rapporto preliminare)

“Coerenza esterna generale, finalizzata ad accertare la congruità tra gli obiettivi generali del PdS e quelli della programmazione, della pianificazione e delle politiche sovraordinate e di pari livello, in modo da evitare eventuali conflittualità.

Tale analisi di coerenza esterna, a sua volta, si suddivide in:

Coerenza esterna generale del settore Energia: tale analisi tende a verificare la congruità degli obiettivi tecnici generali del PdS con gli obiettivi generali desunti dai piani e programmi del medesimo settore, appartenenti a livelli di governo di carattere internazionale, comunitario e nazionale;

Coerenza esterna generale del settore Ambiente: tale analisi è finalizzata a verificare l'esistenza di relazioni di coerenza tra gli obiettivi ambientali generali del PdS e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale, territoriale ed economica, desunti dalle politiche sovraordinate;

Coerenza esterna specifica, orientata ad accertare la congruità degli obiettivi specifici del PdS con quelli appartenenti alla pianificazione e programmazione locale del territorio in cui si è manifestata l'esigenza di sviluppo, al fine di verificare che le diverse strategie dei diversi piani possano coesistere ed integrarsi sullo stesso territorio, identificando eventuali sinergie positive o negative, da valorizzare o da risolvere.

La coerenza esterna specifica si suddivide in:

Coerenza esterna specifica del settore Energia: tale tipologia di coerenza è volta a verificare la congruità tra gli obiettivi tecnici specifici del PdS e quelli desunti dalla pianificazione energetica regionale e/o provinciale, relativa al territorio in cui si è manifestata l'esigenza di sviluppo; è inoltre presente il paragrafo 7.2.2.2 di approfondimenti in merito alle attività di Terna per il coordinamento della pianificazione energetica;

Coerenza esterna specifica del settore Ambiente: tale analisi di coerenza è finalizzata a verificare la congruità tra gli obiettivi ambientali specifici del PdS e gli obiettivi della pianificazione e programmazione locale relativa al territorio in cui si è manifestata l'esigenza di sviluppo. “

Con riferimento all'impostazione della verifica di coerenza esterna si esprimono le seguenti considerazioni:

- A livello di metodologia adottata:

Gli obiettivi ambientali generali del PdS rappresentano obiettivi che il PdS fa propri poiché “... è predisposto ad operare delle scelte ambientalmente sostenibili” (cfr pag. 161 del RPA) in considerazione degli “obiettivi indicati dal Disciplinare di Concessione, tra cui quello di “concorrere a promuovere la tutela dell’ambiente” adottando la sostenibilità tra i driver alla base dei PdS.

Gli obiettivi ambientali adottati dal PdS sono desunti dagli obiettivi di sostenibilità delle politiche. Verificare pertanto la coerenza “tra obiettivi ambientali del PdS e quelli desunti dalle politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate (PSAS)” (cfr pag. 164-165) appare poco funzionale.

L’analisi di coerenza esterna deve mettere in relazione gli obiettivi propri di un Piano/Programma con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti (obiettivi sui quali il Piano comporta effetti) al fine di evidenziare potenziali incoerenze riportando per quest’ultime approfondimenti e eventuali indicazioni per gestire e fronteggiare le criticità.

In sostanza la coerenza esterna generale deve ricondursi ad un’analisi comparativa tra obiettivi del PdS (tecnici e ambientali) e obiettivi ambientali pertinenti intesi non solo come obiettivi che il PdS concorre a perseguire ma come obiettivi sui quali il PdS potrà comportare ricadute potenzialmente anche negative.

Tali considerazioni si ritengono applicabili anche in relazione alla verifica di coerenza esterna specifica (settore ambiente) condotta nel RPA tra obiettivi del piano specifici e ambientali, rispetto agli obiettivi di protezione ambientale afferenti alla pianificazione territoriale locale (es. coerenza tra gli obiettivi ambientali “acque” del PdS e Piani di Tutela delle acque, coerenza tra gli obiettivi ambientali “Biodiversità, flora e fauna” del PdS della RTN ed i Piani delle Aree naturali protette...)

In tal caso l’analisi dovrebbe mettere in correlazione gli obiettivi propri del PdS con gli obiettivi di ciascuna tipologia di pianificazione evidenziando eventuali condizioni conflittuali.

- **Obiettivi ambientali e analisi di coerenza con il quadro della sostenibilità ambientale**

Gli obiettivi propri del PdS di carattere tecnico-funzionali sono integrati da obiettivi ambientali classificati secondo le seguenti tematiche strategiche:

- sviluppo sostenibile e ambiente;
- biodiversità, flora e fauna;
- popolazione e salute umana
- rumore;
- suolo e acque;
- qualità dell’aria e cambiamenti climatici;
- beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio;
- energia.

Per tali obiettivi, illustrati nella tabella di pagina 128 del RP, si evidenzia la necessità di porre particolare attenzione agli aspetti delle componenti biodiversità, flora e fauna in relazione all'obiettivo OAS4 (Garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat) nonché all'OAS6 (Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi)

➤ **Ambito di analisi e inquadramento ambientale**

In considerazione di quanto riportato dal Proponente nel capitolo 9.1 "La definizione dell'ambito di analisi" del RPA, l'identificazione delle porzioni territoriali oggetto di caratterizzazione ambientale, sono distinte in due tipologie:

- Aree territoriali, comprendenti la porzione di territorio interessata da una o più azioni operative di Piano;
- Aree di studio, comprendenti la porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione.

La caratterizzazione ambientale delle aree di studio interessate dalle azioni dei PdS, riportata nell'allegato IV al RPA, è stata condotta sulla base delle categorie e delle tipologie di elementi di cui alla tabella rappresentata nel paragrafo 3.3.3 Caratterizzazione preliminare ambientale.

In particolare, le categorie prese in considerazione per la caratterizzazione ambientale sono le seguenti: Patrimonio Naturale; Patrimonio culturale e paesaggistico; Sistema insediativo; Criticità ambientali.

Al riguardo il proponente rappresenta che " *la caratterizzazione ambientale è stata effettuata per le aree territoriali interessate da tutte quelle Azioni Operative inerenti la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali e le demolizioni di asset esistenti, tralasciando le azioni gestionali e le azioni di funzionalizzazione di asset esistenti.* "

Nello specifico sono state definite le aree di studio relative alle seguenti casistiche:

- Area di studio per Azioni di demolizione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nello specifico, nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall'asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a 120 metri;
- Area di studio per le Azioni di nuova infrastrutturazione: nel caso di nuove opere lineari si prendono a riferimento i nodi della RTN che si trovano alle estremità della zona dove è manifestata l'esigenza elettrica da soddisfare; si è fatto riferimento ai baricentri delle località per le quali sono emerse le esigenze elettriche, al fine di risolvere le criticità tra le due zone stesse.

Per quanto attiene la puntuale individuazione dei punti da collegare, il proponente evidenzia che sarà effettuata nel corso dei successivi approfondimenti progettuali.

Nello specifico, per le azioni di Piano che si sviluppano attraverso opere lineari, l'area di studio è stata assunta considerando una porzione territoriale di forma pressoché ellittica, il cui lato maggiore è posto in coincidenza con la direttrice che unisce i due nodi della RTN ed il lato minore è pari circa al 60% del maggiore.

In riferimento alla caratterizzazione e stima degli effetti ambientali, condotta mediante indicatori calcolati nell'area d'indagine per ciascun intervento, l'assunzione dell'estensione delle aree di studio dovrebbe tener presente casi specifici in cui per le caratteristiche territoriali e ambientali, potenziali

effetti ambientali potrebbero manifestarsi oltre i confini delle aree di studio considerando anche possibili casistiche in cui le azioni, a seguito delle valutazioni localizzative, possano essere individuate in prossimità dei limiti delle aree di studio.

Al riguardo si evidenzia che il “Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata”, rappresenta che *in considerazione del fatto che il territorio non è omogeneo, forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento*

In merito a tale aspetto ARPA Sicilia propone che *il buffer di influenza ambientale delle diverse azioni attualmente proposto venga utilizzato come misura minima applicabile e ampliato all'occorrenza in fase progettuale del singolo intervento sulla base della eventuale maggiore sensibilità ambientale dell'area effettivamente prescelta per la realizzazione dell'intervento previsto o in caso di prossimità alle aree sottoposte a particolare tutela ambientale.*

In particolare, in relazione alla tematica dei CEMi ritiene opportuno verificare se in relazione alle aree di studio individuate, in particolare per le azioni di demolizione, sia sufficiente una larghezza di 60 metri per lato prevista, in particolare considerando l'ampiezza della fascia di rispetto degli elettrodotti, prevista dalla legge 36/01. Un adeguamento dell'area di studio dovrebbe essere preso in considerazione se la fascia di rispetto dell'elettrodotto (DPA) risultasse di ampiezza maggiore rispetto ai 60 metri previsti dell'area di studio. È opportuno anche esplicitare i criteri che hanno portato alla scelta dell'ampiezza dell'area di studio. (vedi pag 45 e 46 del RPA).

Per tale ambito si evidenzia:

Per quanto attiene la componente ‘Patrimonio culturale e paesaggistico’, si ritiene opportuno che:

- la tabella di cui al paragrafo 3.3.3., venga integrata con il seguente ulteriore elemento da considerare: Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 “Piano Paesaggistico” del D.Lgs. 42/2004 e smi.
- Evidenziando che al capitolo 9.3 del RPA sono richiamati, in forma sintetica, gli aspetti di maggiore interesse in termini di interferenza con elementi/aree di pregio ambientale riscontrati per ciascuna area territoriale indagata rimandando all'Allegato III per la lettura della caratterizzazione ambientale completa, è opportuno che la caratterizzazione ambientale prenda in considerazione: le aree di particolare valore paesistico-ambientale comprese le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità nonché elementi di pressioni antropica sull'ambiente quali ad esempio infrastrutture di trasporto e energetiche (RTN).
 - Al riguardo ARPA Marche, raccomanda, per le fasi successive, di includere attraverso supporti cartografici la rappresentazione nelle aree geografiche interessate dagli interventi delle linee preesistenti.
- Relativamente alla componente biodiversità flora e fauna e con riferimento a potenziali interferenze con la RN2000 si forniscono nella parte finale del parere indicazioni per l'approfondimento della caratterizzazione e per la fase attuativa già richiamati nel parere motivato CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 PdS 2019-2020
- Riguardo alla componente popolazione e salute umana, gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti per le nuove opere da realizzare sono valutati, in maniera indiretta e nella fase di

redazione del piano di sviluppo dell'intera rete, attraverso parametri essenzialmente di tipo geometrico. L'individuazione della scelta dei corridoi attraverso l'applicazione del metodo ERPA, prevede infatti, prioritariamente, l'allontanamento delle linee elettriche da aree abitate.

La scelta dei corridoi è affinata in fase di progettazione di dettaglio e di consultazione a livello locale, successivamente alle quali sono identificati il tracciato e le possibili alternative di progetto. Tra le categorie da considerare per la caratterizzazione ambientale e rappresentate nella tabella di cui al paragrafo 3.3.3 (tabella 3.5 a pag. 51 del RPA), si ritiene opportuno l'inserimento della categoria "Popolazione e salute umana" per la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo.

Gli aspetti inerenti la popolazione e la salute umana sono essenzialmente associati al grado di urbanizzazione delle aree e dei territori attraversati dalle opere e risultano tra l'altro coerenti con gli "Obiettivi ambientali" che i Piani di Sviluppo intendono perseguire e descritti nel capitolo 6 del RPA, la cui classificazione prevede la tematica strategica "popolazione e salute umana".

Al fine di inquadrare detto aspetto potranno essere individuati ed elaborati, nell'ambito delle attività del Tavolo Tecnico Vas di cui alle premesse, specifici indicatori che, eventualmente anche in riferimento all'indicatore "Grado di urbanizzazione" sviluppato da ISPRA, possano consentire la valutazione, in fase di Monitoraggio del Piano di Sviluppo, dell'effettiva assenza di esposizione delle popolazioni, ai sensi degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Ciò in considerazione dell'assenza, nelle fasce di rispetto, di edifici eventualmente realizzati, in maniera conforme ai dettami normativi, successivamente alla determinazione delle "Distanze di Prima Approssimazione" da parte dei progettisti.

➤ **EFFETTI AMBIENTALI E ALTERNATIVE**

- Nel capitolo 8 del RPA il Proponente, al fine di individuare ed analizzare gli effetti potenzialmente generati dall'attuazione del PdS e quindi consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA, identifica i fattori che potenzialmente potrebbero esserne la causa generatrice degli effetti. A questo proposito il proponente rappresenta che si è proceduto allo studio delle tipologie di azioni di sviluppo previste dal PdS, al fine di raggiungere gli obiettivi di carattere tecnico-funzionale e ambientale fissati.
-
- In particolare, come illustrato nel paragrafo 6.2.6 del RPA, sono state individuate due differenti macro-tipologie di azioni:
 - Azioni Gestionali: intese come quelle azioni che si sostanziano in attività a carattere immateriale, quali ad esempio l'attivazione di tavoli finalizzati al coordinamento degli operatori, e che non comportano una consistenza della rete diversa da quella preesistente;
 - Azioni Operative: intese come quelle azioni dalle quali discende una differente consistenza fisica della rete, in termini di sua articolazione e/o dei singoli suoi elementi costitutivi.

La categoria Azioni operative è stata ulteriormente articolata in ragione dell'entità della variazione della consistenza fisica della rete, conseguente a dette azioni:

- Azioni Operative su asset esistenti –Azioni di funzionalizzazione: con riferimento a quelle azioni che non comportano un incremento della consistenza della rete, rivolte ad eliminare criticità funzionali e trovano attuazione nella sostituzione/adeguamento di elementi sia in stazioni o sulle linee, oppure tramite l'installazione di componenti, quali reattanze e condensatori, nelle stazioni elettriche esistenti;

- Azioni Operative su asset esistenti – Azioni di demolizione: comportanti l’eliminazione di elementi di rete non più funzionali, a seguito della realizzazione di nuovi elementi di rete;
- Azioni Operative – Realizzazione nuovi elementi infrastrutturali: intese come quelle azioni che comportano l’introduzione di nuovi elementi infrastrutturali della rete di trasmissione.

Dallo studio di ogni singola tipologia di azione di sviluppo sono stati individuati uno o più fattori causali, ovvero sono state determinate le variabili che potenzialmente generano interazioni con l’ambiente. Successivamente, è stata determinata la potenziale interferenza dei fattori causali individuati con le categorie ambientali individuate nel PdS.

Da tale confronto è possibile individuare gli eventuali effetti, ovvero le modifiche, sia positive che negative, potenzialmente indotte sull’ambiente in seguito all’attuazione delle azioni di sviluppo.

Per ciascuna tipologia di effetto individuato è stata assegnata la specifica valenza ovvero, senza analizzare lo specifico contesto di attuazione degli interventi previsti dal PdS in esame e i relativi elementi caratterizzanti l’ambiente, è stato valutato a priori, per le caratteristiche dell’azione in sé, se la pressione generata dall’azione possa dar luogo a modifiche positive o negative.

In questa fase, l’obiettivo è stato quello di stabilire per tutti i potenziali effetti, realmente generati o no, se essi possono rappresentare una modifica positiva o negativa degli ambiti interessati dall’attuazione degli interventi previsti dai PdS.

Nel paragrafo 8.3 del RPA sono stati individuati gli effetti potenziali con l’assegnazione della specifica valenza (positiva e/o negativa) connessi con le azioni operative prevista dal PdS.

In riferimento alla caratterizzazione e stima degli effetti ambientali condotta mediante indicatori calcolati nell’area d’indagine per ciascun intervento, l’assunzione dell’estensione delle aree di studio dovrebbe tener presente casi specifici in cui per le caratteristiche territoriali e ambientali, potenziali effetti ambientali potrebbero manifestarsi oltre i confini delle aree di studio considerando anche possibili casistiche in cui le azioni, a seguito delle valutazioni localizzative, possano essere localizzate in prossimità dei limiti delle aree di studio.

Esposizione ai CEM

Rispetto alle azioni di demolizione nel rapporto si rappresenta che, per quanto riguarda la qualità della vita dei cittadini *“risulta infatti evidente che la rimozione di elementi infrastrutturali, sia lineari che areali, comporterà un effetto a carattere positivo su tutte le tematiche ambientali, infatti la rimozione di un tratto di rete o di una stazione, o di parte di essa, infatti, ridurrà l’occupazione di suolo e limiterà le interferenze sugli aspetti del paesaggio, percettivi e non solo..”*.

In particolare l’effetto “variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini” per l’azione di demolizione su asset esistenti ha una valenza positiva in quanto l’eliminazione delle criticità funzionali o di elementi di rete esistenti, permetterà un miglioramento delle condizioni della qualità di vita della popolazione in termini di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Sempre in relazione alla popolazione interessata, per le azioni di realizzazione si rimanda, invece, in un secondo momento l’assegnazione di una specifica valenza a tale effetto *“in quanto solo la successiva contestualizzazione dell’azione permetterà di determinare la presenza, o meno, di interferenze con la popolazione interessata.*

Come dichiarato nel RPA” per alcuni effetti non è possibile stabilire aprioristicamente la specifica valenza, poiché essa è strettamente dipendente sia dalle caratteristiche tecniche che territoriali, proprie dell’area di interesse. La successiva declinazione delle azioni nel contesto di riferimento, mediante lo studio della caratterizzazione degli ambiti territoriali potenzialmente interessati, permetterà di valutare la generazione, o meno, degli effetti individuati e a stabilirne la relativa valenza”

Parallelamente nell’allegato V sono illustrati i principali effetti ambientali stimati per il PdS 2021 attraverso specifici indicatori di sostenibilità (territoriali e non territoriali) descritti nell’Allegato IV. Il capitolo 10 del RPA riporta la sintesi dei risultati ottenuti dell’analisi preliminare degli effetti e l’analisi del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, attraverso la valutazione dei potenziali effetti sulle diverse componenti ambientali.

In particolare i valori degli indicatori di sostenibilità territoriali derivanti dall’analisi degli effetti ambientali sono classificati sulla base del “grado di soddisfacimento target”.

Laddove si preveda un non pieno raggiungimento del target di riferimento, il proponente rinvia alle successive fasi di progettazione e localizzazione delle azioni operative di nuova realizzazione, le scelte da intraprendere, al fine di ridurre e minimizzare l’interessamento di aree sensibili e di pregio e quindi contenere potenziali effetti significativi sulle componenti ambientali.

La valutazione degli effetti ambientali del Piano costituisce un’attività fondamentale dell’intero percorso di VAS, da cui dipende la possibilità di definire misure adeguate per il monitoraggio ambientale del Piano e quindi di introdurre elementi correttivi in grado di garantirne la sostenibilità ambientale, e di individuare adeguate misure di mitigazione e compensazione per gli eventuali effetti negativi sull’ambiente.

Si ritiene pertanto necessario che già nel Rapporto Ambientale, per le aree di intervento in cui si ravvisano potenziali interazioni con le componenti ambientali (non raggiungimento del target di riferimento cfr par. 10.3.2 del RP), vengano riportati elementi di approfondimento anche di ausilio alle successive scelte localizzative nonché requisiti progettuali e opportune misure di mitigazione da adottare, atti a contenere i potenziali effetti d’impatto sull’ambiente che tengano conto delle specifiche caratteristiche ambientali e territoriali dell’area interessata.

Quanto sopra appare in linea con quanto dichiarato a pag. 24 del RPA riguardo “„, un aggiornamento dal punto di vista metodologico che sarà oggetto di approfondimenti nelle future procedure di VAS dei successivi PdS” [...] di verificare “la possibilità di consegnare, quando possibile, alla fase di VIA elementi sempre più significativi in termini di localizzazione sostenibile degli interventi previsti dal Piano, al fine di conciliare ulteriormente i due momenti di VAS e di VIA. Saranno infatti studiate e valutate, nell’ambito del tavolo di condivisione con i Ministeri, idonee elaborazioni, anche mediante l’utilizzo di nuovi supporti/modelli tecnologici, atti a garantire che i procedimenti di VAS del Piano di Sviluppo siano coerenti sinergici e sequenziali per le VIA dei singoli progetti.

In tale ambito e con riferimento alla tutela della biodiversità ARPA Lazio suggerisce di inserire nel R.A. la descrizione delle azioni tese alla tutela degli habitat e delle specie e di non rimandare tale dettaglio alla fase progettuale. Si raccomanda, in particolare, di descrivere dettagliatamente le misure previste per l’integrazione della rete elettrica con il paesaggio e per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatti degli uccelli, degli elettrodotti e delle linee aeree di nuova realizzazione e/o in ristrutturazione.

Al riguardo, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, osserva che *le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato. In particolare, dovrà essere previsto il corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati.*

In relazione alla tematica della biodiversità ARPA Lombardia suggerisce che: *il Rapporto ambientale dovrà fornire indicazioni per la progettazione delle linee aeree in modo da ridurre i rischi di elettrocuzione e/o collisione e incentivare criteri per l'interramento di tratti di elettrodotti soprattutto in aeree particolarmente rischiose per l'avifauna (in prossimità di garzaie, aree naturali protette, zone di passo). Per gli interventi di messa in sicurezza dei cavi aerei, si suggerisce di seguire l'indicazioni del documento: "Linee Guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" – maggio 2008, a cura di Andrea Pirovano e Roberto Cocchi – ISPRA. Per gli interventi di mitigazione a verde a supporto della progettazione, si suggerisce di seguire le indicazioni del documento: Interventi di rivegetazione e Ingegneria Naturalistica nel settore delle infrastrutture di trasporto elettrico" – marzo 2012, a cura di ISPRA, Manuali e Linee Guida 78.2/2012*

Indicatori per la stima degli effetti ambientali

L'analisi degli effetti ambientali (Allegato V) è condotta attraverso indicatori di sostenibilità che, attraverso una normalizzazione, misurano l'interferenza tra aree di studio per ciascun intervento previsto e aree di interesse ambientale specifiche per ciascun tema ambientale trattato (es. aree di pregio per la biodiversità, aree boscate, aree naturali/seminaturali, reti ecologiche, aree agricole di pregio, aree di valore culturale/paesaggistico, aree a rischio paesaggistico, aree a pericolosità idrogeologica, aree a pericolosità antropica, aree occupate da tessuto edificato, aree idonee rispetto all'obiettivo di qualità di esposizione alle emissioni elettromagnetiche).

In relazione pertanto all'analisi degli effetti mediante la misura dell'interferenza si richiama quanto già rilevato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 in merito alla carenza *"...dei necessari aspetti legati alla valutazione e al controllo degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi programmati, da svolgere a livello di Piano di Sviluppo e non rimandati, come viene spesso indicato, a scala di progetto e di VIA"* rilevando *"...come il Rapporto Ambientale, non restituisca un quadro chiaro e definito degli effetti ambientali prodotti e non risulti esplicitata una valutazione dei potenziali effetti e impatti derivanti dall'attuazione del Piano....."*

In riferimento a tale aspetto ARPA Campania evidenzia che *gli indicatori di sostenibilità non territoriali ed indicatori di sostenibilità territoriali non risultano esaustivi ed idonei a rappresentare gli effettivi impatti sulle diverse componenti ambientali e territoriali (suolo, agenti fisici, energia, rifiuti etc.).*

L'analisi dell'interferenza deve essere accompagnata dall'utilizzo di indicatori di *"evidenziazione dei probabili effetti ambientali"* (cfr parere CTVA) con riferimento a caratteristiche di qualità ambientale. rispetto agli effetti sul patrimonio naturale si suggerisce ad esempio (cfr parere CTVA). In particolare, laddove la disponibilità dei dati lo consenta, è opportuno utilizzare informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate quali ad esempio la superficie e le tipologie di habitat interessate (es. habitat prioritari), il loro valore ecologico, la superficie ad essi sottratta, la loro connettività ecologica, il loro grado di frammentazione, la funzionalità ecosistemica complessiva, la struttura di comunità, il

numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche.

Al riguardo si richiama quanto osservato da ARPA Lombardia nel *porre particolare attenzione agli impatti derivanti dalla realizzazione degli elettrodotti sull'avifauna (in particolare nelle aree interessate dalle rotte migratorie), alla possibile perdita di biodiversità e di connessione ecologica* soprattutto nelle situazioni in cui l'area d'azione degli interventi interessa numerosi Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), Aree appartenenti all'elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP), Important Bird and Biodiversity Area (IBA) e Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Effetti cumulativi

Con riferimento alle considerazioni riportate al paragrafo 3.4.5 del RPA, l'analisi degli effetti cumulativi è svolta rispetto a *quegli insiemi di azioni che, effettivamente, possano dar luogo ad effetti territoriali realmente cumulabili tra loro individuando le azioni operative indicate dal PdS che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tecnici inerenti lo stesso ambito territoriale;* verranno pertanto confrontati gli effetti potenzialmente generati da ciascuna di dette azioni (cfr pag. 63 del RPA).

Da quanto descritto nel RPA, l'analisi degli effetti cumulativi è riferita alle nuove azioni previste dal PdS.

Al riguardo si richiama il parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 in riferimento alle "Nuove installazioni o nuovi elettrodotti" *"... per tale tipologia di opere dovranno essere tenuti in debita considerazione gli effetti cumulativi dei campi elettromagnetici dovuti alla presenza, sullo stesso territorio, di altri elettrodotti che potrebbero interferire tra loro e produrre conseguentemente emissioni elettromagnetiche superiori a quelle previste nei progetti sui ricettori esposti"*.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere nel RA la valutazione *degli effetti cumulativi relativi a tutte componenti ambientali in relazione alle azioni e opere insistenti (realizzate o in fase attuativa/realizzativa) su una stessa area, siano essi di nuova realizzazione, o derivanti da programmazioni passate, ma ancora in fase attuativa/realizzativa e i cui effetti possano cumularsi e non solo quelle del PdS in esame"* soprattutto per i contesti che presentano maggiori potenziali criticità.

Tale considerazione è ripresa da ARPA Campania: *"grande attenzione va posta nella trattazione della delicata questione della "sommatoria degli effetti" in cui vanno compresi non solo gli impatti legati all'attuazione del PdS 2021 sul territorio, ma anche quelli che scaturiscono dai precedenti Piani di Sviluppo"*;

Alternative

In merito all'analisi delle alternative previste all'art. 13 c. 4 del D.lgs 152/06 nel RPA il proponente sottolinea che *tale analisi attiene alle alternative di piano e non di intervento.*

In particolare, l'ambito tematico rispetto al quale svolgere l'analisi delle alternative è costituito dalla scelta delle azioni di Piano mediante le quali perseguire gli obiettivi specifici, per quanto specificatamente attiene alle modalità attraverso le quali è operata la loro selezione, la logica seguita è quella di privilegiare le azioni che comportino il minor impegno in termini di modifiche della RTN e, conseguentemente, di effetti ambientali potenziali

Rispetto ad ogni obiettivo tecnico specifico ed in considerazione delle specificità proprie del contesto territoriale al quale detto obiettivo è riferito, il processo di selezione delle alternative prenderà in

considerazione, dapprima, le azioni gestionali, valutandone la perseguibilità rispetto ai criteri predetti. In caso di esito negativo della verifica, saranno successivamente indagate le azioni operative della tipologia funzionalizzazioni e, solo in ultima istanza, quelle riguardanti la tipologia delle nuove infrastrutture.

Il momento del processo pianificatorio nel quale effettivamente si determina la possibilità di assumere delle scelte tra loro alternative, è quello della definizione delle modalità attraverso le quali conseguire gli obiettivi specifici assunti, ossia quello della decisione, dapprima, della categoria di azione da porre in essere (Azioni gestionali o Azioni operative) e, successivamente, della tipologia di azione operativa (Azione di funzionalizzazione, Azione di demolizione, Azione di nuova infrastrutturazione).

Nel Rapporto Ambientale per ogni azione proposta sarà fornita l'indicazione delle altre tipologie di azione considerate e analizzate, al fine di raggiungere lo stesso obiettivo (analisi delle alternative)

Misure di Mitigazione

Nel paragrafo 8.4 del RPA sono rappresentate le *possibilità di contenimento e/o mitigazione.*

Nello specifico, il proponente rappresenta che “le valutazioni per la mitigazione relativa alla realizzazione di interventi di sviluppo necessitano del dettaglio proprio della fase progettuale e della valutazione puntuale degli impatti stessi, determinati dalle azioni di progetto. In particolare, nel RPA si evidenzia che solo nella successiva fase di progettazione e di VIA, sarà possibile tradurre concretamente tali analisi e valutazioni nella soluzione tecnica più idonea ed appropriata, da utilizzare come opera di mitigazione specifica.”

Questo aspetto è affrontato da ARPA Campania osservando che non vi è alcun riferimento specifico alle misure da adottare per ridurre /compensare gli specifici impatti negativi che emergono in fase di valutazione, demandandole alle successive valutazioni di impatto ambientale.

Come già trattato in precedenza nella presente relazione, l'analisi degli effetti ambientali attraverso i valori degli indicatori di sostenibilità territoriali ha permesso nel RPA di classificare gli interventi sulla base del “grado di soddisfacimento target” (cap. 10.3).

Laddove si preveda un non pieno raggiungimento del target di riferimento, si rinvia alle successive fasi di progettazione e localizzazione delle azioni operative di nuova realizzazione, le scelte da intraprendere, al fine di ridurre e minimizzare l'interessamento di aree sensibili e di pregio e quindi contenere potenziali effetti significativi sulle componenti ambientali.

In tema di misure di mitigazione si richiama inoltre quanto indicato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021: *“il tema delle misure di mitigazione viene ancora relegato al solo concerto con le Amministrazioni territoriali, sulla base di contesti ed esigenze specifiche, in modo corretto ma non sistemico né innovativo e senza attenzione alle reali necessità funzionali, tutto questo nel momento storico della transizione ecologica, limitandosi spesso alle sole azioni di ripristino (anche in territori dove scelte diverse potrebbero essere più utili per le biodiversità) e mascheramento.*

Con riferimento alle tipologie di misure di mitigazione indicate al paragrafo 8.4 del RP:

si richiama quanto osservato da Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna: *le misure risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso, né tanto meno quelli archeologici.*

Arpa Lombardia, con riferimento alla gestione della movimentazione delle terre da scavo, secondo quanto previsto dalla normativa, favorendo il riutilizzo in sito per il rinterro degli scavi nei casi in cui siano esclusi fenomeni di contaminazione, suggerisce di richiamare *espressamente i riferimenti normativi nazionali sia in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017) che di siti contaminati (D.lgs. 152/06)*.

Si segnalano inoltre alcune osservazioni (ARPAM, Regione Lombardia) in relazione alla necessità di distinguere, a livello progettuale, le misure di mitigazioni da quelle di compensazione volte quest'ultime a risarcire/riequilibrare eventuali impatti ambientali residui (ad esempio gli interventi di ripristino ambientale naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico, i rimboschimenti, la ricostituzione di aree umide).

Per tale tematica Regione Lombardia riporta nel proprio contributo una disamina della documentazione disponibile che occorre tenere in debita considerazione al fine di indirizzare in maniera più puntuale sia le progettazioni che le conseguenti mitigazioni ambientali

Valutazione d'Incidenza

Allo scopo di effettuare una corretta integrazione della VIncA nell'ambito della procedura VAS del PdS, il Proponente seguirà le indicazioni fornite dal documento "VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti", a cura del MATTM. In particolare, la metodologia utilizzata per l'analisi delle possibili interferenze generate è stata improntata adottando il "Criterio 1 – Raggruppamento secondo le macrocategorie di riferimento degli habitat" suggerito nel suddetto documento.

Si evidenzia, inoltre che in fase di attuazione del PdS tutte le attività e gli interventi strutturali che interesseranno la Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettate alle procedure di Valutazione d'Incidenza Ambientale i cui contenuti dovranno essere conformi all'allegato G del DPR 357/97e alle nuove Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" Art. 6, paragrafi 3 e 4. (GU Serie Generale n.303 del 28/12/2019).

Monitoraggio

Il capitolo 3.4.8 del RPA fornisce indicazioni per il Piano di monitoraggio che sarà descritto nel RA, con particolare riferimento alla metodologia che sarà seguita per lo svolgimento dello stesso. Secondo quanto riportato nel RPA, *"il monitoraggio degli interventi/azioni pianificati dai PdS è strutturato secondo tre macro tipologie, a loro volta suddivise in:*

- monitoraggio di avanzamento
- monitoraggio di avanzamento complessivo;
- monitoraggio di avanzamento PdS specifico;
- monitoraggio di processo
- monitoraggio ambientale,
- monitoraggio ambientale complessivo;
- monitoraggio del perseguimento degli obiettivi;
- monitoraggio ambientale PdS specifico (distinto nel monitoraggio di sostenibilità territoriale e non territoriale).

Monitoraggio di avanzamento

Dall'analisi dello stato di avanzamento dell'insieme di tutte le azioni previste dai PdS (tabella 6-1 del RPA) oggetto del monitoraggio *emerge che al 31/12/2019, le azioni previste dai PdS risultano essere principalmente ultimate (38%); a seguire il 21% si trova ancora in fase di pianificazione e il 18% in realizzazione. Le restanti azioni si trovano in fase di autorizzazione (18%) e in concertazione (11%).*

In relazione all'avanzamento delle singole annualità sarebbe utile approfondire eventuali fattori che hanno influenzato, rallentando o interrompendo, l'avanzamento degli interventi riconducibili alle analisi, valutazioni e ai criteri ambientali considerati in fase pianificatoria e di valutazione ambientale al fine di rendere il processo decisionale più efficiente (cfr parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021)

Monitoraggio di processo

Il monitoraggio di processo finalizzato a monitorare l'attuazione degli interventi/azioni di Piano fa riferimento a indicatori di processo, che permettono di controllare l'avanzamento degli interventi/azioni di Piano che hanno effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità specifici, utile per poi correlarlo agli effetti che gli stessi generano e che si intendono controllare.

L'immagine seguente, riportata nel RPA, sintetizza le tipologie di interventi/azioni (Funzionalizzazioni, Demolizioni, Nuove realizzazioni) e i relativi Indicatori di processo (IP) che considereranno solo interventi/azioni realizzati:

Azioni	Indicatori di Processo			
	Elettrodotti		Stazioni	
<i>Funzionalizzazioni</i>	IP _F	km di rete funzionalizzata	IP _F	n. stazioni funzionalizzate
<i>Demolizioni</i>	IP _D	km di rete demoliti	IP _D	n. stazioni demolite
<i>Nuove realizzazioni</i>	IP _N	km di rete realizzati	IP _N	n. stazioni realizzate

Gli indicatori di processo, nel monitoraggio del Piano, sono quindi funzionali a verificare e quantificare l'attuazione degli interventi/azioni di Piano.

A questo proposito si ritiene utile che nel RA vengano individuati anche indicatori di processo finalizzati al monitoraggio dell'attuazione delle misure di mitigazione/compensazione.

Monitoraggio Ambientale

Il monitoraggio ambientale, così come previsto dal Dlgs 152/06, ha la duplice finalità del controllo degli impatti ambientali significativi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati.

Come per il monitoraggio di avanzamento, anche il monitoraggio ambientale è *distinto in relazione ad un sistema complessivo (dato dall'attuazione dei diversi piani) e ad un sistema relativo agli interventi/azioni pianificati nelle singole annualità e, in tal senso, definibile come PdS specifico.*

Con riferimento alle diverse tipologie di monitoraggio previste nel RPA e rispetto al perseguimento delle finalità stabilite dalla normativa sulla VAS si ritiene significativa la componente del "monitoraggio ambientale complessivo", finalizzato ad analizzare e valutare gli effetti ambientali complessivamente indotti dall'attuazione degli interventi sulla RTN indipendentemente dall'annualità in cui sono proposti considerando in tal modo l'orizzonte temporale della pianificazione della RTN: *Terna S.p.A. predispone ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (Legge 11 settembre 2020, 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76).*

Il monitoraggio ambientale complessivo è effettuato attraverso gli indicatori di sostenibilità complessivi che rappresentano indicatori previsionali *che sono stimati indipendentemente dalla localizzazione geografica dei singoli interventi previsti dai PdS, in quanto risultano legati agli effetti complessivi di implementazione degli interventi stessi sulla RTN.*

Al fine della valutazione degli effetti cumulativi si ritiene opportuno che il monitoraggio ambientale complessivo preveda anche indicatori territoriali per misurare gli effetti ambientali di tutti gli interventi realizzati fino ad un dato momento indipendentemente dal PdS in cui sono proposti anche in relazione all'esigenza di monitorare eventuali effetti ambientali cumulativi riferiti ad interventi pianificati in annualità differenti. (cfr parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021).

Gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali riportati nel RPA sono riconducibili alla stima dell'interferenza tra aree di studio per ciascun intervento previsto e aree di interesse ambientale specifiche per ciascun tema ambientale trattato (es. aree di pregio per la biodiversità, aree boscate, aree naturali/seminaturali, reti ecologiche, aree agricole di pregio, aree di valore culturale/paesaggistico, aree a rischio paesaggistico, aree a pericolosità idrogeologica, aree a pericolosità antropica, aree occupate da tessuto edificato, aree idonee rispetto all'obiettivo di qualità di esposizione alle emissioni elettromagnetiche).

Nell'ambito del monitoraggio, il controllo degli impatti significativi sull'ambiente (art. 18 D.lgs 152/06) è condotto mediante indicatori c.d. di contributo che consentono di misurare la variazione dello stato ambientale riconducibile alle azioni del PdS.

In tal senso è auspicabile che detti indicatori monitorino non solo l'interferenza che, in quanto tale, determina una pressione su recettori ambientali ma, laddove la disponibilità di dati lo consenta, siano riferiti a caratteristiche qualitative (es qualità del comparto idrico, stato di conservazione di habitat e specie...).

Questa considerazione risulta in linea con quanto osservato da ARPA Campania che ritiene gli indicatori di monitoraggio non essere esaustivi per monitorare i possibili impatti significativi derivanti dalle azioni di Piano suggerendo indicatori idonei a *descrivere qualitativamente/quantitativamente gli effetti delle azioni del Piano sui sistemi ambientali e territoriali interessati.*

- per quanto concerne gli indicatori individuati per la stima degli effetti del singolo intervento o azione, in particolare in relazione all'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici, sono state fornite ulteriori indicazioni, ma tale aspetto necessita, come già evidenziato, ancora di un approfondimento nella definizione degli indicatori Ist19, Ist20 e Ist21, nonché degli indicatori da definire nell'ambito delle azioni di monitoraggio dell'attuazione del Piano di Sviluppo;

Indicatori basati sulla misura dell'interferenza areale con aree di interesse ambientale/paesaggistico appaiono idonei per l'analisi e stima degli effetti ambientali finalizzata alla valutazione e scelta degli interventi tra alternative ma meno efficaci per verificare/controllare gli effetti sulle risorse ambientali in termini di variazione dello stato di qualità ambientale dovuto a tali interferenze. Al riguardo si richiama quanto osservato da Regione Marche in merito agli indicatori di sostenibilità (Ist) “ *l'analisi effettuata (sui valori medi) (sezione 6.1.1.3 del RP) non consente di verificare l'insorgenza di eventuali criticità, non solo territoriali, ma anche rispetto all'efficacia della tipologia di indicatore nel catturare i potenziali effetti negativi o, di contro, il contributo delle azioni al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità*”.

Come già richiamato nel parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021, laddove possibile, sarebbe pertanto opportuno considerare indicatori di quantificazione dell'impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell'insieme degli interventi monitorati.

Con riferimento agli indicatori inerenti gli effetti sul patrimonio naturale si richiama quanto già espresso precedentemente nel testo per quanto riguarda le informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate.

L'interferenza con le aree agricole è monitorata con l'indicatore Ist05 – Tutela delle aree agricole di pregio che utilizza come tematismo le aree DOC e DOCG (cfr allegato IV).

In considerazione degli obiettivi “OAS6 - Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi” e “OAS21 - Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole”, sarebbe opportuno estendere l'analisi alle aree agricole ad alto valore naturale, vista la loro sensibilità per la conservazione di una particolare biodiversità strettamente connessa alla presenza di un habitat agricolo, e al suolo agricolo più in generale. (cfr parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021).

Campi elettromagnetici

Secondo quanto riportato nel paragrafo 6.2.5 del RPA in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, il Proponente individua fra le tematiche strategiche quella relativa alla “Popolazione e salute umana” a cui corrisponde un obiettivo generale di sostenibilità ambientale “ridurre i livelli di esposizione ai CEM” (OAg5). e l'obiettivo specifico OAs7 “Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche”.

Nell'Allegato IV del RPA si riporta la descrizione dell'indicatore Ist20 “Limitazione dell'esposizione ai CEM” e dell'indicatore Ist21 “Promozione distanza dall'edificato”.

Con riferimento all'indicatore Ist20 "Limitazione della esposizione ai CEM" si ritiene che esso non sia pienamente rappresentativo dell'effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni di esposizione ai CEM, in termini di numerosità della popolazione interessata.

Tra gli indicatori proposti nel RPA non è previsto un criterio per valutare la numerosità (e se possibile la consistenza/dimensione in termini di abitanti/frequentanti/utenti e di tempi di loro esposizione, - anche tramite stime parametriche) dei recettori sensibili di tipo residenziale/ricreativo (tra cui scuole, parchi gioco, abitazioni comprendenti quindi popolazione di adulti e bambini) presenti nelle aree urbanizzate, eventualmente interessati dalle ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli impianti in progetto. Nel rispetto del principio di precauzione, per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, sarebbe opportuno prevedere un indicatore che possa rappresentare anche il suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione interessata/esposta. Tale principio di precauzione è il principio ispiratore della Legge quadro 36/2001 che nell'ambito della tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio promuove l'innovazione tecnologica e le azioni volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili (cfr anche osservazioni *ATS della Brianza*, *ATS della Val Padana*).

In tale ambito e in linea quindi con i principi ispiratori della legge quadro 36/2001 e degli atti normativi di settore voluti dalla stessa legge quadro è necessario integrare il concetto di “limitazione della esposizione ai CEM” sviluppando un criterio per quantificare la ricaduta in termini di popolazione esposta ai livelli di campo elettrico e magnetico generati dalle azioni previste dal PdS. Queste azioni oltretutto sono in linea con l’obiettivo generale di sostenibilità ambientale OAG5 “ridurre i livelli di esposizione ai CEM” a cui si riferisce lo stesso Proponente nel paragrafo 6.2.5 del RPA.

In merito agli aspetti di esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico si segnalano le osservazioni formulate da ARPA Toscana.

Tutto quanto sopra espresso in relazione all’esposizione ai CEM dovrebbe essere tenuto in considerazione con riferimento a quanto riportato a pag. 58 del RPA: *in merito alla richiesta inerente all’aggiornamento degli indicatori per il monitoraggio della tematica CEM, è in corso un confronto nell’ambito tavolo VAS (MiTE-Terna-MiC) al fine di implementare e condividere un indicatore tale da poter essere stimato per i nuovi progetti in autorizzazione o in realizzazione. Pertanto, a valle della condivisione, sarà possibile riportare tale indicatore nel prossimo Rapporto di Monitoraggio, in riferimento all’obiettivo OAS7, a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.*

Nello specifico delle descrizioni degli indicatori Ist20 e Ist21 si ritiene necessario per l’indicatore Ist20 sia esplicitata la definizione della superficie S_{CEM} , che oltre a valutare gli edifici esistenti deve tener conto - per coerenza con le finalità dell’indicatore stesso - delle aree edificabili. Risulta necessario chiarire anche le criticità (già sopra richiamate nella presente relazione) della definizione di $S_{indagine}$ legate all’ampiezza della fascia di rispetto (DPA) variabile in funzione delle possibili tensioni e con possibili estensioni superiore ai 60 metri. Riguardo l’indicatore Ist21 si ritiene necessario che sia chiarita la definizione della lunghezza L e ne sia valutata una definizione più articolata che tenga conto della distanza dell’edificio dall’infrastruttura.

Fonti informative e base dati per il monitoraggio ambientale

Con riferimento ai dati utilizzati per il monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione degli interventi si riporta quanto già osservato nel già citato parere motivato CTVA n. 139/21 del 05/08/2021:

“Il monitoraggio degli effetti ambientali in fase attuativa del PdS, e quindi realizzativa degli interventi, avviene ad una scala di analisi di maggior dettaglio rispetto a quella di stima degli effetti operata in sede di pianificazione.

In sede di monitoraggio, essendo per tale fase chiaramente definite le caratteristiche degli interventi, la loro localizzazione e le risorse ambientali interessate, le basi informative utilizzate per popolare gli indicatori dovrebbero riferirsi a dati acquisiti a scale di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzate nel corso della pianificazione degli interventi. La base informativa a supporto del popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrebbe pertanto considerare anche le basi dati di livello regionale alcune delle quali suggerite nell’ambito delle osservazioni pervenute dai SCA.

A titolo esemplificativo, con riferimento all’utilizzo come base dati informativa per il popolamento di diversi indicatori di sostenibilità territoriale il “Corine Land Cover”, si evidenzia che tale strato informativo, pur presentando un’ottima risoluzione tematica, con un sistema di classificazione gerarchico con 44 classi su tre livelli (in Italia con alcuni approfondimenti al quarto livello) e garantendo un quadro europeo e nazionale completo, omogeneo e con una serie temporale che assicura quasi trent’anni di informazioni (1990, 2000, 2006, 2012, 2018), presenta limiti in termini di

risoluzione spaziale (scala nominale pari a 1:100.000, Minimum Mapping Unit (MMU) pari a 25 ettari per le classi di copertura e pari a 5 ettari per i cambiamenti di classe tra una rilevazione e la successiva). Per le finalità di monitoraggio, si suggeriscono fonti informative con maggior risoluzione spaziale, quali ad esempio quelle utilizzate per la realizzazione della carta nazionale di copertura del suolo (10 metri di risoluzione spaziale) disponibile sul sito www.isprambiente.gov.it per la cui realizzazione si è fatto riferimento ai dati offerti dalla Carta nazionale del consumo di suolo, ai dati CLC e agli High Resolution Layers (HRL).

La carta di copertura del suolo sarà aggiornata in futuro con elevata frequenza (annuale) e sarà caratterizzata da un'alta risoluzione spaziale rappresentando in tal senso un riferimento nazionale per la conduzione di analisi sullo stato del territorio e del paesaggio e per lo studio di processi naturali e antropogenici. In particolare, è prevista la mappatura delle seguenti classi di copertura: superfici artificiali, superfici non vegetate naturali, alberi di latifoglie, alberi di conifere, vegetazione erbacea permanente, vegetazione erbacea periodica, superfici idriche liquide, superfici idriche solide. (cfr ISPRA, Territorio Processi e trasformazioni in Italia - Rapporti 296/2018).”

CONSIDERATO e VALUTATO che

in relazione alle modalità con le quale sono stati recepiti gli esiti delle fasi di consultazione delle VAS per le precedenti annualità 2019 e 2020 e di cui il Proponente dà conto nel RPA del PS 2021

- Il proponente (§ 3.4.1 Gli esiti delle consultazioni art. 13 co.1 D.Lgs. 152/06 del RPA 2021) ha dato riscontro del recepimento delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni di cui al parere n. 139/21 del 5 agosto 2021 della CTVA VIA-VAS, e del MiC di cui al parere prot. 39187-P del 22 novembre 2021, in merito al RA dei precedenti PdS 2019 e 2020 (Decreto n. 14 del 17 gennaio 2022) di cui di seguito si riportano le principali osservazioni/indicazioni:
 - Esiti del monitoraggio:
 - È richiesto che il PdS e il relativo RA siano integrati “con gli esiti del monitoraggio relativo agli interventi previsti nei piani precedenti, evidenziando l’implementazione degli obiettivi di sostenibilità ambientali impostati in sede di VAS, il conseguimento dei risultati, o delle criticità emerse anche rispetto ai risultati ottenuti nell’attuazione del Piano di Sviluppo rispetto al processo di decarbonizzazione che Terna intende promuovere”.
 - Il proponente afferma che, a partire dal RPA2021, “è stata implementata un’apposita sezione (cfr. par. 6.1), finalizzata a dar conto dello stato di attuazione del Piani precedenti e dello stato di perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali stabiliti, sulla base dati aggiornati riportati nei Rapporti di monitoraggio che periodicamente il Proponente rilascia e notifica all’Autorità competente. In particolare, al par. 6.1.2, sono riportati gli esiti ottenuti rispetto al processo di decarbonizzazione.”
 - Tale sezione include la sintesi degli esiti del monitoraggio VAS in cui vengono riportati in maniera esaustiva i principali risultati ottenuti nell’ambito del monitoraggio VAS, relativo ai PdS approvati, contenuti del terzo Rapporto di Monitoraggio aggiornato al 31 dicembre 2019. Si segnala che il link indicato nel testo per la consultazione di tale rapporto di monitoraggio (<https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/valutazioneambientalestrategicadelpianodisviluppo.aspx>) non risulta associato a nessuna pagina web (Errore 404) e non risulta pertanto consultabile.

- Nella medesima sezione sono riportati:
 1. il monitoraggio di avanzamento, inteso come l'evoluzione nel tempo dell'attuazione dei PdS, corredato da un'analisi degli indicatori di avanzamento (I_{AV}) dalla quale emerge che l'avanzamento maggiore riscontrato è quello relativo alle azioni ultimate;
 2. il monitoraggio di processo, corredato dagli indicatori di processo (IP) funzionali a verificare e quantificare l'attuazione degli interventi/azioni di Piano e da cui emerge che le funzionalizzazioni e le realizzazioni in cavo prevalgono sulle nuove realizzazioni di elettrodotti in aereo.
 3. il monitoraggio ambientale, corredato dagli indicatori di sostenibilità complessivi (I_c). Essendo tali indicatori solo relativi a tematiche ambientali o tecniche (emissioni gas climalteranti, rimozione vincoli di produzione da fonti rinnovabili, riduzione energia non fornita) si ritiene che – per poter essere classificati come indicatori di sostenibilità – questi debbano essere integrati con aspetti sociali e di benessere equo e sostenibile, considerando ad esempio il set di indicatori di sostenibilità ICE (Indicatori Comuni Europei) e gli indicatori BES (https://www.istat.it/it/files//2018/04/Raccordo_BES_SDGs_Feb_22.pdf) tra cui: soddisfazione dei cittadini con riferimento al contesto locale, uso sostenibile del territorio, impronta ecologica, inquinamento acustico (ed elettromagnetico), salute, sicurezza.
 4. I risultati ottenuti rispetto al processo di decarbonizzazione, gli interventi per la decarbonizzazione ed i benefici per il sistema in riferimento alla riduzione delle emissioni di CO_2 , stimate al massimo pari a massimo di circa 5,6 milioni di tonnellate all'anno 2030 nello scenario NTIT, e all'incremento dell'adeguatezza del sistema.
- Coerenza esterna:
 - È richiesto di “[...] integrare anche con i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette (Piano Parco, Piano Riserve etc.) e il Programma di Sviluppo Rurale; [...] Aggiornare la Strategia Europea per la Biodiversità 2020 con la COM (2020)380 Strategia europea per la Biodiversità al 2030 (maggio 2020)”.
 - Il proponente afferma che, per quanto concerne le integrazioni richieste, così come già indicato nella metodologia del RPA2021 (cfr. par. 3.3.1.2), “si rimanda all’Allegato I - La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti e all’Allegato II - Le verifiche di coerenza. Si rimanda al par. 7.2 della presente relazione per la sintesi dei risultati nell’analisi preliminare della coerenza esterna. Si evidenzia inoltre che sono state considerate per la verifica di coerenza esterna anche le Convenzioni ritenute pertinenti nell’ambito VAS dei PdS indicate nel parere MiC prot. n. 39187-P del 22 novembre 2021, facente parte integrante, come allegato, del parere motivato VAS dei PdS 2019 e 2020.”
 - Il paragrafo 7.2 del RPA2021 include un’analisi della coerenza esterna generale e specifica del settore energia e del settore ambiente evidenziando in particolare, a livello locale, la correlazione tra i PEAR ed il PdS ed i piani vigenti in materia ambientale tra cui – come richiesto - Piani di gestione Siti RN 2000, aree naturali protette e piani di gestione dei siti UNESCO. In particolare, per quanto riguarda i Siti della Rete Natura 2000 sono stati considerati oltre ai Piani di Gestione esistenti, anche - laddove esistenti - le Misure di Conservazione (per SIC e/o ZPS) Generali e/o Specifiche regionali: attraverso tale verifica è emersa una sostanziale e diffusa coerenza con gli obiettivi ambientali specifici della tematica

strategica “Biodiversità, flora e fauna” del PdS. Anche per quanto riguarda le Aree naturali protette sono stati considerati oltre i relativi piani approvati esistenti: attraverso tale verifica è emersa una sostanziale e diffusa coerenza con gli obiettivi ambientali specifici della tematica strategica “Biodiversità, flora e fauna” del PdS.

- L’Allegato I – La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti” e l’Allegato II – riportano correttamente le verifiche di coerenza esterna generale ambientale con il Programma di sviluppo rurale nazionale (Programma di sviluppo rurale nazionale v.11, approvato con Decisione della Commissione C (2021)6136 del 16 agosto 2021) e la Strategia europea per la Biodiversità al 2030 (COM(2020)380 Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 "Ripartire la natura nella nostra vita").
- Coerenza interna:
 - È richiesto di “integrare l’analisi di Coerenza Interna evidenziando la coerenza delle azioni/interventi nel soddisfare i fabbisogni/priorità ambientali e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti”.
 - Il proponente afferma che, per quanto concerne le integrazioni richieste, così come già indicato nella metodologia del RPA2021 (cfr. par. 3.3.1.1), “si rimanda all’ Allegato II - Le verifiche di coerenza. Si rimanda al par. 7.1 della presente relazione per la sintesi dei risultati nell’analisi preliminare della coerenza interna.”
 - Nel paragrafo 7.1 in riferimento alla coerenza interna, è riportato il rapporto tra obiettivi e azioni gestionali ed il rapporto tra obiettivi e azioni operative.
 - Le azioni gestionali previste sono: Comunicazione con i gestori delle reti interoperanti con la RTN, Rispondere alle necessità di modifica dell’ambito della RTN, Attività di coordinamento tra Transmission System Operators (TSO) in ambito internazionale, Coinvolgimento degli utenti della rete, Logiche smart per una migliore previsione, controllo e generazione distribuita. L’analisi delle azioni gestionali è riportata solo in maniera qualitativa, senza una effettiva valutazione del rapporto con gli obiettivi specifici, come invece effettuato per gli obiettivi tecnici – funzionali specifici. Si ritiene che l’analisi di coerenza interna per le azioni gestionali debba essere correlata in maniera più specifica con gli obiettivi e le azioni.
- Aree di studio:
 - È richiesto di “includere nell’area di contesto entro la quale vengono valutati gli effetti nel caso delle opere lineari terrestri anche le eventuali aree a mare; analogamente in caso di cavi marine le eventuali aree terrestri interessate”.
 - Il proponente afferma che, nell’ambito della metodologia del RPA2021 (cfr. par. 3.3.3),” è stata meglio illustrata la casistica di cui alla richiesta in esame.”
 - Il paragrafo 3.3.3 Caratterizzazione preliminare ambientale descrive come è stata meglio illustrata la casistica di cui all’osservazione ed in particolare:
 - in merito al primo dei due casi indicati dalla richiesta, ovvero valutare le aree a mare nel caso di opere terrestri, è riportato un esempio al fine di illustrare le motivazioni che hanno portato, nella metodologia condivisa, alla esclusione di tale analisi.

In merito al secondo caso indicato dalla richiesta, inerente la realizzazione di cavi marini, è chiarito che

assieme a tali opere è sempre prevista la realizzazione di opere a terra, che vengono sempre considerate nell'analisi ambientale suddivisa in due distinte trattazioni: la realizzazione del collegamento a terrestre; la realizzazione del collegamento marino; per ognuna delle quali è delimitata l'opportuna area di studio.

- Indicazioni sulle misure mitigazioni per le successive fasi di progettazione/attuazione interventi:
 - È richiesto di “Integrare il RA con specifico paragrafo per indicazioni/orientamenti per la successiva fase di progettazione/attuazione degli interventi nonché con eventuali azioni di mitigazione per eliminare e/o mitigare gli effetti ambientali negativi stimati, sia in ambiente marino che terrestre. Dovranno inoltre essere individuate le misure previste per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatti degli uccelli, degli elettrodotti e delle linee aeree di nuova realizzazione e/o in ristrutturazione”.
 - Il proponente afferma che, “come per il RA dei piani precedenti, anche per il PdS 2021 è previsto una sezione nel quale sono fornite indicazioni sulle principali strategie di miglioramento da attuare, al fine di contenere e/o mitigare il potenziale effetto atteso. Si evidenzia che tali indicazioni sono sinteticamente anticipate anche nel presente RPA (cfr. par. 8.4).”
 - Nel paragrafo citato sono descritte in maniera qualitativa generiche strategie di miglioramento, rimandando alla fase di VIA ed alla fase esecutiva ulteriori misure di mitigazione e riequilibrio eventualmente da adottare. Si ritiene che tale paragrafo possa essere migliorato e divenire uno strumento operativo, strutturandolo in maniera schematica indicando, per ogni tipologia di opera e per ogni componente ambientale le misure mitigative generiche previste, separatamente per le opere a terra ed a mare. Tale schema potrà agevolare l'opportuno affinamento in fase di VIA ed in fase progettuale che potrà quindi focalizzarsi sulla contestualizzazione localizzativa dell'opera specifica. Non risultano invece individuate in maniera esaustiva le misure previste per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatti degli uccelli, degli elettrodotti e delle linee aeree di nuova realizzazione e/o in ristrutturazione
- Definizione interventi/Azioni:
 - Con riferimento alla Componente Popolazione, Salute e Inquinamento elettromagnetico, è richiesto di “[...] operare una elencazione di maggior dettaglio degli interventi, indicando le varie azioni previste, allo scopo di comprenderne meglio le caratteristiche e di individuarne i relativi effetti. Terna, nei documenti di Piano, indica le misure fisiche-materiali-operative con il termine generico di “interventi”, ciascuno dei quali è identificato da un codice che non agevola l'azione di analisi, in quanto tali interventi prevedono un insieme di azioni, spesso anche di tipologia diversa, di difficile individuazione e comprensione”.
 - Il proponente afferma che, al fine di rispondere alla richiesta ha “proceduto a meglio dettagliare la correlazione tra interventi ed azioni del PdS, per la quale si rimanda al par. 6.2.6.”
 - Il paragrafo citato esplicita con dettaglio la correlazione tra interventi ed azioni previste nel PdS 2021 (Tabelle 6-12 e 6-13).
 - In merito alla richiesta inerente l'aggiornamento degli indicatori per il monitoraggio della tematica CEM, il proponente afferma che “è in corso un confronto nell'ambito del tavolo VAS (MiTE-Terna-MiC) al fine di implementare e condividere un indicatore tale da poter essere stimato per i nuovi progetti in autorizzazione o in realizzazione. Pertanto, a valle della condivisione, sarà possibile riportare tale indicatore nel prossimo Rapporto di Monitoraggio,

in riferimento all'obiettivo OAS7, a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.”

- **Non si è trovato riscontro o un riscontro parziale alle seguenti osservazioni per cui il proponente non esplicita alcun recepimento:**

- “Specificare la modalità di selezione delle aree interessate da effetti cumulativi verificando se tali effetti siano stati valutati includendo nella stima la presenza delle molteplici linee elettriche già presenti nelle aree di studio ai fini della valutazione dell'effetto cumulato sui sistemi naturali e le aree agricole di pregio, eventualmente interferiti che deve essere integrato qualora non fosse stato in tal senso misurato”. Nelle indicazioni metodologiche per il successivo RA 2021 (par. 3.4), il proponente afferma che saranno formulate considerazioni sui potenziali effetti cumulativi. Nel paragrafo 3.4.5 Considerazioni sui potenziali effetti cumulativi, il proponente descrive la metodologia impiegata che prevede di “cumulare” gli effetti eseguendo un confronto tra tutti i risultati ottenuti per ciascun indicatore calcolato, mantenendo tutte le informazioni relative a ciascuna area di ciascuna azione operativa e traendone le opportune conclusioni.

Il recepimento si ritiene comunque esaustivo.

- “Con riferimento al Sistema di Monitoraggio, si dovrà prevedere laddove possibile:
 - indicatori di quantificazione dell'impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell'insieme degli interventi monitorati;
 - indicatori di sostenibilità complessivi, utilizzati nel monitoraggio ambientale complessivo, dovrebbero monitorare gli effetti di interventi in realizzazione o già realizzati sul territorio;
 - in relazione anche all'esigenza di monitorare eventuali effetti ambientali cumulativi riferiti ad interventi pianificati in annualità differenti, prevedere anche il monitoraggio ambientale complessivo degli effetti c.d. “territorializzabili”, aggregando gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali (indicatori di contributo) riferiti a ciascuna annualità del PdS per avere una misura degli effetti ambientali di tutti gli interventi realizzati fino ad un dato momento indipendentemente dal PdS in cui sono proposti.”

Tali indicatori risultano individuati.

- “Con riferimento alla Valutazione di Incidenza (VIncA), integrare la VIncA con l'indicazione esplicita delle tipologie di interferenze e di effetti potenziali riscontrate rispetto ai siti Rete 2000 ricadenti nelle singole aree di studio afferenti le azioni/interventi relativi ai due PdS 2019 e 2020 e analizzate, nel testo elaborato, a livello di “Corrispondenze” con gli obiettivi di conservazioni esaminati.” Nelle indicazioni metodologiche per il successivo RA 2021 (par. 3.4), il proponente afferma che al fine di rispondere a quanto richiesto dalla normativa in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA), nel Rapporto ambientale sarà effettuata la valutazione delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Nel paragrafo 3.4.6 Criteri generali per la VIncA, il proponente afferma che, allo scopo di effettuare una corretta integrazione della VIncA nell'ambito della procedura VAS del PdS in oggetto, si seguiranno le indicazioni fornite dal “VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti”, a cura del MATTM, in seguito alle attività del Tavolo VAS Stato/Regioni/Province Autonome in particolare per quanto concerne la scelta del criterio più

adatto da applicare tra quelli proposti, ovvero: “In conclusione, pur essendo adatto qualsiasi criterio, purché sia non arbitrario, il criterio di raggruppamento più idoneo tra quelli proposti, risulta essere il primo, che può adottarsi, a seconda dei casi o della scala, anche affiancandolo con gli altri criteri”.

Per tale aspetto si raccomanda il riferimento corretto ai Criteri generali per la VincA di dette Linee Guida integrati con altri opportuni criteri i quali dovranno garantire un primo livello di valutazione delle macro-tipologie di impatto/interferenze utili ad orientare le successive fasi valutative, sito specifiche e ‘individuazione di criteri di mitigazione e attuativi di primo inquadramento.

VALUTATE le osservazioni espresse ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 di cui si riporta, di seguito, una sintesi dei principali argomenti trattati e per le quali si evidenzia che:

- alcune osservazioni sono state evidenziati rimandi ad osservazioni identiche per il RPA riferito alle precedenti annualità e agli esiti delle diverse fasi di consultazione dei Processi di VAS svolti per i PDS 2019-2020;
- nel testo e nelle osservazioni conclusive del presente parere, sono stati fatti espliciti riferimenti, in alcuni casi, ad alcune delle osservazioni prodotte e trasmesse dagli SCA, altre benché non esplicitate, si intendono condivise e in linea con quanto contenuto nel testo del presente parere e alle stesse viene rimandato il Proponente per una lettura attenta e accoglimento nella fase di redazione del Rapporto Ambientale;
- in particolare i principali ambiti di attenzione oggetto delle osservazioni presentate hanno riguardato:
 - La necessità di integrare e aggiornare il quadro di riferimento per l’analisi delle coerenze esterne (strumenti di pianificazione e quadro della sostenibilità);
 - Aspetti inerenti il Monitoraggio VAS a partire dagli esiti dell’attuazione degli interventi dei precedenti PdS;
 - Indicazioni circa l’analisi della componente Paesaggio e Beni Culturali anche al fine del miglioramento dell’inserimento paesaggistico delle opere e dell’individuazione di azioni di mitigazione degli effetti delle azioni sulla componente;
 - Verifica dell’esaustività degli Indicatori di sostenibilità, anche a livello territoriale, nel rappresentare gli effetti potenziali sulle diverse componenti ambientali e territoriali;
 - Approfondimenti dell’analisi delle componenti ambientali interessate dal PdS ed integrazione delle componenti/tematiche individuate;
 - Richieste di approfondimento valutativo da svolgere in fase di rapporto Ambientale in tema di campi elettromagnetici a bassa frequenza;
 - Alternative;
 - Valutazione d’incidenza.

CONSIDERATO che, le risultanze dell'istruttoria, hanno evidenziato la necessità, in particolare, di sviluppare e integrare, in sede di redazione del Rapporto Ambientale, gli aspetti di seguito individuati e oggetto di specifiche osservazioni nel seguito del presente parere:

PREMESSO che:

- E' in corso l'attività di confronto tra Autorità Competente, l'Autorità concertante e il Proponente nell'ambito del Tavolo Tecnico VAS che vede, per aspetti specifici il coinvolgimento tecnico della CTVA;
- Finalità di detto tavolo è quello del miglioramento dell'integrazione ambientale dei Piani di Sviluppo della Rete Elettrica Nazionale di Terna e dei processi di valutazione ambientale per essi attivati a livello di Piano e di singolo Progetto nonché della fase attuativa attraverso il Monitoraggio Ambientale VAS nonché di condividere le modalità di dare riscontro alle criticità e problematiche di carattere ambientale connesse alla pianificazione valutazione e attuazione dei piani stessi;
- Quanto condiviso nell'ambito del tavolo di confronto tra autorità Competente e Proponente circa gli approfondimenti e le modalità di svolgimento delle attività di pianificazione e di valutazione si è inteso avviate già in fase di elaborazione del Piano di Sviluppo 2021 e del relativo Rapporto ambientale trovando poi evoluzione e sviluppo nelle successive annualità allineando e integrando la fase di pianificazione a quella di valutazione ambientale strategica;
- le osservazioni di seguito riportate, hanno il fine di orientare e migliorare l'efficacia del processo di VAS dando indicazioni per l'elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della sua esaustività e del migliore inserimento ambientale del Piano stesso. La VAS ha infatti, tra le sue finalità, quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 152/06

formula le seguenti Osservazioni

il Rapporto Ambientale del Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2021 dovrà contenere /dovrà essere sviluppato secondo le seguenti indicazioni

➤ **ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA**

- Integrare la valutazione di coerenza esterna rispetto agli strumenti di pianificazione individuati secondo le indicazioni fornite in fase di consultazione e in parte richiamati nel presente parere con particolare riferimento al livello nazionale e a quello interregionale e subregionale nonché quanto evidenziato in relazione alle principali Direttive europee in materia ambientale e oggetto di osservazioni e raccomandazioni presentate dagli SCA.

In particolare:

- Rispetto alla pianificazione di livello nazionale del settore Ambiente, si suggerisce di integrare nell'ambito della redazione del successivo RA la pianificazione di settore verificando la presenza di aggiornamenti/modifiche normative e pianificatorie eventualmente intercorse (ad esempio i Piani di Gestione dello Spazio Marittimo).
- In riferimento alla disamina delle politiche e normative in tema di Biodiversità, flora e fauna si suggeriscono le seguenti integrazioni tematiche:
 - Regolamento CE 1143/2014 sulle specie esotiche
 - Strategia UE per le foreste per il 2030
 - Strategia per il suolo al 2030
- Ai fini della verifica della coerenza riportata all'allegato II del RPA con la pianificazione a livello interregionale e sub-regionale:
 - il Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, della cui adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022,
 - il Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti;
 - i Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico – PAI, attualmente vigenti sul territorio della Toscana;

- il Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, della cui adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022;
 - il Piano di Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015.
- Si raccomanda inoltre di integrare /modificare per tale ambito quanto osservato per la pianificazione delle singole realtà territoriali così come presentate in sede di consultazione del RPA.

➤ **Completare il quadro di riferimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità di cui alla Tabella di pagina 128 del RPA:**

- relativamente alle componenti biodiversità, flora e fauna in relazione all'obiettivo OAS4 (Garantire la stabilità delle funzioni ecosistemiche naturali, evitando alterazioni della biodiversità e la perdita di connettività naturale tra gli habitat). nell'ambito della definizione degli interventi dovrebbe essere posta attenzione a:
 - la tutela e la conservazione della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, senza d'altra parte trascurare le aree aperte nei contesti in forte dinamica di abbandono e ricolonizzazione forestale;
 - la connettività ecologica ponendo particolare attenzione alle aree ecologicamente connesse alle dinamiche fluviali, ai boschi esistenti e potenziali, alle aree caratterizzate dalla presenza di habitat d'interesse comunitario e prioritario.
- In relazione all'OAS6 (Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi)
 - prevedere la tutela e la riqualificazione delle aree agricole e pastorali ricordando che nel caso in cui le azioni del Pds interferissero con i sistemi agricoli, il Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 prevede la realizzazione e/o il mantenimento di fasce tampone lungo i corpi idrici superficiali, quali torrenti, fiumi e canali che caratterizzano i sistemi agricoli.
- Inoltre si raccomanda, richiamando quanto considerato e valutato nel testo l'opportunità, al fine della piena efficacia della verifica della coerenza esterna, che venga resa con evidenza la relazione tra gli obiettivi propri del PDS con gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti (obiettivi sui quali il Piano comporta effetti) anche nell'ottica di far emergere potenziali incoerenze che possono essere oggetto di approfondimenti e di indicazioni di orientamento per gestire e fronteggiare le criticità nello svolgimento delle varie fasi di sviluppo del Rapporto Ambientale.

Nel Piano di sviluppo di tutta la rete elettrica, per ciascun elettrodotto e relativamente alle nuove opere da realizzare, è indicato il corridoio di fattibilità emerso dall'applicazione del metodo ERPA, che è sottoposto a successivo affinamento e modifiche in fase di progettazione di dettaglio e di consultazione pubblica a livello locale.

Nell'ambito del Piano di sviluppo ed in sede di VAS, la notevole ampiezza dei corridoi di fattibilità non consente una analisi significativa sulle popolazioni esposte o anche di macroarea, anche perché lo stesso Piano è esteso ad una parte del territorio nazionale alquanto estesa, in area troppo vasta per poter discriminare eventuali effetti sulla salute ascrivibili agli elettrodotti.

Il rispetto dei valori limite per le differenti componenti ambientali è invece più efficientemente valutato in fase di progettazione del singolo intervento e gli eventuali impatti sanitari sono valutati in sede di VIA. In ambito di VIA, per i campi elettromagnetici ad esempio, il rispetto dei limiti normativi e l'assenza di ricettori umani all'interno della "Distanza di Prima Approssimazione" avviene verificando puntualmente, anche attraverso condizioni ambientali introdotte per il Piano di Monitoraggio in fase di esercizio, che non ci siano situazioni che possono creare rischi per la salute, ovvero presenza di edifici all'interno della "Distanza di Prima Approssimazione", ed in definitiva l'assenza di esposizione in relazione agli obiettivi di qualità, così come disposto dalla legge 36/2001.

In questa fase di VAS è eventualmente possibile la sola analisi dell'incidenza delle malattie potenzialmente ascrivibili alla presenza di elettrodotti ed impianti elettrici su scala nazionale, in quanto il piano di sviluppo è a livello nazionale, e valutare eventualmente se ci sono maggiori incidenze rispetto ad altri Paesi Europei con un minor sviluppo della rete elettrica installata.

➤ **AMBITO DI ANALISI E INQUADRAMENTO AMBIENTALE**

- In relazione alla componente Biodiversità, Flora e Fauna si raccomanda di:
 - utilizzare Formulare Standard aggiornati ed i dati e le informazioni ricavate del Rapporto ex art.17 Direttiva Habitat e del Rapporto ex art.12 Direttiva Uccelli con particolare riferimento alle specie di fauna e flora presenti in Allegato II della Direttiva Habitat e delle specie di uccelli presenti in allegato I della Direttiva Uccelli al fine della caratterizzazione degli habitat e della componente faunistica e vegetazionale;
 - individuare le tipologie di habitat interessate, il loro valore ecologico, la superficie sottratta, la connettività ecologica, la struttura di comunità, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche.
- In riferimento alla caratterizzazione dello stato attuale della componente Biodiversità, sarebbe opportuno considerare anche l'agrobiodiversità, sia all'interno che al di fuori della Rete Natura 2000 e dei siti protetti. Si evidenzia, a proposito, che dovranno essere prese in considerazione oltre alle aree di valore ambientale e alle aree agricole di pregio ed i territori con produzioni agricole di qualità e tipicità come previsto dal D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. (All.VI) anche le aree agricole coltivate secondo il metodo dell'agricoltura biologica e biodinamica nonché le aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN).
- In linea generale al fine di meglio dettagliare e approfondire le caratteristiche ambientali e territoriali delle aree potenzialmente interessate dagli interventi si raccomanda di integrare le analisi ambientali con fonti/strati informativi e cartografici segnalati dai SCA così da individuare e considerare le criticità e vulnerabilità ambientali delle aree nell'ambito della definizione delle azioni di piano.
- In relazione all'inquadramento ambientale per l'esposizione ai CEM della popolazione, risulta opportuno pervenire ad indicazioni circa la consistenza della numerosità in termini di edifici potenzialmente esposti collocati in adiacenza ai tracciati degli elettrodotti e di popolazione potenzialmente coinvolta, desumibile anche attraverso considerazioni volumetriche degli stessi edifici, e per monitorare l'eventuale crescita della numerosità dei ricettori ed il rispetto della limitazione all'edificazione all'interno delle "Distanze di Prima Approssimazione" o alla

realizzazione di ambienti o attività che possano comportare permanenze di persone per più di quattro ore giornaliere.

- Inoltre, è importante verificare se in relazione alle aree di studio individuate, in particolare per le azioni di demolizione, sia sufficiente una larghezza di 60 metri per lato prevista, in particolare considerando l'ampiezza della fascia di rispetto degli elettrodotti, prevista dalla legge 36/01. Un adeguamento dell'area di studio dovrebbe essere preso in considerazione se la fascia di rispetto dell'elettrodotto (DPA) risultasse di ampiezza maggiore rispetto ai 60 metri previsti dell'area di studio. È opportuno anche esplicitare i criteri che hanno portato alla scelta dell'ampiezza dell'area di studio. (pag 45 e 46 del RPA).

➤ **EFFETTI AMBIENTALI E ALTERNATIVE**

- Si osserva che le possibili alternative individuate potrebbero essere rappresentate da diverse configurazioni di azioni della stessa tipologia ad esempio ipotesi alternative di azioni di funzionalizzazione e/o di demolizione e/o di infrastrutturazione, si suggerisce pertanto di considerare anche possibili schemi di rete alternativi riguardanti le stesse tipologie di azioni. Ad ogni modo tale individuazione e analisi delle alternative dovrebbe essere adeguatamente descritta e rappresentare un processo trasparente e ripercorribile.

➤ **RECEPIMENTO DEGLI ESITI DELLE PRECEDENTI FASI VALUTATIVE DEL PDS 2019-2020**

- Per tale aspetto si fa riferimento a quanto osservato e alle indicazioni fornite nel testo del presente parere e si raccomanda di sviluppare nell'elaborazione del Rapporto Ambientale quanto riscontrato in merito al parziale riscontro degli esiti dei precedenti pareri. In particolare relativamente a:

Esiti del monitoraggio:

- Come evidenziato nel testo del parere per tale sezione verificare la correttezza del link indicato nel testo per la consultazione di tale rapporto di monitoraggio (<https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/valutazioneambientalestrategicadelpianodisviluppo.aspx>) non risulta associato a nessuna pagina web (Errore 404) e non risulta pertanto consultabile;
- Per gli aspetti inerenti il monitoraggio ambientale, corredato dagli indicatori di sostenibilità complessivi (Ic), essendo tali indicatori solo relativi a tematiche ambientali o tecniche (emissioni gas climalteranti, rimozione vincoli di produzione da fonti rinnovabili, riduzione energia non fornita) si ritiene che – per poter essere classificati come indicatori di sostenibilità – questi debbano essere integrati con aspetti sociali e di benessere equo e sostenibile, considerando ad esempio il set di indicatori di sostenibilità ICE (Indicatori Comuni Europei) e gli indicatori BES (https://www.istat.it/it/files//2018/04/Raccordo_BES_SDGs_Feb_22.pdf) tra cui: soddisfazione dei cittadini con riferimento al contesto locale, uso sostenibile del territorio, impronta ecologica, inquinamento acustico (ed elettromagnetico), salute, sicurezza. Si chiede di completare il recepimento di tale aspetto nell'elaborazione del Rapporto Ambientale.

Indicazioni sulle misure mitigazioni per le successive fasi di progettazione/attuazione interventi:

- Nel paragrafo 8.4 del Rapporto Ambientale Preliminare, sono descritte in maniera qualitativa generiche strategie di miglioramento, rimandando alla fase di VIA ed alla fase esecutiva ulteriori misure di mitigazione e riequilibrio eventualmente da adottare. Si ritiene che tale paragrafo possa essere migliorato e divenire uno strumento operativo, strutturandolo in maniera schematica indicando, per ogni tipologia di opera e per ogni componente ambientale le misure

mitigative generiche previste, separatamente per le opere a terra ed a mare. Tale schema potrà agevolare l'opportuno affinamento in fase di VIA ed in fase progettuale che potrà quindi focalizzarsi sulla contestualizzazione localizzativa dell'opera specifica. Non risultano invece individuate in maniera esaustiva le misure previste per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatti degli uccelli, degli elettrodotti e delle linee aeree di nuova realizzazione e/o in ristrutturazione

Si ritiene, inoltre, opportuno che nel Rapporto Ambientale, nel caso di interventi per i quali non si riesca a raggiungere il grado di soddisfacimento target di taluni indicatori, vengano approfonditi i requisiti progettuali e le opportune misure di mitigazione da adottare, atti a contenere i potenziali effetti sull'ambiente:

- al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- garantire non solo una migliore funzionalità della rete, ma anche un minor impatto paesaggistico della stessa, in particolare nel caso di nuovi tracciati su cavo aereo.
- al fine di favorire la ricostruzione di un assetto vegetazionale coerente rispetto al contesto in cui l'area si inserisce, utilizzando specie vegetali autoctone ed ecologicamente idonee al sito.

Coerenza interna:

- Per quanto richiesto in tale ambito si raccomanda che in merito alle azioni gestionali previste (Comunicazione con i gestori delle reti interoperanti con la RTN, Rispondere alle necessità di modifica dell'ambito della RTN, Attività di coordinamento tra Transmission System Operators (TSO) in ambito internazionale, Coinvolgimento degli utenti della rete, Logiche smart per una migliore previsione, controllo e generazione distribuita), l'analisi delle azioni gestionali in sede di svolgimento del Rapporto Ambientale dovrà essere approfondita con un'effettiva valutazione del rapporto con gli obiettivi specifici, come effettuato per gli obiettivi tecnici – funzionali specifici, correlando in maniera più specifica la relazione tra gli obiettivi e le azioni.

➤ **VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

- In riferimento all'ultimo passaggio della metodologia sintetizzata nel RPA (paragrafo 3.4.6) secondo cui sarà possibile determinare il livello di possibile interferenza che l'azione potrebbe potenzialmente generare su ciascuna macrocategoria di habitat indagata si raccomanda di esplicitare la tipologia di interferenza e i potenziali effetti in relazione allo stato di conservazione e alla sensibilità degli habitat e delle specie interessate e individuare le misure di mitigazione in considerazione del livello di analisi che possano anticipare e indirizzare il livello progettuale e di valutazione appropriata in ambito VIA legando e dando continuità alle diverse fasi di pianificazione/progettazione e di Valutazione Ambientale (cfr parere CTVA n. 139/21 del 05/08/2021 pag. 42).

➤ **MONITORAGGIO**

- Rispetto alla metodologia individuata per il Monitoraggio del Piano, si raccomanda che vengano individuati anche indicatori di processo finalizzati al monitoraggio dell'attuazione delle misure di mitigazione/compensazione.
- Laddove possibile, è opportuno considerare indicatori di quantificazione dell'impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell'insieme degli interventi monitorati.
- In particolare si osserva che in relazione a:

- OAS7 (Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche), OAS8 (aumentare l'efficienza nel settore della trasmissione elettrica e diminuire le perdite di rete) e OAS9 (Assicurare l'accesso a sistemi di energia moderna per tutti)-per quanto attiene agli indicatori ambientali di sostenibilità territoriale, ed in particolare per i campi elettromagnetici (CEM), è opportuno prevedere un indicatore, calcolato per ciascun progetto, in fase di iter autorizzativo e verificato in fase di esercizio, che possa stimare la numerosità dei recettori sensibili, entro la distanza di prima approssimazione, per quanto ciò sia consentito dagli strumenti disponibili (urbanistici, cartografici, immagini aereo/satellitari, statistici) e con il coinvolgimento di Enti ed Istituzioni (Comuni, Arpa...) in grado di fornire e favorire l'acquisizione delle informazioni necessari per il loro popolamento. Tale attività riguarderà sia gli edifici abitativi e sia eventuali ambienti stabilmente adibiti ad attività lavorative e/o di servizio alla popolazione, con potenziali permanenze continuative per periodi non inferiori alle quattro ore giornaliere, interessati dalle ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli interventi progettuali, e degli interventi di demolizione e/o razionalizzazione correlati al progetto.
- L'applicazione di tale indicatore, da sviluppare e migliorare nel tempo, in considerazione dell'esperienza che deriverà dal suo utilizzo, riguarderà i nuovi progetti (in autorizzazione o in realizzazione), in coerenza con l'obiettivo OAS7, a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.
- Tale azione risulta opportuna in relazione alla verifica dell'esposizione ai CEM della popolazione, pervenendo ad utili indicazioni circa la consistenza dell'esposizione stessa, in termini di edifici potenzialmente esposti e di popolazione potenzialmente coinvolta, desumibile anche attraverso considerazioni volumetriche degli stessi edifici, e per monitorare l'eventuale crescita della numerosità dei ricettori, così come previsto dalla normativa (Legge Quadro 36/2001) durante la fase di realizzazione e quella di esercizio dei nuovi elettrodotti.
- Ad integrazione di tale attività di monitoraggio sarà avviato un progressivo affinamento e un costante aggiornamento dei dati, con Focus di approfondimento tematici, attraverso la mappatura dei recettori e della popolazione potenziale in essi collocata, all'interno di ulteriori aree, i cui criteri di individuazione saranno determinati in collaborazione tra l'autorità competente e il proponente. Tale attività, che vedrà il coinvolgimento di Enti ed Istituzioni (Comuni, Arpa...) in grado di fornire informazioni necessarie per il loro popolamento, è finalizzata alla stima dell'evoluzione della numerosità di detti recettori e della popolazione potenziale.
- Nel Monitoraggio, riguardo all'obiettivo specifico OAs7, dovrà essere verificata l'esistenza degli effetti cumulativi, sinergici, generati dalle esposizioni dovute alla sovrapposizione di più elettrodotti e le loro ripercussioni sulla salute umana nonché fornire in fase di monitoraggio, applicato al progetto in autorizzazione o realizzazione, l'indicazione delle zone interessate da tali sovrapposizioni, il contesto ambientale di riferimento e l'interferenza, sia con gli altri elettrodotti alla frequenza di 50 Hz per il rispetto dei limiti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", sia con gli elettrodotti in corrente continua, in considerazione dei limiti disposti dallo stesso decreto all'articolo 1, comma 3 e la popolazione potenzialmente esposta.
- In considerazione degli obiettivi "OAS6 - Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi" e "OAS21 - Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro

integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole”, è opportuno estendere l'analisi alle aree agricole ad alto valore naturale, vista la loro sensibilità per la conservazione di una particolare biodiversità strettamente connessa alla presenza di un habitat agricolo, e al suolo agricolo più in generale.

- Coerentemente con l'obiettivo generale di sostenibilità ambientale OAG5 “ridurre i livelli di esposizione ai CEM”, è necessario integrare il concetto di “limitazione della esposizione ai CEM” sviluppando un criterio per quantificare la ricaduta in termini di popolazione esposta ai livelli di campo elettrico e magnetico generati dalle azioni previste dal PdS.
- Nello specifico delle descrizioni degli indicatori Ist20 e Ist21 si ritiene necessario per l'indicatore Ist20 sia esplicitata la definizione della superficie S_{CEM} , che oltre a valutare gli edifici esistenti deve tener conto - per coerenza con le finalità dell'indicatore stesso - delle aree edificabili. Risulta necessario chiarire anche le criticità (già sopra richiamate nella presente relazione) della definizione di $S_{indagine}$ legate all'ampiezza della fascia di rispetto (DPA) variabile in funzione delle possibili tensioni e con possibili estensioni superiore ai 60 metri. Riguardo l'indicatore Ist21 si ritiene necessario che sia chiarita la definizione della lunghezza L e ne sia valutata una definizione più articolata che tenga conto della distanza dell'edificio dall'infrastruttura.

Il Coordinatore della SCVAS
Ing. Bernardo Sera



Bernardo Sera
Ministero dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione VAS
04.08.2022 17:27:24
GMT+00:00

ALLEGATO

1 SINTESI DELLE OSSERVAZIONI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 13, COMMA 1 D.LGS 152/06)

SOGGETTI COMPETENTI	Sintesi dei contenuti
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano	L'Ente comunica di non avere particolari suggerimenti ed osservazioni in merito alla procedura.
Ente Parco del Mincio	L'Ente comunica di condividere i criteri generali indicati nello Studio di Incidenza Ambientale e precisa che le "potenziali criticità" in esso individuate siano attentamente valutate nelle successive fasi di definizione progettuale dei singoli interventi/azioni, nell'intento di orientare ed ottimizzare tutte le attività volte a mitigare, minimizzare e/o compensare le potenziali incidenze del progetto/dell'intervento/azione sui siti RN2000 eventualmente interessati. L'Ente dispone che le fasi progettuali successive siano accompagnate da uno Studio di Incidenza Ambientale che contenga oltre all'analisi puntuale delle potenziali interferenze specifiche anche le possibili <i>misure mitigative</i> .
Ente AdB Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale - Bacini Idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria	<p>L'Ente riscontra che il PdS, ai fini della verifica della coerenza con la pianificazione a livello interregionale e sub-regionale, non ha preso a riferimento correttamente i Piani di bacino attualmente vigenti per il territorio distrettuale e li illustra sinteticamente al fine di definire un quadro aggiornato. In particolar modo l'Ente sottolinea che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2021 è stato aggiornato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ed è stato adottato il nuovo <i>Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale</i>. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l'applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Mappe e Disciplina di piano che sono pertanto attualmente efficaci); • relativamente al territorio della regione Toscana oltre al PGRA per il bacino dell'Arno è efficace anche il <i>Piano Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno</i>, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti; • sono attualmente vigenti sul territorio i seguenti Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico - PAI: <ul style="list-style-type: none"> • PAI del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (pubblicato in GU n. 230 del 3/10/2005); • PAI del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II) • PAI del bacino Toscana Costa, approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II) • PAI del bacino Ombrone (Toscana Sud), approvato con D.C.R. n. 12 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II) • PAI del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005 e successivamente modificato: dal "PAI – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (denominato

	<p>PAI Serchio approvato – parte geomorfologica), dal “PAI - 2° aggiornamento” adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (denominato PAI Serchio adottato – parte geomorfologica).</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAI del bacino del fiume Magra e del Torrente Parmignola, approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n.69 del 5/07/2006 e con Delibera di Consiglio Regionale della Liguria n. 24 del 18/07/2006 e successiva prima variante adottata con delibera di Comitato istituzionale n.3 del 29/06/2016 (il bacino del Magra, sia per la parte toscana che per quella ligure, al momento non è interessato dal Progetto di PAI “dissesti geomorfologici”, di seguito illustrato). • l’Ente ricorda inoltre che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (Progetto “PAI Dissesti geomorfologici”) e che tale Piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l’unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto nella pianificazione, in sostituzione dei vigenti PAI; • nel 2021 il Piano di Gestione delle Acque – PGA è stato aggiornato con l’adozione del nuovo <i>Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale</i>. Della sua avvenuta adozione è stata data notizia con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022, e da tale data decorre l’applicazione delle Misure di salvaguardia del piano adottato (Indirizzi di Piano, “Direttiva Derivazioni” e “Direttiva Deflusso Ecologico”, attualmente efficaci); • relativamente al territorio della regione Toscana oltre al PGA per il bacino dell’Arno è efficace il <i>Piano di Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno</i>, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015.
<p>Provincia di Grosseto - Area Territorio e Ambiente Servizio pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente</p>	<p>L’Ente sottolinea che sia necessario nella definizione del PdS tenere in considerazione i contenuti del <i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Grosseto</i> approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 11/06/2010. Con specifico riferimento alle “Azioni operative PdS 2021” degli “Obiettivi tecnici specifici PdS 2021” seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OTs1 - Integrazione FER mediante azioni collocate nell’area compresa tra le province di Siena, Grosseto, Viterbo e Terni • OTs3 - Connessioni alla RTN mediante azioni collocate nell’area della provincia di Grosseto • OTs5 - Qualità del servizio mediante azioni collocate nell’area compresa tra le province di Siena, Grosseto, Viterbo e Terni • OTs8 - Transizione ecologica mediante azioni collocate nell’area della provincia di Grosseto <p>l’ente evidenzia che il “Piano Di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale” e conseguentemente anche il correlato futuro Rapporto Ambientale di VAS, debbano tenere a riferimento i contenuti delle norme del vigente P.T.C. della Provincia di Grosseto soprattutto le parti che forniscono elementi di attenzione per il contenimento dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PdS. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l’articolo 31 “Infrastrutture in genere”, che per lo sviluppo infrastrutturale, individua un modello localizzativo finalizzato al

	<p>contenimento del consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi. Le ipotesi di sviluppo sono condizionate a valutazioni complessive in termini di effetti sul paesaggio e sull'ecosistema (vedi commi 5, 6, 7, 9 e 10 dello stesso articolo);</p> <p>2) il Comma 9 dell'articolo 9 "Aria" che fornisce, al fine di contenere gli impatti delle reti infrastrutturali sull'atmosfera, l'applicazione dei seguenti indirizzi: localizzare impianti e reti elettriche, di illuminazione e di telecomunicazione in modo da perseguire prioritariamente l'utilizzazione delle strutture esistenti e la loro razionalizzazione mediante accorpamento;</p> <p>3) Ultimo alinea del comma 6 e al comma 7 dell'articolo 18 "Morfologia territoriale". Seppure la disposizione attenga in realtà alla redazione degli atti di governo del territorio dei Comuni (Piani Strutturali) sono comunque da segnalare alcuni indirizzi utili per le valutazioni di coerenza degli interventi da realizzare rispetto alla tutela degli ambiti di rilevante pregio naturalistico e paesaggistico.</p> <p>A titolo informativo l'Ente segnala infine che più recentemente è stato adottato (con Delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto n. 38 del 24/09/2021 – pubblicata sul BURT n.42, parte II, del 20 Ottobre 2021) il nuovo P.T.C.P. ai sensi dell'art. 90 della Legge Regione Toscana n. 65/2014 "Norme sul governo del territorio". Tale nuovo Piano, ancora non approvato definitivamente, contiene norme di salvaguardia che però non sono efficaci su interventi diversi da quelli di competenza provinciale.</p>
Ente Parco del Mincio	Sostituzione del precedente parere. Stessi contenuti della precedente osservazione prot. MiTE-2022-0035994 del 21/03/2022.
Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata	<p>L'Ente fornisce le seguenti indicazioni per la successiva fase della VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per quanto attiene allo specifico territorio di competenza risulterebbe utile un Monitoraggio VAS sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai precedenti PdS, al fine di ottimizzare la gestione delle dinamiche di trasformazione dei contesti territoriali interessati, garantendo uno sviluppo armonioso e sostenibile, in linea con gli obiettivi della tutela dei beni culturali e della risorsa paesaggio; ● Per quanto concerne in generale alla Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico, in considerazione del fatto che il territorio non è omogeneo, forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento. In generale sarà da privilegiare la localizzazione in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. La scelta localizzativa deve tenere conto, inoltre, della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato. L'Ente ritiene che la vera importante opera di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento bensì nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati. L'Ente valuta positivamente l'attenzione posta dal Piano sul principio di privilegiare il riutilizzo delle infrastrutture esistenti al fine di mitigare progressivamente l'interessamento complessivo del

	<p>territorio sottoposto a razionalizzazioni e demolizioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per quanto concerne in generale alla Tutela del patrimonio archeologico, si ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, i tracciati della centuriazione e delle strade consolari romane rilevate dal PPAR, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate, nonché, ai sensi della normativa vigente (di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25), dovrà prevedere la redazione di una documentazione archeologica da allegare al progetto, già in fase preliminare, funzionale alla sottoposizione o meno dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
<p>Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino</p>	<p>L'Ente fornisce le seguenti indicazioni per la successiva fase della VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per quanto attiene allo specifico territorio di competenza risulterebbe utile un Monitoraggio VAS sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai precedenti PdS, al fine di ottimizzare la gestione delle dinamiche di trasformazione dei contesti territoriali interessati, garantendo uno sviluppo armonioso e sostenibile, in linea con gli obiettivi della tutela dei beni culturali e della risorsa paesaggio; • Per quanto concerne in generale alla Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico, in considerazione del fatto che il territorio non è omogeneo, forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento. In generale sarà da privilegiare la localizzazione in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. La scelta localizzativa deve tenere conto, inoltre, della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato. L'Ente ritiene che la vera importante opera di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento bensì nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscano con ambiti urbani storicizzati. L'Ente valuta positivamente l'attenzione posta dal Piano sul principio di privilegiare il riutilizzo delle infrastrutture esistenti al fine di mitigare progressivamente l'interessamento complessivo del territorio sottoposto a razionalizzazioni e demolizioni; • Per quanto concerne in generale alla Tutela del patrimonio archeologico, si ricorda che il Piano e tutte le attività dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, i tracciati della centuriazione e delle strade consolari romane rilevate dal PPAR, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate, nonché, ai sensi della normativa vigente (di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25), dovrà prevedere la redazione di una documentazione archeologica da allegare al progetto, già in fase preliminare, funzionale alla sottoposizione o meno dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
<p>Regione Marche - Giunta Regionale</p>	<p>Il contributo dell'Ente ricomprende i contributi degli SCA regionali. In primo luogo, la Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio, ha</p>

Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	<p>trasmesso il proprio contributo istruttorio rilevando che considerazioni sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sono già state proposte dalla struttura tecnica regionale competente per la materia della difesa del suolo nelle precedenti fasi di formazione della medesima specifica pianificazione di settore e non aggiungendo ulteriori osservazioni.</p> <p>In secondo luogo, l'ARPAM ha espresso le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda il monitoraggio di avanzamento e di processo è opportuno avere a disposizione un quadro riepilogativo delle azioni dei vari piani di sviluppo e il relativo stato di attuazione su territorio regionale che consenta di valutare come questi possano incidere sulle attività in programmazione da parte di TERNA nonché su altri piani e programmi della Regione Marche; • Nel PdS 2021 e nel RP non vengono specificate azioni operative specifiche nella Regione Marche anche se nel RP si fa riferimento al fatto che alcuni interventi di sviluppo della rete di trasmissione possono interessare trasversalmente molte delle regioni italiane e questi prevedono principalmente la realizzazione di nuove stazioni di raccolta e trasformazione 380 –150 kV e nuove stazioni di smistamento 150 – 132 kV (ad esempio l'intervento "436 -P Centro Sud centro Nord"). Sarebbe a tal proposito opportuno che venissero rappresentate su apposita cartografia le aree geografiche effettivamente interessate; • Per quanto riguarda le misure di mitigazione, nel RP si ribadisce che queste sono rimandate alla fase di VIA, in quanto per la loro determinazione e valutazione è necessario il dettaglio proprio della fase progettuale e della valutazione puntuale degli impatti stessi, determinati dalle azioni di progetto. A tal proposito ARPAM sottolinea che è importante, a livello progettuale, distinguere sempre le azioni di mitigazione rispetto alle misure compensative volte a risarcire/riequilibrare eventuali impatti ambientali residui. Inoltre, si ritiene importante che nel Rapporto Ambientale vengano definiti, relativamente alle azioni di mitigazione e compensazione, i possibili scenari sulla base delle attuali conoscenze. • Per la tematica strategica "suolo e acque" dovrebbero essere inclusi anche obiettivi specifici per l'ambiente marino che nel documento vengono invece trattati solo in linea generale. <p>Infine l'Ente, per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, rileva che quanto presentato alla sezione 6.1.1.3 del RP non è di immediata lettura: sarebbe quantomeno necessario riportare un elenco degli ist (indicatori di sostenibilità) per la lettura dei grafici. Inoltre, l'analisi effettuata (sui valori medi) non consente di verificare l'insorgenza di eventuali criticità, non solo territoriali, ma anche rispetto all'efficacia della tipologia di indicatore nel catturare i potenziali effetti negativi o, di contro, il contributo delle azioni al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.</p>
Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza	<p>L'Ente, seppur nel PdS non siano previste azioni ricadenti nei territori di competenza, fornisce delle indicazioni per gli aspetti paesaggistici e monumentali, in particolar modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda la disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti (cfr. cap. 5), pur ritenendo esaustivi i riferimenti alle politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate di livello internazionale e nazionale riportati nel RPA, suggerisce l'inserimento della Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale (Roma, 2014), approvata dai Direttori Natura dell'Unione Europea e finalizzata a integrare i valori del capitale naturale e di quello culturale nelle politiche

	<p>di sviluppo settoriali. Le finalità e gli indirizzi contenuti nel documento citato possono contribuire alla definizione di ulteriori obiettivi (con particolare riferimento a quanto contenuto nella <i>tab. 6-10 Gli obiettivi di sostenibilità ambientale</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda la pianificazione a livello regionale, tenuto conto di quanto riportato nella <i>tab. 7-6 Quadro pianificatorio del settore ambientale analizzato</i>, si suggerisce di tener conto delle strategie e degli indirizzi in merito allo sviluppo sostenibile del territorio e alla salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale regionali contenuti nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) approvato con D.C.R. n. 134 del 01/08/2016. Il QTRP è inoltre fondamentale per la “futura caratterizzazione delle porzioni territoriali potenzialmente interessate dal Piano di sviluppo” e in particolare con riguardo alla <i>tab. 3-5 Informazioni da utilizzare per la caratterizzazione ambientale dei territori interessati dalle azioni del PdS</i>, il QTPR individua ulteriori contesti e beni sottoposti a specifiche forme di tutela: beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 32), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale, l’architettura rurale e del lavoro, l’architettura religiosa, i siti termali; geositi; emergenze oromorfologiche; insediamenti urbani storici di minor valore; aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 e gli “intorni” dei parchi; • Per quanto riguarda lo studio degli effetti del PdS sulle componenti ambientali di competenza dell’Ente si chiarisce che sarà opportuno delineare in modo chiaro gli impatti generati dall’attuazione del PdS sul patrimonio culturale e del paesaggio. L’Ente suggerisce la possibilità di utilizzare le indicazioni analitiche contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005 per individuare indicatori e fattori di rischio del paesaggio. Inoltre, l’Ente suggerisce di considerare gli indicatori BES Istat 9 riferiti al Paesaggio e al Patrimonio culturale, ravvisando la necessità di esplicitare l’approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio in modo esaustivo; • Per quanto riguarda gli aspetti archeologici l’Ente sottolinea che risulta necessario acquisire un’approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto mediante la valutazione del rischio archeologico assoluto e relativo, dal momento che un’elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio. L’Ente suggerisce una serie di attività mediante le quali condurre le opportune valutazioni del rischio archeologico e ricorda che al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto. L’Ente raccomanda inoltre di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto, sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell’art. 142, c.1, lett. m) del D.lgs. 42/2004 e sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.
<p>Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna</p>	<p>L’Ente comunica di ritenere esaustiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’individuazione degli strumenti per la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico ai fini dell’analisi e della sua caratterizzazione. Tuttavia, ritiene si debba tenere in considerazione la peculiarità dell’ambiente lagunare particolarmente fragile, valutando nello specifico i possibili effetti del Piano a breve, medio e lungo termine. A questo

	<p>proposito, considerato che al momento il Piano Paesaggistico della Regione Veneto è in fase di elaborazione, ritiene utile consultare il PALAV (Piano d'Area della Laguna e dell'area Veneziana) e, per gli aspetti archeologici, la proposta di Piano Paesaggistico d'Ambito recepita dalla Giunta Regionale con delibera n. 699 del 14/05/2015, la quale, ancorché non vigente, rappresenta il quadro più aggiornato per quanto riguarda le aree di interesse paesaggistico archeologico del territorio di competenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi generali e specifici del Piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, in particolare con i piani paesaggistici per operare strategie in grado di garantire la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, nonché con i Piani di gestione dei siti Natura 2000 e Piani di gestione UNESCO; • il metodo di analisi dei contesti territoriali per la valutazione delle strategie di intervento coerentemente con gli strumenti di pianificazione paesaggistica; • la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, architettonico, il paesaggio e l'interazione tra questi e gli altri fattori ambientali, in particolare relativamente alle aree tutelate per legge ex art. 142 e ai beni paesaggistici ex art. 136 del D.lgs. n.42/2004. <p>L'Ente comunica di ritenere non esaustiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la considerazione delle tipologie di misure previste per mitigare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente, e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio, conseguenti all'attuazione del Piano, che risultano calibrate unicamente sugli aspetti naturali, senza comprendere i beni culturali nel loro complesso, né tanto meno quelli archeologici (vedi pag. 194 del Rapporto ambientale); • la valutazione dell'impatto per quanto riguarda i beni archeologici, in particolare per quanto riguarda la procedura di archeologia preventiva indicata nell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 come best practice per garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse archeologico, minimizzando le interferenze con le opere in progetto, e allo stesso tempo permettendo una migliore programmazione dell'opera pubblica o di interesse pubblico, riducendo sensibilmente il rischio di aumento dei costi e di prolungamento dei tempi dovuto a rinvenimenti archeologici fortuiti. In questo senso raccomanda quindi una tempestiva applicazione, nelle opportune fasi di elaborazione progettuale, delle previsioni dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016).
Ente ARPA Friuli-Venezia Giulia	<p>L'Ente riscontra che l'intervento previsto nel PdS che interessa il Friuli-Venezia Giulia è il "260-N Razionalizzazione rete AT in provincia di Venezia" e che l'azione operativa compresa in tale intervento e riguardante anche il FVG è "260-N_5 Raccordo in CP Sesto Reghena-Nuova infrastruttura" (pag. 144 RPA); sottolinea inoltre che nell'area di studio per la quale è stata effettuata la caratterizzazione ambientale, ricadono 7,86 km² del Comune di Sesto al Reghena e 0,19 km² del Comune di Chions (pag. 157 Allegato III - La caratterizzazione ambientale preliminare).</p> <p>A partire da tali elementi l'Ente osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'interno dell'area di studio della nuova infrastruttura proposta (pag. 152 Allegato III) si segnala la presenza di prati stabili (ex L.R. 9/2005 ss.mm.ii.) che però non sono stati considerati nella caratterizzazione ambientale. Anche nella descrizione dell'indicatore "Ist01 - Tutela delle aree di pregio per la biodiversità" (pag. 12 Allegato IV) tali aree non risultano computate. Si ritiene che tali elementi debbano essere integrati nel redigendo Rapporto ambientale; • l'analisi degli effetti ambientali potenzialmente generati dalle azioni

	<p>relative all'intervento "260-N Razionalizzazione rete AT in provincia di Venezia" per la nuova infrastruttura prevista dall'azione 260-n_5, stima valori piuttosto bassi per alcuni degli indicatori di sostenibilità territoriale (es.: <i>Ist04 Tutela delle reti ecologiche</i> e <i>Ist05 Tutela aree agricole di pregio</i>). In merito a ciò il RPA dichiara che "nelle successive fasi di progettazione sarà posta particolare attenzione nella scelta della migliore soluzione progettuale, che eviti o limiti le interferenze con i beni caratterizzanti le aree di studio" (pag. 220 RPA).</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli impatti territoriali descritti a pag. 295 del documento di piano riportano, per l'indicatore ambientale "<i>I22 variazione, in termini di km occupati da infrastrutture lineari di trasmissione, del territorio occupato da reti elettriche</i>" (pag. 24 Documento metodologico), che l'intervento 260-N comporterà 14 km di Realizzazioni e 3 km di Dismissioni. Dallo schema di pag. 296 del documento di piano (schema peraltro privo di legenda) risulta che una parte d'elettrodotto (Levada-Pordenone) a sud di Pordenone verrà dismesso/demolito. Tale dismissione/demolizione non è però riportata, né nel RPA né nel documento di piano, come azione facente parte dell'intervento 260-N. Anche nella caratterizzazione ambientale (Allegato III) l'area di tale dismissione non è analizzata, sebbene il RPA a pag. 45 specifichi "<i>Area di studio per Azioni di demolizione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa</i>". L'Ente chiede che venga chiarito tale aspetto nella futura documentazione. Inoltre, essendo interessate due Regioni (il Veneto e, anche se per una porzione limitata, il Friuli-Venezia Giulia) l'Ente ritiene sarebbe utile specificare la localizzazione regionale o comunale di tali variazioni.
Ente Calabria ARPACal	<p>L'Ente comunica di ritenere sufficiente la portata e il livello di dettaglio delle informazioni che il Proponente includerà nel successivo Rapporto Ambientale del PdS in oggetto al fine di valutare gli interventi di sviluppo proposti.</p> <p>L'Ente evidenzia inoltre che in Calabria è previsto soltanto l'intervento 555-N nella provincia di Reggio Calabria (Comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Campo Calabro) "Nuovo collegamento 380 kV Bolano Paradiso" finalizzato a incrementare la capacità di scambio tra il Continente e la Sicilia e a migliorare l'affidabilità dell'attuale interconnessione, in servizio da circa 40 anni.</p>
Ente Campania ARPAC	<p>L'Ente a partire dall'analisi del RP esprime le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'approccio metodologico che si intende adottare nelle diverse fasi della valutazione risulta condivisibile, ma va calibrato rispetto alle azioni specifiche previste dal Piano; • in merito alla "metodologia di valutazione dei potenziali effetti" viene dichiarato il seguente percorso logico: "<i>partendo dalle azioni operative previste dai PdS, al fine di soddisfare gli obiettivi sia a carattere tecnico-funzionale che ambientale, sono stati individuati dapprima i relativi fattori causali e in seguito i potenziali effetti generati e la loro valenza</i>". Tale metodologia interessa le sole azioni operative e restituisce una parziale valutazione degli effetti. In particolare l'esame dell'All. 5: "La stima degli effetti ambientali" evidenzia che per ciascun intervento sono presi in considerazione indicatori di sostenibilità non territoriali ed indicatori di sostenibilità territoriali. Gli stessi non risultano esaustivi ed idonei a rappresentare gli effettivi impatti sulle diverse componenti ambientali e territoriali (suolo, agenti fisici, energia, rifiuti etc.); • con riferimento alle misure di mitigazione/compensazione, si riportano alcuni accorgimenti progettuali (con riferimento alla definizione del tracciato, alle specifiche tecniche delle strutture e alla

	<p>gestione della fase di cantiere) che Terna adotta nei suoi progetti ma non vi è alcun riferimento specifico alle misure da adottare per ridurre /compensare gli specifici impatti negativi che emergono in fase di valutazione, demandandole alle successive valutazioni di impatto ambientale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli indicatori del monitoraggio, inseriti nell'allegato IV al Rapporto Preliminare, non risultano essere esaustivi per monitorare i possibili impatti significativi derivanti dalle azioni di Piano. Il set di indicatori presentato, così come evidenziato per la "Caratterizzazione ambientale", non è riferito a tutte le componenti ambientali/territoriali presumibilmente interessate dalle azioni del Piano. <p>L'Ente pertanto sottolinea che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la regione Campania, sia necessario aggiornare il riferimento a "strumentazioni urbanistiche e territoriali" (a titolo esemplificativo si segnala che il Piano Energetico Ambientale della Regione Campania è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 377 del 15/07/2020 e con presa d'atto con decreto della DG 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive n. 353 del 18/09/2020); • condividendo l'approccio metodologico/analitico, illustrato nel Rapporto Preliminare e volto a descrivere la caratterizzazione di porzioni territoriali e cioè di "(...) aree di studio individuate per ciascuna tipologia di azione operativa e di opera prevista dai PdS", consiglia di evidenziarne "criticità e peculiarità" trattando le diverse componenti ambientali/territoriali (acqua, aria, agenti fisici, rifiuti, rischi naturali, etc.); • sarà necessario ai fini della valutazione degli effetti delle singole azioni sulle tematiche individuate (la valutazione potrà essere di tipo qualitativo e/o quantitativo a seconda della disponibilità dei dati ufficiali rilevati per ogni matrice ambientale e territoriale interessata) aggiungere anche la qualità della vita dei cittadini e pertanto si consiglia di valutare l'opportunità di considerare anche altri aspetti ambientali/territoriali che potrebbero essere interessati dall'attuazione del piano (agenti fisici, rischi naturali ed antropogenici, rifiuti etc.). L'Ente segnala l'opportunità di valutare gli effetti connessi all'attuazione delle Azioni Gestionali che sebbene immateriali possono determinare specifici impatti sulle diverse componenti ambientali/territoriali. Grande attenzione va posta nella trattazione della delicata questione della "sommatoria degli effetti" in cui vanno compresi non solo gli impatti legati all'attuazione del PdS 2021 sul territorio, ma anche quelli che scaturiscono dai precedenti Piani di Sviluppo; • sarà necessario predisporre un apposito capitolo (relazione o studio d'incidenza), redatto da idonei professionisti, secondo le indicazioni riportate nell'allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019), finalizzato ad analizzare e valutare gli effetti, diretti ed indiretti, che l'attuazione del Piano potrà potenzialmente indurre sui siti della rete Natura 2000 e sul relativo sistema ecologico ad esso funzionalmente connesso. Si segnala inoltre l'opportunità di fornire indicazioni riguardo alle Valutazioni di Incidenza che dovessero rendersi necessarie in attuazione delle singole azioni previste, nel momento in cui saranno definite le aree di intervento; • in riferimento al monitoraggio, dovrà essere individuata una selezione di indicatori che, in coerenza con la scelta delle componenti ambientali/territoriali considerate in fase di analisi e valutazione degli effetti, siano idonei a: verificare l'attuazione e l'efficacia dei nuovi interventi e di quelli riferiti ai precedenti Piani; descrivere
--	--

	<p>qualitativamente/quantitativamente gli effetti delle azioni del Piano sui sistemi ambientali e territoriali interessati e di monitorare la sommatoria degli effetti a livello di area vasta/regionale/nazionale: fornire orientamenti per il successivo PdS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si dovrà elaborare la sintesi non tecnica, che illustri il modo con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano, come si è tenuto conto dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni sul Piano e sul RA e le misure adottate in merito al monitoraggio.
Ente ARPA Lazio	<p>L'Ente evidenzia che dall'analisi della documentazione fornita risulta che la regione Lazio è interessata dai seguenti interventi: area compresa tra le province di Siena, Grosseto, Viterbo e Terni: Intervento 352-N; area della città metropolitana di Roma: Intervento 446-N; area della provincia di Caserta e di Roma: Intervento 559-N.</p> <p>In virtù dello scopo del R.P. l'Ente ritiene importante che alcuni aspetti siano contemplati, con un livello di dettaglio consono al R.P. e pertanto sarebbe stato opportuno affrontare, già in sede di R.P., i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; • caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate. <p>Si evidenzia che informazioni ambientali aggiuntive sulle singole matrici, da utilizzare per l'Analisi di Contesto, sono riscontrabili e scaricabili dal sito internet del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) della Regione Lazio, gestito come previsto dalla norma, dalla scrivente Agenzia (indirizzo web: https://sira.arpalazio.it/). Il sito è consultabile per matrice di interesse ovvero attraverso delle interrogazioni delle "Banche Dati", "Valutazioni" e "Reti di Monitoraggio".</p> <p>In relazione ai contenuti del R.P. e analizzata la documentazione pervenuta l'Ente esprime le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra gli obiettivi di carattere ambientale non è contemplata la matrice rifiuti. In particolare nell'analisi della coerenza esterna come riportato nel R.P. a pag. 173, si rimanda la sua trattazione alle fasi progettuali. La gestione dei rifiuti è un aspetto importante nel procedimento di valutazione fin dalle prime fasi, si ritiene quindi opportuno inserire nel R.A. tale obiettivo che descriva una valutazione dei possibili impatti che gli interventi previsti dal Piano avranno sulla gestione dei rifiuti soprattutto in termini di produzione di rifiuti speciali, come ad es. rifiuti da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo etc, legati alla realizzazione di nuove infrastrutture e alla demolizione delle infrastrutture esistenti; • l'Ente suggerisce di inserire al paragrafo 7.2.2.3 "Coerenza esterna specifica del settore Ambiente" del R.P. nell'ambito dei Piani per il Risanamento della Qualità dell'Aria il riferimento all'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria del Lazio ai sensi dell'art. 9 e art. 10 del D.lgs. 155/2010 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 2/02/2022); • per quanto riguarda la matrice rumore l'Ente consiglia di includere per gli interventi previsti uno studio che analizzi il fenomeno del rumore generato dall'effetto corona, definendo quindi una fascia nella quale può verificarsi il disturbo alla popolazione. Per la definizione dei limiti di riferimento è necessario confrontarsi con la zonizzazione acustica dei comuni interessati dall'opera e con i limiti previsti per le diverse classi dalla normativa nazionale (Legge quadro 447/1995 e DPCM 14/11/1997); • in merito al tema consumo del suolo nel R.P. verrebbe data una

	<p>valenza positiva poiché emerge che Terna oltre a portare avanti gli interventi di sviluppo, provvede a demolire i tratti di rete non più funzionali, riducendo quindi l'occupazione di suolo naturale. Si ritiene opportuno evidenziare che per connotare l'effettiva valenza positiva di tali azioni, chiamate più propriamente “di demolizione e ripristino”, sono necessarie azioni di ripristino delle condizioni ambientali “ante-operam” a valle delle demolizioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● in riferimento all'inquinamento elettromagnetico l'Ente consiglia di inserire un capitolo sull'esposizione della popolazione al campo magnetico in cui siano riportate – sulla base degli indicatori adottati – le variazioni attese in seguito alle azioni sia gestionali che operative previste nel Piano e inoltre si raccomanda di inserire nell'Allegato IV uno specifico indicatore che valuti la variazione dell'esposizione della popolazione a seguito di azioni di potenziamento che implicino un aumento del carico corrente delle linee/stazioni esistenti; ● per quanto riguarda la tutela della biodiversità l'Ente suggerisce di inserire nel R.A. la descrizione delle azioni tese alla tutela degli habitat e delle specie e di non rimandare tale dettaglio alla fase progettuale. Si raccomanda, in particolare, di descrivere dettagliatamente le misure previste per l'integrazione della rete elettrica con il paesaggio e per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatti degli uccelli, degli elettrodotti e delle linee aeree di nuova realizzazione e/o in ristrutturazione; ● nell'ambito del sistema di monitoraggio che il R.A. dovrà contenere, l'Ente suggerisce di inserire tra gli indicatori di contesto per la matrice aria gli standard normativi di qualità dell'aria, anche in riferimento all'obiettivo di sostenibilità ambientale “mantenere i livelli di qualità dell'aria” associato all'effetto “energia liberata da fonte rinnovabile” e associato all'indicatore “energia liberata” all'interno del set di indicatori di sostenibilità ambientale non territoriali in Allegato IV “gli indicatori di sostenibilità ambientale: le specifiche per il calcolo”; ● infine l'Ente suggerisce di mettere a disposizione la cartografia degli interventi proposti, ovvero dei buffer relativi alle aree di studio, in formato geopackage, in modo da consentire una più agevole interazione con le informazioni cartografiche territoriali ed ambientali a disposizione degli Enti interessati.
Ente ARPA Lombardia	<p>L'Ente formula le seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per quanto riguarda la Coerenza del Piano nel Rapporto preliminare ambientale e nei relativi allegati vengono delineati i numerosi interventi previsti in regione Lombardia, che consistono in larga parte in nuove realizzazioni e in alcuni interventi di demolizione o razionalizzazione (nello specifico si fa riferimento alle seguenti azioni: 167 N da 1 a 7 - Province di Sondrio, Como, Lecco, Varese, Cremona e Monza-Brianza; 169 N - Provincia di Brescia; 170 N da 1 a 4 - Province di Bergamo e Monza-Brianza). Nel richiamare i principi per la pianificazione sostenibile che il Proponente ha illustrato in più punti del Rapporto preliminare, si rileva che tutte le nuove linee in corrente continua, “fatte salve alcune eccezioni”, così come le nuove linee a corrente alternata, previa valutazione da parte di Terna, saranno di norma interrate. Pertanto, si sottolinea l'importanza di verificare la coerenza degli interventi previsti con i Piani di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni interferiti. Qualora la scelta progettuale degli interventi sopra elencati ricadesse sull'interramento delle linee, si renderà necessaria una valutazione degli impatti che tenga conto della struttura geologica del sottosuolo, delle eventuali modificazioni quali-quantitative della matrice acque sotterranee e delle potenziali interferenze con altre opere di

	<p>sfruttamento della risorsa idrica sotterranea quali derivazioni, pompe di calore ecc. La valutazione degli effetti ambientali sul sottosuolo andrà stimata attraverso l'indicatore di sostenibilità Ambientale Ist 03 "Tutela degli ambienti naturali e seminaturali" e di conseguenza nel perseguimento degli Obiettivi Oas18 "Preservare le caratteristiche qualitative delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con particolare riferimento a fenomeni di contaminazione" e Oas19 "Garantire il mantenimento delle caratteristiche di distribuzione e regime delle acque superficiali e di falda".</p> <p>Il Piano inoltre persegue, tra gli altri, l'obiettivo di decarbonizzazione anche attraverso una maggiore potenza FER connettabile alla rete. In merito allo "sfruttamento delle risorse idriche presenti" per la produzione di energia idroelettrica, applicabile principalmente "nel Nord del Paese" (pag. 115 del Rapporto) si evidenzia che la rete idrica lombarda è già ampiamente sfruttata e che per ogni nuovo intervento si rende necessaria un'attenta analisi degli effetti sullo stato quali – quantitativo della matrice acque superficiali con l'obiettivo di proteggere la funzionalità degli ecosistemi connessi.</p> <p>Dall'analisi dei risultati relativi agli indicatori di sostenibilità territoriale (Ist) risulta che le azioni previste dall'intervento 167-N Razionalizzazione Valchiavenna in Provincia di Como e Varese determinano il massimo dell'interferenza (valore indicatore prossimo allo 0) in corrispondenza dell'Ist01 - Tutela delle aree di pregio per la biodiversità e dell'Ist04 - Tutela delle reti ecologiche.</p> <p>Infatti, l'area d'azione degli interventi interessa numerosi Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), Aree appartenenti all'elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP), Important Bird and Biodiversity Area (IBA) e Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Sarà pertanto importante porre particolare attenzione agli impatti derivanti dalla realizzazione degli elettrodotti sull'avifauna (in particolare nelle aree interessate dalle rotte migratorie), alla possibile perdita di biodiversità e di connessione ecologica.</p> <p>Come riportato al paragrafo 3.4.6 del RPA, al fine di rispondere a quanto richiesto dalla normativa in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza (VIncA), nell'ambito VAS dovrà essere effettuata la valutazione delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Per quanto riguarda le Analisi territoriali preliminari l'Ente sottolinea che rispetto alla realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali, il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, ha la finalità di ridurre il rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. Si evidenzia pertanto che sia gli Interventi di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali che di funzionalizzazione, in quanto assoggettati al PAI debbano essere valutati nel Rapporto ambientale per l'analisi degli effetti ambientali e si rimanda alle norme di attuazione per la redazione dello studio di compatibilità degli interventi con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Per le analisi del pericolo idrogeologico lungo i tracciati delle nuove linee in progetto, si segnala la possibilità di utilizzare anche le banche dati relative all'interferometria radar da satellite disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia, utili per individuare eventuali movimenti gravitativi di versante o aree in subsidenza nelle aree di fondovalle.
--	---

Per quanto riguarda la **gestione del materiale da scavo** nel Rapporto preliminare ambientale vengono riportati gli accorgimenti progettuali che saranno adottati nelle fasi di cantiere e a pagina 196 viene evidenziato, in particolare, che sarà effettuata un'opportuna gestione della movimentazione delle terre da scavo, secondo quanto previsto dalla normativa, favorendo il riutilizzo in sito per il rinterro degli scavi nei casi in cui siano esclusi fenomeni di contaminazione. **Si ritiene opportuno richiamare espressamente in questo documento i riferimenti normativi nazionali sia in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017) che di siti contaminati (D.lgs. 152/06).** Si ricorda inoltre che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha emanato degli indirizzi operativi in merito all'applicazione della disciplina sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo (LG SNPA 22/2019) che forniscono, tra l'altro, delle indicazioni alle Agenzie del Sistema circa i criteri per la programmazione delle ispezioni, per effettuare i controlli e per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate alla valutazione preliminare del piano di utilizzo.

Con riferimento alla tematica dei **siti contaminati**, si evidenzia che in Regione Lombardia con l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 sono state trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un solo comune. Pertanto, la tabella riportata a pagina 51 e a pagina 199 del Rapporto preliminare che sintetizza gli elementi e le fonti informative da utilizzare per valutare le criticità ambientali delle porzioni territoriali interessate dalle azioni del Piano di Sviluppo Reti va letta in questo senso laddove per la categoria "criticità ambientali" quali elementi e fonti informative a cui fare riferimento riporta "siti di interesse nazionale (SIN) e regionale (SIR) – fonte MiTE".

Per quanto riguarda il **Fondo naturale** una parte delle azioni riportate nel Piano di Sviluppo Reti (intervento 167-N) prevede la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali in porzioni di territorio situate nelle **province di Sondrio e Varese**, in alcuni casi in situazioni caratterizzate da bassa antropizzazione. Si evidenzia che alcune aree di queste province, come emerso da documenti e da studi agli atti dell'Agenzia, sono interessate dalla **presenza di contaminanti in concentrazioni superiori ai valori di riferimento stabiliti dalla norma**, conseguenti a fenomeni naturali (quali ad esempio, l'arsenico per l'area di Varese e della Valtellina). Si rileva pertanto che è necessario tenere conto anche di questo aspetto, in particolare nell'ambito della gestione delle terre e rocce da scavo, effettuando delle verifiche sito specifiche nelle aree interessate dagli interventi. La stessa tematica potrebbe riguardare anche alcune aree ubicate in provincia di Lecco e Cremona, per le quali sono allo stato attuale in fase di predisposizione degli studi specifici di approfondimento.

Per quanto concerne le **aree agricole** tra gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale richiamati nel Rapporto preliminare è riportato (a pag. 129), tra gli altri, "tutelare e salvaguardare l'attività agricola e il paesaggio rurale". Si ritiene opportuno **richiamare** in questo contesto anche quanto stabilito dal **DM 46/2019**, regolamento

	<p>che disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152/2006, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.</p> <p>Per quanto riguarda il rumore il Rapporto preliminare ambientale individua tale tema tra le tematiche strategiche rispetto alle quali valutare la sostenibilità ambientale degli interventi previsti dal PdS. Il rumore viene associato all'effetto ambientale <i>Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini</i>, quantificabile dagli <i>Indicatori di Sostenibilità Territoriale Ist19 Rispetto delle aree urbanizzate e Ist21 Promozione distanza dall'edificato</i>, le cui stime presentate nel Rapporto per gli interventi in territorio lombardo evidenziano un alto grado di sostenibilità ambientale, con valori molto prossimi al valore target da raggiungere, con la sola eccezione dell'azione 167-N_4 "Nuova SE 380 kV di Levate, nuove linee in cavo a 380 kV Paladina – Levate e raccordi" che ha un indice di sostenibilità IST19 un po' più basso, ma comunque prossimo al valore target. Le azioni previste dal PdS per il territorio lombardo risultano, quindi, complessivamente compatibili con gli obiettivi di sostenibilità ambientale OAS10 e OAS11 associati al rumore. Una particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere posta all'eventuale impatto acustico delle stazioni elettriche e quindi agli interventi del PdS che prevedono la realizzazione di nuove stazioni. Per essi si ritiene opportuno un ulteriore approfondimento nelle successive fasi progettuali, con la redazione della <i>Valutazione Previsionale di Impatto Acustico</i>, prevista dalla normativa, che stimi l'impatto, in termini di rumore, attribuibile alla nuova stazione elettrica e individui gli opportuni interventi di mitigazione che eventualmente si rendessero necessari per limitare il disturbo alla popolazione. Si sottolinea, perciò, la necessità di porre attenzione alla coerenza delle azioni previste dal PdS con la classificazione acustica comunale dei territori interessati dagli interventi.</p> <p>Per quanto riguarda i campi elettromagnetici nell'ambito del tema Popolazione e salute umana viene individuato l'obiettivo generale di sostenibilità ambientale <i>OAG5 Ridurre i livelli di esposizione ai CEM</i> e l'obiettivo specifico di sostenibilità ambientale e <i>OAS7 Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere</i>, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche.</p> <p>I campi elettromagnetici sono associati all'effetto ambientale <i>Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini</i>; i relativi <i>Indicatori di Sostenibilità Territoriale</i> sono <i>Ist20 Limitazione dell'esposizione ai CEM</i> e <i>Ist21 Promozione distanza dall'edificato</i>. Le stime degli indicatori Ist20 e Ist21 per gli interventi in territorio lombardo evidenziano che in quasi tutti i casi si hanno valori prossimi al target da raggiungere, e mostrano quindi una sostanziale sostenibilità ambientale; fanno eccezione le azioni 167-N_4 "Nuova SE 380 kV di Levate, nuove linee in cavo a 380 kV Paladina – Levate e raccordi" e 167-N_5 "Nuova linea a 380 kV Levate – Ciserano e raccordi" che hanno un indice di sostenibilità Ist20 più basso, anche se il target risulta comunque potenzialmente raggiungibile. Le azioni previste per il territorio lombardo risultano, quindi, complessivamente compatibili con l'obiettivo di sostenibilità ambientale OAS7.</p>
--	---

	<p>Occorre inoltre sottolineare che, come riportato nel par. 3.4.1 del Rapporto preliminare, nel prossimo rapporto di monitoraggio dovrà essere riportato un nuovo indicatore per la definizione del quale è in corso un confronto nell'ambito tavolo VAS (MiTE-Terna-MiC). Tale indicatore dovrà poter essere stimato per i nuovi progetti in autorizzazione o in realizzazione, in riferimento all'obiettivo OAS7, a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.</p> <p>Infine si segnala in più punti del Rapporto e degli allegati, fra i riferimenti normativi è citato erroneamente il D.P.C.M. 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (GU Serie Generale n.199 del 28-08-2003) che riguarda frequenze tipiche degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione. Il riferimento pertinente è invece il D.P.C.M. 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz generati dagli elettrodotti” (GU Serie Generale n.200 del 29-08-2003).</p> <p>Per il tema biodiversità il Rapporto ambientale dovrà fornire indicazioni per la progettazione delle linee aeree in modo da ridurre i rischi di elettrocuzione e/o collisione e incentivare criteri per l'interramento di tratti di elettrodotti soprattutto in aree particolarmente rischiose per l'avifauna (in prossimità di garzaie, aree naturali protette, zone di passo). Per gli interventi di messa in sicurezza dei cavi aerei, si suggerisce di seguire le indicazioni del documento: “Linee Guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna” – maggio 2008, a cura di Andrea Pirovano e Roberto Cocchi – ISPRA.</p> <p>Per gli interventi di mitigazione a verde a supporto della progettazione, si suggerisce di seguire le indicazioni del documento: “Interventi di rivegetazione e Ingegneria Naturalistica nel settore delle infrastrutture di trasporto elettrico” – marzo 2012, a cura di ISPRA, Manuali e Linee Guida 78.2/2012.</p> <p>È auspicabile, inoltre, valorizzare, nella pianificazione, gli assetti esistenti, rispetto alla realizzazione di nuovi elementi di rete e, nelle nuove realizzazioni infrastrutturali, proporre e condividere localizzazioni sostenibili.</p> <p>Sarebbe opportuno che nel Rapporto ambientale sia esposto un quadro ambientale il più possibile veritiero delle zone di intervento e venissero presi in considerazione i potenziali impatti che le operazioni di cantiere potrebbero portare in termini di rumore a disturbo della fauna, di emissioni da traffico, di rifiuto prodotto, di terre e rocce da scavo qualora stoccate in loco per poi essere riutilizzate, ovvero da trasferire in luogo di smaltimento. Sarebbe inoltre opportuno individuare specifici indicatori di monitoraggio che restituiscano lo stato di alterazione delle componenti ambientali e naturalistiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infine l'Ente evidenzia che nel Rapporto preliminare non sono indicate le modalità di gestione dei rifiuti eventualmente prodotti, ad esempio a seguito della demolizione di manufatti vari esistenti (ad esempio azione 167- N_6 Dismissione delle linee 220 kV tra Cislago - Sondrio).
--	--

	<p>Sempre nel Rapporto Preliminare, a pag. 25 è riportato l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, a livello nazionale e regionale, si propone di valutare se è opportuno inserire anche il riferimento al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).</p> <p><i>Nell'Allegato 3 non è stata riportata la scheda di dettaglio dell'azione 170-N 3 Raccordi a 132 kV S/E Verderio.</i></p>
Ente ARPA Puglia	<p>L'Ente sottolinea che a partire dall'analisi degli interventi oggetto di "azioni operative" elencate a pag. 150 del RPA, per quanto riguarda <i>l'analisi di coerenza esterna</i>, chiede nell'ambito della redazione del successivo RA di integrare la pianificazione di settore verificando la presenza di aggiornamenti/modifiche normative e pianificatorie eventualmente intercorse (ad esempio i Piani di Gestione dello Spazio Marittimo).</p> <p>In riferimento alla <i>valutazione degli effetti ambientali</i> potenzialmente generati dall'attuazione del PdS, nel RPA tra gli indicatori utilizzati per valutare le interazioni del PdS con le <i>aree di valore per il patrimonio naturale</i> viene individuato l'indicatore "Ist05 – Tutela aree agricole di pregio" che misura la frazione dell'area di indagine non occupata da aree agricole di pregio (aree DOCG e DOC). Al fine di preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi, così come evitare che gli interventi comportino lo snaturamento e la frammentazione del paesaggio rurale, sarebbe utile considerare oltre alla superficie delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, incluse le aree DOP, anche le aree agricole di pregio per il loro alto valore naturale. Ad esempio per la Regione Puglia i terreni in cui risultano coltivati gli uliveti considerati monumentali ai sensi della legge regionale n. 14/2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), le aree agricole parzialmente seminaturali caratterizzate da un'agricoltura di tipo prettamente "estensivo" come pascoli e prati permanenti, le aree rurali che ricadono all'interno delle aree protette e della Rete Natura 2000.</p> <p>In riferimento alla <i>tematica cem</i> l'Ente segnala la necessità che il RA contenga tutti gli elementi di dettaglio adeguati a descrivere l'impatto dei cem, comprese possibili criticità attualmente esistenti. A tal fine sarebbe sicuramente utile che le fonti documentali utilizzate per la formazione dell'indicatore IST20 (limitazione dell'esposizione ai cem) comprendessero anche informazioni sui livelli cem preesistenti e su come si prevede che l'intervento li possa modificare. A riguardo l'Ente recepisce favorevolmente l'informazione relativa al confronto in atto nell'ambito del Tavolo VAS (MiTE-Terna-MiC) per la predisposizione di un indicatore tale da poter essere stimato per i nuovi progetti in autorizzazione o in realizzazione, la cui applicazione risulterebbe principalmente utile in area con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.</p> <p>L'Ente osserva che gli indicatori utilizzati per descrivere la <i>tematica rumore</i> sono descrittivi unicamente degli impatti di tipo antropico e, a tal fine, li ritiene appropriati. Tuttavia l'impatto di tipo antropico non risulta esaustivo per la valutazione di alcune tipologie di interventi che interferiscono con altre specie viventi terrestri e marine, pertanto l'Ente chiede che il RA contenga elementi utili anche a questa valutazione possibilmente con indicazioni di tipo generale affinché la tematica venga debitamente trattata nei successivi iter di realizzazione delle singole opere.</p> <p>L'Ente inoltre chiede che il RA indichi l'inserimento di <i>idonee soluzioni volte a mascherare la presenza dell'infrastruttura</i> e/o la descrizione delle strategie per il contenimento e/o la mitigazione degli effetti ambientali sia in ambiente marino che terrestre.</p> <p>L'Ente sottolinea inoltre la necessità che singoli progetti realizzativi in fase di concertazione vengano redatti e condivisi attraverso una <i>stretta</i></p>

		interlocuzione con gli enti locali interessati e in fase di progettazione siano localizzati in prossimità di elementi artificiali già presenti, per evitare sottrazione di ulteriore suolo e riduzione di aree di pregio ambientale e siano attuati tutti gli accorgimenti tecnici e le misure di contenimento e/o mitigazione indicate in fase di VAS.
Ente Metropolitana di Cagliari	Città di Cagliari	L'Ente ritiene di non avere, in questa fase della procedura, contributi utili alla definizione della portata e del dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale. Invita tuttavia alla valutazione dei contenuti delle Azioni di Sistema del Piano Strategico della Città Metropolitana di Cagliari (Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 15 del 05.07.2021) pertinenti al tema dell'energia, con specifico riferimento all'Azione di Sistema ENERGETICA.
Ente Metropolitana di Roma Capitale	Città di Roma Capitale	L'Ente sottolinea che a partire dall'analisi delle azioni che interessano il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, occorre rilevare che il Rapporto Preliminare, pur se dettagliato nella descrizione degli interventi, essendo carente di apparati cartografici d'inquadramento non consente di ubicare gli impianti ricadenti nell'ambito territoriale della Città metropolitana di Roma Capitale, rendendo pertanto difficoltoso operare le necessarie valutazioni di compatibilità con le direttive e prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG), approvato mediante D.C.P. n° 1 del 18 gennaio 2010 e pubblicato il 6 marzo 2010 sul B.U.R. Lazio n. 9. Pertanto, nel ritenere che le valutazioni più dettagliate relativamente ai suddetti interventi (ed eventualmente altri interessanti il territorio metropolitano che non dovessero essere stati rilevati in sede istruttoria) possano essere espresse nel prosieguo attuativo delle opere stesse, occorre comunque precisare sin d'ora che il Piano in esame riveste eminente importanza strategica di livello Nazionale e, pertanto, gli interventi in esso previsti sono da intendersi, ai fini della valutazione della compatibilità al PTPG, quali "Servizi (U.S.) Attività di servizio pubblico o d'interesse pubblico, quali infrastrutture, impianti tecnologici e per la produzione di energie rinnovabili e attrezzature di servizio pubblico, necessitati da collocazione extraurbana, se compatibili", di cui all'art. 27, c.2 delle N.A. del PTPG. In considerazione di ciò, fatte salve eventuali interferenze con altri Sistemi (Morfologico insediativo, funzionale e della Mobilità), che dovranno eventualmente essere esaminate in sede attuativa, si ritiene che il Piano in oggetto, in base a quanto riportato nel Rapporto Preliminare esaminato, non sia in contrasto con le direttive e prescrizioni del PTPG.
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini		L'Ente non ritiene che vi siano osservazioni da presentare al RA , con particolare riferimento all'ambito di influenza del Piano con il territorio di competenza e con la rete Natura 2000 in essa ricompresa. L'Ente segnala che tra le <i>azioni operative su asset esistenti</i> , per i quali sono considerati solo interventi di funzionalizzazione (es. figura 6-33 di pag. 135 del Rapporto) andrebbero inclusi e valutati anche gli interventi di manutenzione ordinaria delle linee . Negli ultimi anni sono infatti sempre più frequenti istanze per attività di sorvolo con elicottero commissionate da Terna Spa per la sorveglianza delle linee di AT, svolte con modalità incompatibili con gli obiettivi di tutela delle specie di uccelli e di altri gruppi di fauna, anche di interesse comunitario (direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE). Le istanze non sono mai accompagnate dalla documentazione necessaria per effettuare dovute valutazioni tra cui la valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. n. 357/97, con la conseguenza, tra l'altro, di un inevitabile esito negativo delle procedure autorizzative. L'Ente ritiene pertanto che tale fattispecie debba rappresentare un elemento da considerare già in fase di VAS dei PdS annuali in quanto è un aspetto ambientale delle attività di Terna Spa con effetti anche potenzialmente rilevanti sulla componente biodiversità.

	Inoltre l'Ente auspica una maggiore attenzione dell'attività esecutiva e di programmazione di tali interventi valutando, soprattutto, l'adozione di soluzioni tecnologiche alternativa all'ispezione tramite elicottero (es. uso del drone).
Ente Provincia di Terni	<p>L'Ente a partire dall'analisi del RPA riporta che si evince che il territorio della Provincia di Terni è interessato dall'intervento "352-N_3", in un'area di studio comprendente i territori dei comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Orvieto e Porano e che tale area è soggetta ai vincoli paesaggistici di cui all'art. 136 e 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004.</p> <p>Considerato che l'ambito territoriale indagato dallo studio dell'intervento ricade all'interno delle seguenti Unità e sub-unità di Paesaggio del Subsistema 4 (Orvietano) del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Terni: 4Ch1 "Torrente Romealla", 4TV "Tavolato vulcanico di Castel Giorgio – Poderetto – Casa Perazza – Torre S. Severo – Porano – Canale Nuovo – Castellunchio – S. Egidio", 4TV1 "Aeroporto di Castel Giorgio – centro di Castel Giorgio", 4TV2 "Poderetto", 4TV3 "Canale Nuovo – Cammelluccia – Castellunchio – S. Egidio", 4Ci1 "Bardano – Poggio Forno – Podere lo Sbirro – Podere Marchigiano, 4Ce "Colline argillose di Fabro", 4Ce1 "Calanchi di poggio Vignolo e Poggio Farfara, 4Ms "Area montana di Selva di Meana, a supporto della successiva fase progettuale l'Ente rimanda alla consultazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP e delle schede normative delle Unità di Paesaggio sopra citate facendo presente che i nuovi tracciati su cavo aereo devono essere studiati in modo da non creare interferenze con gli elementi caratterizzanti le Unità di Paesaggio e che ad un'eventuale dismissione di tracciati esistenti deve seguire lo smantellamento del tracciato che va in disuso.</p>
Ente Provincia di Trento	<p>L'Ente a partire dall'analisi della documentazione del RPA coglie l'occasione per riportare una considerazione in relazione ad uno specifico passaggio del par. 6.1.1.2 del Rapporto preliminare dal quale emerge come, negli ultimi anni, le funzionalizzazioni e le realizzazioni in cavo prevalgano sulle nuove realizzazioni di elettrodotti in aereo. Al riguardo, qualora venissero individuate nuove realizzazioni sul territorio trentino (in occasione dell'elaborazione del PdS 2021 o successivi), si chiede di prevedere e valutare nel Rapporto ambientale la possibilità di posa o predisposizione di nuove linee in cavo interrato contestualmente ad altre infrastrutture, quali ad esempio collettori fognari o altre opere, allo scopo di ottimizzare i costi, ridurre gli impatti dei cantieri e incentivarne la realizzazione. Si auspica peraltro che Terna Spa possa tenere in considerazione tale indicazione anche in relazione alle nuove opere già previste dai Piani di Sviluppo precedenti.</p> <p>Si coglie inoltre l'occasione per segnalare di seguito alcuni aggiornamenti delle informazioni riportate nel Rapporto preliminare in relazione alla Provincia di Trento. Relativamente alla pianificazione in materia di energia, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 952 dell'11 giugno 2021, ha approvato il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2021-2030: si invita dunque a modificare sia la tabella 5-1, sia il passaggio riportato a pag. 168 dove si sostiene che il Piano energetico-ambientale della Provincia di Trento risulta in scadenza.</p> <p>Per quanto riguarda la pianificazione in materia di tutela delle acque si informa che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2260 del 23 dicembre 2021 ha adottato in via preliminare il nuovo Piano di Tutela delle Acque per il periodo 2022-2027 che risulta attualmente depositato per la partecipazione pubblica.</p> <p>Si richiama inoltre l'attenzione sull'elenco dei beni culturali vincolati che è disponibile sul Portale Geocartografico Trentino WebGIS PAT, specificando che l'elenco non è esaustivo e non ricomprende ad esempio i beni a tutt'oggi non verificati ma soggetti comunque open legis alle disposizioni del Codice ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. n. 42 del 2004</p>

	<p>in quanto di proprietà pubblica o di ente giuridico privato senza fini di lucro risalenti ad oltre settanta anni e fatta salva inoltre, la disciplina che tutela le vestigia della Prima guerra mondiale di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 78.</p>
<p>Ente Regione Calabria</p>	<p>L'Ente segnala che per gli aggiornamenti delle relative sezioni documentali nella successiva fase procedurale e per gli adempimenti consequenziali in fase attuativa degli interventi puntuali, i riferimenti normativi circa la competenza regionale per la valutazione di incidenza sono mutati superando di fatto le procedure fino ad oggi applicate. Con la Deliberazione di giunta regionale n. 65 del 28/02/2022 si è preso atto dell'intesa intervenuta nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle <i>Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCa)</i> ed i relativi allegati - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo sei paragrafo 3 e 4. Le stesse sono state recepite unitamente al <i>Format di Supporto Screening di VInCa per Piani/Programmi/ Progetti/Interventi/Attività – Proponente</i> previsto al capitolo due paragrafo 2.5 delle Linee guida nazionali e al <i>Format di Supporto Screening di VInCa per Piani/Programmi/ Progetti/Interventi/Attività - Istruttoria valutatore screening specifico</i> previsto a capitolo due paragrafo 2.6 lettera B delle Linee guida nazionali.</p> <p>A margine di quanto sopra osservato l'ente segnala che in più parti della documentazione preliminare si attribuiscono alla competenza della Regione Calabria le misure di conservazione relative ai provvedimenti di approvazione della ZSC "Lago del Rendina" sito ricadente nel territorio della Regione Basilicata.</p> <p>L'Ente intende in ultimo indicare tra gli elementi da rassegnare alla fase di VIA per una più significativa localizzazione sostenibile degli interventi di Piano, ove pertinenti, le procedure di cui all'articolo 109 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (immersioni in mare e posa di cavi e condotte) e D.M. 173/2016 (escavo dei fondali), anche l'applicabilità del D.P.R. 120/2017 (in ordine alla disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo).</p> <p>In conclusione condivide la richiesta di implementazione del Piano con dati e informazioni sulle richieste di connessione alla RTN relative ad impianti FER e non, emersa nel corso di una video call del 21/03/2022.</p>
<p>Ente Regione Friuli-Venezia Giulia Direzione centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile</p>	<p>L'Ente segnala che a seguito dell'analisi della documentazione con specifico riferimento agli interventi ricadenti nel territorio di competenza, <i>Raccordo in CP Sesto Reghena (azione 260-N_5)</i>, all'Allegato III viene descritta l'analisi territoriale delle aree di studio e la loro caratterizzazione ambientale.</p> <p>Nello specifico nell'Allegato III viene delimitata l'area di progetto in un areale ellissoidale complessivo di circa 65 Km² di cui circa 7,86 km² ricadono nel Comune di Sesto al Reghena e 0,19 km² nel Comune di Chions, nel territorio del FVG, tuttavia non vi è svolta un'adeguata analisi ambientale in quanto per le aree naturali tutelate si limita ad analizzare solo i Siti Natura 2000.</p> <p>Come già in precedenza segnalato si osserva che le aree naturali tutelate, oltre alle Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di Protezione speciale (ZPS), Parchi e Riserve naturali di cui alla LR 42/96 dovrebbero includere nel calcolo della superficie dell'indicatore "Ist01 Tutela delle aree di pregio ambientale per la biodiversità" anche gli eventuali biotopi (tutelati dalla LR 42/96) ed i prati stabili di cui alla LR 9/2005.</p> <p>In via generale ai fini della salvaguardia ambientale e del contenimento della frammentazione degli habitat naturali e seminaturali, si invita ad analizzare, già nella prossima redazione del RA, la presenza di questi elementi senza demandare alla fase progettuale la loro verifica, anche per formulare un adeguato studio delle alternative, che deve includere tutti gli elementi della biodiversità soggetti a tutela.</p> <p>Per i prati stabili si informa che la Regione FVG ha provveduto all'aggiornamento straordinario dell'inventario con Delibera della Giunta Regionale n. 625 del 23 aprile 2021. Si ritiene che la preservazione di tali</p>

	<p>elementi assuma una rilevante importanza anche nella futura costituzione di rete ecologica locale in applicazione del Piano paesaggistico regionale (PPR) approvato con DPR n 111 del 24 aprile 2018.</p> <p>A tal proposito si ricorda che il comune di Chions e Sesto al Reghena ricade nella <i>Scheda ambito paesaggistico 9 Bassa pianura pordenonese</i> e l'area progetto include una zona riconosciuta come connettivo discontinuo. Gli ecotopi a connettivo discontinuo si caratterizzano per la presenza di elementi naturali o seminaturali di pregio, collocati lungo linee ideali di spostamento e sono inseriti in una matrice agricola in cui le connessioni tra gli elementi dell'agroecosistema non sono continue.</p> <p>Infine data la considerevole consistenza della documentazione messa a disposizioni, ai fini di agevolare la futura lettura degli interventi l'Ente suggerisce di inserire nei volumi più rilevanti un glossario con i termini tecnici e le abbreviazioni ricorrentemente utilizzate.</p>
<p>Ente Regione Friuli-Venezia Giulia Direzione centrale Infrastrutture e Territorio</p>	<p>L'Ente suggerisce di effettuare nello sviluppo della documentazione di Piano e di VAS, un approfondimento relativo ai contenuti del Piano paesaggistico regionale (PPR), strumento approvato con DPR n. 0111/Pres del 24 aprile 2018 per l'area d'indagine del Comune di Sesto al Reghena, includendo una disamina delle indicazioni discendenti dalle Norme tecniche di attuazione del PPR.</p> <p>Per rafforzare l'indagine presentata per il "Raccordo in CP Sesto Reghena (Azione 260-N_5)" all'Allegato III del Rapporto preliminare relativo alla caratterizzazione ambientale preliminare (pag. 152-158), si raccomanda uno specifico approfondimento riferito ai seguenti contenuti di PPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presenza di un bene paesaggistico di cui all'art. 136 del Codice e del relativo ulteriore contesto riferito alla "Zona del centro storico e dei prati Burovich nel comune di Sesto al Reghena", apposto al Centro storico e ai prati Burovich del Comune di Sesto al Reghena ai sensi del D.M. 20/09/1986, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 29/04/1987. Il PPR disciplina tali beni all'art. 19 "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" delle NTA del PPR e attraverso le indicazioni contenute nella specifica "Schede dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l'individuazione di ulteriori contesti – Comune di Sesto al Reghena" (Allegato 46 del Piano). La disciplina d'uso, inclusa nella Scheda citata, detta specifiche Prescrizioni e <p>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il bene e per l'ulteriore contesto. Tra le Prescrizioni contenute alla Tabella C dell'art. 7 della Scheda (Allegato 46 del PPR), sono elencati come interventi "non ammissibili": "<i>lettera e) gli attraversamenti aerei di infrastrutture energetiche e tecnologiche</i>"; "<i>lettera f) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.)</i>"; è fatta eccezione la realizzazione di nuove linee aeree con pali in legno esclusivamente nelle aree prive di qualsiasi viabilità, e per le opere elettriche in bassa tensione e le linee telefoniche necessarie agli allacciamenti; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile".</p> <p>Si segnala che anche le Misure di salvaguardia e di utilizzazione contenute alla Tabella D dell'art. 7 della Scheda (Allegato 46 del PPR), non ammettono, alla lettera g), "<i>l'attraversamento aereo di infrastrutture energetiche e tecnologiche</i>".</p> • la presenza di beni tutelati per legge quali: <ul style="list-style-type: none"> ○ i corsi d'acqua "Fiume Sestian" e "Fosso Cao Maggiore e Roggia del Molino" disciplinati dall'art. 23 "Fiumi, torrenti, corsi

	<p>d'acqua" delle NTA del PPR, il quale identifica, tra le prescrizioni d'uso, la "non ammissibilità" di interventi quali la "realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile" (art. 23, comma 8, lettera a), punto 11);</p> <ul style="list-style-type: none"> o il lago "Lago Premarine" disciplinato dall'art. 22 "Territori contermini ai laghi" delle NTA del PPR che qualifica come interventi "ammissibili con autorizzazione paesaggistica" interventi quali "realizzazione di gasdotti, elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modificano le caratteristiche morfologiche e l'assetto idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci, strutture reticolari realizzate con profilati di acciaio a L o T; l'adozione di strutture a traliccio, per la loro intrinseca "trasparenza" permette di ridurre la visibilità della struttura, a differenza dei sostegni di tipo tubolare pieno che, pur presentando una sagoma planimetrica d'ingombro minore a parità d'altezza, risultano nettamente più percepibili quali elementi "pieni" estranei in qualunque contesto paesaggistico" (art. 22, comma 7, lettera b), punto 20).
<p>Ente Regione Lombardia</p>	<p>L'Ente Regione Lombardia, ai sensi della DGR VIII/10971 del 30/12/2009 (ex allegato 5), partecipa a procedimenti di VAS di competenza statale avvalendosi del Nucleo tecnico regionale di valutazione ambientale – VAS, all'interno del quale si provvede al coordinamento istruttorio mediante l'acquisizione delle osservazioni, pareri e contributi forniti dalle Direzioni regionali competenti e dai soggetti competenti in materia ambientale interessati di cui si riportano le singole osservazioni.</p> <p>La Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della DG Territorio e Protezione Civile osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riguardo il par. 2.5 "Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale" del RPA, si chiede di aggiornare i riferimenti dell'Autorità Competente per la VAS di Regione Lombardia, indicati nella tabella a pag. 26, con i seguenti: Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile – Urbanistica e Assetto del Territorio – Struttura Giuridico per il Territorio e VAS PEC: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it • Relativamente al par. 5.1.2 "La pianificazione di livello regionale" del RPA, in particolare agli "Atti pianificatori regionali nel settore Energia" relativi alla Lombardia di cui alla Tabella a pag. 82, si segnala che, con Deliberazione 14 dicembre 2020 - n. XI/4021, la Giunta regionale ha avviato il procedimento di aggiornamento della Programmazione energetica regionale, costituita dall'atto di indirizzi e dal Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) e la relativa Valutazione

	<p>Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza (VINCA). A tal riguardo, si fa presente che è stata effettuata la consultazione sul Rapporto Preliminare (ex-art. 13, c.1 D.Lgs. 152/06) ed attualmente è in fase di elaborazione il Programma ed il Rapporto Ambientale.</p> <p>La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi osserva che dal momento che gli interventi previsti comporteranno consumo di suolo agricolo, si segnala come fonte di dati sul tema “uso del suolo” gli applicativi “DUSAF 6.0-Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali” e “Valore agricolo dei suoli” (aggiornati al 2018), disponibili sul sito www.geoportale.regione.lombardia.it. Inoltre, visto che per l’obiettivo di sostenibilità individuato nel rapporto preliminare “<i>Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l’alterazione della capacità produttiva ai fini dell’esercizio delle attività agricole</i>” l’unico indicatore individuato è “<i>Tutela aree agricole di pregio</i>”, si chiede di prevederne uno nuovo relativo al consumo di suolo agricolo, e non solo quello interessato da aree agricole di pregio, i cui effetti negativi sono non solo di carattere economico-produttivo, ma anche ambientale, dal momento che la perdita di suolo agricolo comporta anche la perdita delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, fertilità, permeabilità, capacità di stoccaggio di carbonio organico, ecc.).</p> <p>Inoltre dal momento che nel Rapporto Preliminare Ambientale alcune misure di mitigazione previste potrebbero configurarsi come compensazioni (ad esempio gli interventi di ripristino ambientale naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico, i rimboschimenti, la ricostituzione di aree umide), si chiede di distinguere le due categorie di intervento (mitigazioni e compensazioni) e di prevedere, per quantificare le misure compensative, che nei progetti degli interventi sia contemplato un bilancio del valore ecologico delle aree interessate pre e post intervento.</p> <p>La Struttura Natura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima rammenta che sebbene tutti gli accorgimenti generali elencati nel Rapporto preliminare (par. 8.4) per mitigare gli eventuali impatti siano condivisibili, in Regione Lombardia ci si può avvalere anche della seguente documentazione, in parte prodotta con il progetto Life Gestire 2020, che occorre tenere in debita considerazione al fine di indirizzare in maniera più puntuale sia le progettazioni che le conseguenti mitigazioni ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● “Pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza di cavi sospesi e linee elettriche in ambiente montano” (www.naturachevale.it) documento redatto nell’ambito dell’Azione A12. Con il Progetto Life IP Gestire 2020 sono state condotte azioni specifiche per la tutela dell’avifauna dai fenomeni di elettrocuzione in particolare nella fascia Alpina e prealpina della Regione, dove si ritrovano le maggiori popolazioni delle specie di interesse (Gufo reale, Aquila reale, Nibbio bruno); ● Shapefile della Rete Ecologica Regionale e shapefile delle Aree Prioritarie di Intervento (API) in favore della biodiversità, entrambi disponibili sul Portale Cartografico Regionale (geoportale.regione.lombardia.it); ● Cartografia della distribuzione delle principali specie esotiche vegetali invasive in Lombardia, alcune delle quali distribuite anche in Valtellina, Valchiavenna e nelle province di Brescia e Monza e Brianza. ● “Linee guida per la gestione degli spazi a servizio degli elettrodotti” (www.naturachevale.it). Nel documento sono contenuti gli accorgimenti
--	---

	<p>progettuali di cui è opportuno tener conto al fine di conservare l’Habitat 4030 in ambito continentale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Più in generale, occorrerà prevedere un’elevata attenzione riguardo agli habitat della Direttiva 92/43/CE che hanno piccole superfici e/o sono effimeri, probabilmente non cartografati alla scala in cui si è operato per la stesura del RA e dei relativi allegati. A tal proposito, sul Sito dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità in Lombardia (www.biodiversita.lombardia.it) e in futuro dal geoportale di Regione Lombardia è presente lo <i>shapefile</i> relativo agli Habitat in Direttiva 92/43/CE interni ai Siti della Rete Natura2000, che comprende anche gli habitat particolarmente sensibili e/o puntiformi (es. torbiere di alta quota, grotte); ● Tra le “fonti” utilizzate per il calcolo degli indicatori di sostenibilità territoriale denominati “Ist01 - Tutela delle aree di pregio per la biodiversità” individuati nell’Allegato IV, si suggerisce di includere anche la cartografia tematica sopra elencata, al fine di un corretto calcolo degli impatti derivanti dalle opere di progetto; <p>In merito alla redazione dello Studio di Incidenza riferito al procedimento di VAS, nel Rapporto preliminare si specifica che per la metodologia di analisi delle possibili interferenze generate verrà adottato il “Criterio 1 – Raggruppamento secondo le macrocategorie di riferimento degli habitat”, così come da indicazioni fornite nel documento “VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l’integrazione dei contenuti”, a cura del MATTM, 2011. Si rammenta a tal proposito che Regione Lombardia, così come hanno fatto numerose altre regioni, ha recepito in via definitiva le Linee guida nazionali per le Valutazioni di Incidenza attraverso la DGR 5523 del 16/11/2021. Si ribadisce anche per lo Studio di Incidenza quanto scritto nel paragrafo precedente: per gli indicatori di sostenibilità territoriale denominati “Ist01 - Tutela delle aree di pregio per la biodiversità” individuati nell’Allegato IV, si suggerisce di tenere presente la cartografia tematica regionale, al fine di un corretto calcolo degli impatti su habitat e specie dei Siti della Rete Natura 2000.</p> <p>La Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile raccomanda di verificare e documentare nell’ambito delle successive fasi di definizione del procedimento autorizzativo, a partire dalla redazione del Rapporto Ambientale - la compatibilità del Piano di Sviluppo rispetto alle indicazioni del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato da Regione Lombardia con d.c.r. n. 1245 del 20 settembre 2016, al fine di valutare le eventuali interferenze con i progetti di infrastrutture di trasporto di interesse regionale ricadenti nelle “aree di studio” dei territori potenzialmente interessati dagli interventi proposti, come allo stato individuate nelle rappresentazioni grafiche inserite all’interno dell’elaborato “Allegato III – La caratterizzazione ambientale preliminare”.</p> <p>Le Agenzie di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, visto il Rapporto Preliminare non esprimono osservazioni particolari in merito. Appare utile, tuttavia, ricordare alla luce delle situazioni internazionali che si stanno attualmente verificando e visto l’intento di Terna di garantire un servizio di qualità, sicuro e continuativo, che nel successivo Rapporto Ambientale venga prestata particolare attenzione a specifiche azioni mirate ad assicurare la copertura del fabbisogno energetico nazionale nel caso in cui le risorse a disposizione dovessero scarseggiare, ad esempio tramite lo sviluppo di nuovi sistemi di accumulo e stoccaggio oltre che al potenziamento di interconnessioni volte allo scambio di energia con altri Paesi.</p>
--	---

	<p>L'ATS della Brianza ritiene che <i>l'indicatore Ist20</i>, non sia completamente esaustivo e rappresentativo della effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni dell'esposizione ai CEM, in termini di numerosità di popolazione interessata e di tipologia di popolazione esposta e pertanto propone l'introduzione di un indicatore rappresentativo della numerosità della popolazione, eventualmente suddivisa tra recettori di tipo residenziale e recettori sensibili, presente nelle aree urbanizzate ed interessata dalle ricadute dei campi elettromagnetici generati dalle linee elettriche. Nel rispetto del <i>principio di precauzione</i> per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, invita il proponente a valutare l'opportunità di implementare gli attuali indicatori con uno nuovo che sia rappresentativo in maniera significativa del suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare anche l'evoluzione della numerosità di popolazione interessata/esposta ai CEM.</p> <p>L'ATS della Val Padana, valutato i contenuti del Rapporto Preliminare Ambientale, ritiene utile ribadire quanto espresso in merito ai precedenti Piani di Sviluppo ovvero che gli studi epidemiologici hanno portato, da tempo, a includere i campi elettromagnetici a bassa frequenza (CMELF) nel gruppo dei possibili cancerogeni (28) da parte di IARC (anno 2002). In particolare emerge l'ipotesi di un aumento di rischio di sviluppare leucemia infantile per esposizioni residenziali uguali o superiori a 0.4 micro tesla. Inoltre un altro "ampio studio condotto nel 2009 sulla popolazione svizzera ha evidenziato un maggior rischio di morte per malattia di Alzheimer tra i soggetti residenti entro i 50 metri da linee elettriche di 220-380 Kv di tensione rispetto a soggetti a maggiore distanza". Sebbene la normativa DPCM 08/07/2003 abbia fissato per i campi elettromagnetici, il valore di attenzione di 10 micro tesla e di qualità di 3 micro tesla, questi risultano più alti rispetto a quelli che gli studi epidemiologici suggerirebbero di adottare a scopo cautelativo. Si richiama il "principio di precauzione", nato nell'ambito di tematiche strettamente ambientali ed entrato a far parte del "trattato Costitutivo dell'Unione Europea", il quale afferma che <i>"in caso di minacce rilevanti o irreversibili alla salute dell'uomo o degli ecosistemi, l'incertezza delle conoscenze scientifiche non deve essere usata come giustificazione per rimandare l'applicazione di misure preventive che invece vanno intraprese con priorità"</i>.</p> <p>Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi condivide pienamente gli obiettivi strategici enunciati nel Rapporto e ritiene comunque importante e fondamentale porre attenzione agli aspetti ambientali attraverso l'analisi di congruità tra gli obiettivi specifici del PdS rispetto al contesto pianificatorio e programmatico. A tale riguardo sottolinea che il reticolo idrico di competenza consortile è soggetto normativamente al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica - approvato con D.G.R. n. X/6037 del 19 dicembre 2016 e tale regolamento individua i canali di competenza del consorzio, le fasce di rispetto e le norme di polizia idraulica, oltre all'iter di rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla-osta. Si ricorda che le norme sopracitate prevedono espressamente che qualunque intervento in fascia di rispetto sia autorizzato dallo scrivente Consorzio; in particolare l'art. 7 c. 3 cita: <i>"le attività di terzi sono sempre soggette ad atto autorizzativo da parte dell'Autorità di Polizia Idraulica (concessione, autorizzazione o nullaosta)"</i>.</p> <p>Pertanto, per quanto sopra esposto, l'inizio dei lavori rimane subordinato alla presentazione della domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta per il posizionamento della cartellonistica in oggetto ed avere sottoscritto il relativo atto autorizzativo. Si richiama altresì che il Regolamento consortile (art. 4,</p>
--	---

	<p>comma 7) definisce, inoltre, che, per i canali inseriti nel Piano Paesaggistico Regionale, nello specifico il Canale Adduttore Villorosi, Navigli di Paderno, Bereguardo, Grande e di Pavia, sono applicati i vincoli di cui all'art. 21 del Piano Paesaggistico Regionale il quale prevede che <i>"per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte"</i>.</p> <p>In relazione inoltre agli effetti potenzialmente causati da azioni di demolizione di manufatti esistente e/o costruzioni di nuove strutture, comportanti: l'occupazione di suolo o l'interazione con aree di valore i beni paesaggistici si chiede in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● per la realizzazione delle aree di cantiere, bisognerà fare riferimento ai contenuti ed ai principi del regolamento citato; ● nella previsione degli interventi, anche se non ricadenti direttamente nelle fasce come sopra definite e che comunque interessino aree vicine che possano prefigurare una interferenza con la rete consortile (stabilità dei suoli, andamento naturale delle acque superficiali o di falda, etc), sarà necessario che vengano attuate tutte le verifiche preventive opportune; ● le strutture dismesse a seguito della realizzazione della nuova rete, siano rimosse con conseguente riqualificazione dell'area interessata. <p>In tal senso, nelle successive fasi progettuali dovranno essere indicati i contenuti e principi del Regolamento anche e soprattutto in riferimento alle aree oggetto di interferenze dirette o indirette con il RIB (Reticolo Idrico di Bonifica).</p> <p>Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po comunica nell'<i>Allegato III</i> per il tema <i>"Idrografia"</i>, non sono indicati alcuni importanti canali in gestione consortile, che sono riportati nella cartografia ufficiale del reticolo consortile, pubblicata sul sito WEB del Consorzio.</p> <p>Per il tema "uso del suolo" l'area è indicata come "Seminativi in aree non irrigue"; in realtà l'intero territorio nella zona è area irrigua, come riportato nel "Piano Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale" redatto dallo scrivente Consorzio, e pubblicato sul sito del Consorzio e sul portale SIVAS di Regione Lombardia. Per il tema "Pericolosità idraulica", nella zona è indicata come anche presente la classe P2; tale classe non è più presente, la cartografia "Tavola 3 Dissesti del territorio provinciale e rischio sismico - rischio idraulico e pericolosità sismica" del PTCP della Provincia di Mantova adottato nel luglio 2021 riporta le nuove perimetrazioni delle aree con rischio di allagamento.</p> <p>Si ritiene che nell'<i>Allegato IV</i> sia importante inserire l'indicatore TUTELA DELLE AREE IDRICHE, vista la presenza nella zona di numerosi corsi d'acqua a valenza plurima.</p> <p>Nell'<i>Allegato V</i> per l'Intervento 168-N, <i>"Raccordi 132 kV CP San Benedetto Po (Azione 168-N 1)"</i>, si ritiene che sia importante inserire l'indicatore TUTELA DELLE AREE IDRICHE, come motivato precedentemente.</p> <p>Si ricorda inoltre che per la posa di nuove linee e relativi attraversamenti aerei e interrati di canali demaniali è necessario il rilascio di concessione precaria da parte del Consorzio. Considerato il notevole rischio "elettrocuzione" per operatori consortili addetti alla manutenzione ordinaria con macchine operatrici e frequentatori delle aree demaniali dei corsi d'acqua in gestione, fra cui pescatori, nelle prescrizioni per gli attraversamenti aerei, sarà prevista la posa di specifica cartellonistica o altri sistemi per ridurre il rischio sopra richiamato.</p> <p>L'Associazione Irrigazione Est Sesia, visti i documenti messi a disposizione, non ha osservazioni in merito. Qualora però si intendesse procedere alla realizzazione di opere che interferissero con la rete consortile o proprietà</p>
--	---

	<p>dell'Associazione Irrigazione Est Sesia, è necessario fornire alla stessa Associazione un 'adeguata documentazione progettuale descrittiva e di dettaglio, al fine di individuare eventuali prescrizioni e consentirne l'autorizzazione. Nel caso di lavori di manutenzione delle opere esistenti che possano interferire con proprietà o attività di questa Associazione, si chiede di darne tempestiva comunicazione, al fine di poter rilasciare le autorizzazioni e di ridurre le sovrapposizioni con le consuete attività consortili.</p> <p>Si coglie, inoltre, l'occasione per ricordare che l'Associazione, in data 19/06/2018 con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 4, ha adottato il Piano Comprensoriale di Bonifica (a disposizione sul sito web www.estsesia.it e sul portale SIVAS di Regione Lombardia).</p> <p>La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare PdS 2021 e dei relativi allegati, esprime le seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In qualità di Ente gestore della “ZPS IT2040402 Riserva Naturale Bosco dei Bordighi” l'espressione dell'eventuale parere di valutazione di incidenza potrà essere emesso solo a seguito di presentazione di specifico Studio di Incidenza da parte del soggetto proponente. Si fa comunque presente sin da ora che il Piano di Gestione della ZPS della Riserva prevede l'interramento delle linee esistenti e future laddove possibile, in particolare se le stesse attraversano aree boscate di alto valore naturalistico; • l'Ente, anche in qualità di Ente promotore del Contratto di Fiume dell'alto bacino del Fiume Adda sottoscritto a maggio 2019, chiede che vengano opportunamente presi in considerazione tutti gli aspetti paesaggistici e ambientali del territorio interessato dalla progettazione di questa potenziale linea e delle relative infrastrutture, auspicandone laddove possibile l'interramento della stessa. Si chiede inoltre che venga attuato un processo di concertazione con gli enti locali e di informazione alla popolazione; ciò al fine di assicurare la partecipazione e consultazione del pubblico per dare la più ampia informazione sul progetto in oggetto; • come già avviene in altre realtà territoriali quali Svizzera, Germania e Francia, si chiede che venga valutato, ove possibile, l'interramento della linea sopra citata. <p>Il parco regionale Parco Agricolo Sud Milano, chiede di integrare le misure mitigative individuate con particolare riferimento agli “interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale” individuando opere orientate alla valorizzazione, con incremento della biodiversità, delle aree agricole, attraverso interventi di incremento della naturalità con la creazione di fasce boscate e siepi in corrispondenza dell'orditura del tessuto rurale, ridisegnando una maglia che, attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone, sia in grado di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche.</p> <p>Il Parco regionale delle Groane, esaminata la documentazione non rileva al momento elementi di possibili effetti negativi o incidenza sugli elementi di Rete Natura 2000 presenti nel Parco.</p> <p>Il Parco regionale del Mincio condivide i criteri generali indicati Rapporto preliminare, tuttavia considerato che nei siti Natura 2000, di cui il Parco è Ente Gestore, sono presenti habitat prioritari e altri habitat di interesse comunitario e numerosissime specie, molte delle quali ricomprese in Direttiva Habitat e in Direttiva Uccelli; si dispone che le fasi progettuali successive siano accompagnate da Studio di Incidenza Ambientale, in cui, oltre ad un'analisi puntuale delle potenziali interferenze specifiche dovranno essere anche indicate le possibili misure mitigative.</p>
Ente Regione Piemonte	L'Ente riporta le principali osservazioni emerse in seguito alla consultazione

	<p>delle strutture organizzative regionali interessate e dell'ARPA Piemonte, componenti l'Organo Tecnico Regionale. In particolare relativamente agli elementi ambientali e territoriali di cui tenere conto nella stesura del Rapporto Ambientale, individuati nell'inquadramento territoriale dell'ambito di pertinenza degli interventi previsti, l'Ente sottolinea l'importanza del tema relativo al <i>cambiamento climatico</i>, tematica ormai trasversale e divenuta elemento fondante negli strumenti di pianificazione, quale contributo imprescindibile alla mitigazione del fenomeno. Per questa ragione, si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale prenda in considerazione in modo trasversale il tema del cambiamento climatico, coerentemente con le pianificazioni nazionali e regionali il cui percorso è orientato a ridurre le emissioni di gas serra e la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici, aumentando la loro resilienza.</p> <p>Per quanto riguarda <i>l'analisi normativa e l'analisi di coerenza esterna</i>, oltre a quanto evidenziato nei successivi paragrafi in riferimento a tematiche specifiche, si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la VAS: in relazione al paragrafo 2.1 del RPA di inquadramento della normativa regionale in materia di VAS, per la Regione Piemonte il citato art. 20 della l.r. 40/98 è stato abrogato dalla l.r. 19 ottobre 2021, n. 25 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021); • per il tema acque: relativamente alla coerenza esterna "specificata del Settore Ambiente", per la Regione Piemonte il riferimento citato nel RPA è da sostituire con il seguente: <i>Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 179-18293 del 2 novembre 2021.</i> • per le prospettive di <i>interazione tra la VAS e la VIA</i> si ritiene utile l'individuazione di modalità concrete (a titolo di esempio, linee guida/indirizzi ad hoc) per facilitare la progettazione degli interventi che saranno oggetto delle procedure di VIA tenendo conto degli elementi approfonditi e individuati nelle VAS dei Piani (compresi gli approfondimenti effettuati nei Rapporti ambientali come, a titolo di esempio, le molteplici tipologie di misure di mitigazione ambientale descritte nei Rapporti ambientali dei PdS). <p>Per quanto riguarda il <i>tema dei rifiuti</i> l'Ente suggerisce di integrare gli obiettivi ambientali con il tema rifiuti, affinché già a partire dal livello di Piano sia promossa e garantita la riduzione dei rifiuti e l'incremento del recupero e del riciclaggio, obiettivo che dovrà essere opportunamente attuato nelle fasi di progettazione sulla base dei quantitativi ottenuti e a seguito di una loro valutazione merceologica e caratterizzazione.</p> <p>Per quanto riguarda gli <i>aspetti di natura territoriale</i>, l'Ente suggerisce di prendere in considerazione anche il <i>Piano Territoriale Regionale</i> (di seguito Ptr), oltre al Piano Paesaggistico Regionale (di seguito Ppr).</p> <p>In particolare, in merito agli aspetti territoriali connessi con la realizzazione di reti elettriche, il Ptr evidenzia quali obiettivi la tutela sanitaria degli insediamenti, la protezione paesaggistico ambientale del territorio, la tutela dell'avifauna e in generale la verifica di compatibilità con gli strumenti urbanistici locali. Nel merito dei contenuti degli Allegati al Rapporto Preliminare per le tematiche "paesaggistiche e territoriali" si evidenzia quanto segue.</p> <p>L'<i>Allegato I "La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti"</i> elenca, tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, alcuni riferimenti superati in merito al Ppr: è necessario quindi apportare una modifica alla tabella relativa agli strumenti pianificatori vigenti in materia di Paesaggio (pag. 129), mantenendo solo il riferimento al <i>Ppr del Piemonte approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 Ottobre 2017</i> e al <i>Ptr approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 Luglio 2011.</i> In merito alla verifica di</p>
--	--

	<p>coerenza esterna, si richiama quanto in precedenza evidenziato in merito alla opportunità di prendere in considerazione anche i Piani regionali con esclusiva valenza territoriale e non solo paesaggistica quali, appunto, il Ptr piemontese che, come segnalato, definisce obiettivi di sostenibilità ambientale per gli interventi che comportano trasformazioni territoriali.</p> <p>Per quanto concerne <i>l'Allegato III "La caratterizzazione ambientale preliminare"</i>, si riportano alcune considerazioni specifiche in riferimento alle due aree previste per la Regione Piemonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● si riscontra, tra i vari approfondimenti posti in essere, una accurata analisi in merito ai beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004 e ai Beni architettonici e archeologici, rilevando tuttavia <i>l'assenza di considerazioni in merito alle componenti paesaggistiche</i> (Tavola P4 del Ppr), i cui rimandi alla N.d.A. dettano indirizzi, direttive e prescrizioni relative al territorio regionale. Viene specificato, infatti, che la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni del PdS è stata condotta sulla base delle categorie e delle tipologie di elementi di cui alla Tabella 1-2 (pagina 7), in cui mancano i riferimenti alle componenti paesaggistiche del Ppr; ● a questo proposito, occorre rilevare che nelle due aree proposte per gli interventi sono presenti diverse componenti paesaggistiche, riportate in Cartografia di piano consultabile tramite un visualizzatore webgis online di libero accesso (http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/), i cui shapefile sono disponibili e liberamente scaricabili su Geoportalepiemonte (https://www.geoportale.piemonte.it/cms/); ● si ritiene opportuno che nel Rapporto Ambientale <i>venga inserita una disamina specifica anche di tutte altre le componenti paesaggistiche</i> (qui solo accennate a titolo di esempio) che costituiscono lo stato di fatto dell'area proposta per l'intervento, per garantire una coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni dell'impalcato normativo del Piano paesaggistico nel suo complesso; ● si ricorda, a questo proposito, che il Ppr definisce inoltre, nelle Schede degli Ambiti di paesaggio, le caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative degli ambiti regionali, stabilendo indirizzi e orientamenti strategici peculiari per ciascun territorio, volti a definire criteri e modalità per le azioni e per gli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici; ● si rammenta inoltre che, ai fini della realizzazione delle opere in progetto proposte per il Piemonte, dovrà essere dimostrata la coerenza e la conformità con i disposti normativi del Piano paesaggistico, così come stabilito dal suo Regolamento regionale attuativo, in vigore dal 12 aprile 2019, che dettaglia le modalità per garantire il rispetto delle indicazioni del piano; ● a titolo collaborativo si suggerisce, come supporto per la predisposizione della successiva fase, l'utilizzo della <i>"Carta della sensibilità visiva"</i>, liberamente scaricabile dal sopracitato Geoportalepiemonte, che riporta una analisi di visibilità sulla base dei 162 punti di belvedere individuati dal Ppr, utile per individuare sui territori i livelli di intervisibilità e sensibilità nella fase di progettazione puntuale degli interventi; ● riguardo <i>all'inserimento paesaggistico dei tralicci</i> dovranno essere approfondite, nelle successive fasi di attuazione del PdS 2021, le problematiche connesse al loro dimensionamento e alla necessità di soluzioni di mimetizzazione cromatica con il contesto, con attenzione alla presenza di vincoli derivanti dal rispetto delle norme sul traffico aereo e alla presenza di segnalatori per l'avifauna.
--	---

	<p>Per quanto riguarda gli specifici interventi del PdS 2021 sul territorio regionale, Identificativo PdS 32 N (Rimozione Antenna CP Cappellazzo) e Identificativo PdS 171N (Nuova stazione 380 kV Greggio), si riporta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Osservazioni relative all'intervento n. 1 – id. 32 N.</p> <p>In merito alla tematica “paesaggio”, si rileva che l'area oggetto di intervento è caratterizzata da una morfologia insediativa di tipo 10 “Aree rurali di pianura o collina” (tema areale costituito da ampie zone rurali), che fa riferimento all'Art. 40 delle Norme del Ppr. L'articolo consente la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico a seguito di procedure di tipo concertativo, o di interventi previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. Si rileva inoltre la presenza di “aree di interesse agronomico” (I e II classe di capacità d'uso del suolo) normate dall'articolo 20 del Ppr, che prevede che la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p> <p>In merito alla tematica “trasporti”, relativamente alle indagini nell'area di studio, si segnala la previsione di cave di reperimento inerti per la realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo, approvate con D.g.r. n. 22-2048 del 2 ottobre 2020.</p> <p>Osservazioni relative all'intervento n. 2 – id. 171 N.</p> <p>In merito alla tematica “paesaggio”, si rileva che l'area risulta caratterizzata da una connotazione paesaggistica individuata come “area rurale di specifico interesse paesaggistico” coltivato a risaia e normato dall'art. 32 delle Norme di attuazione del Ppr, che riconosce la zona tra i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione. Analogamente ai riferimenti normativi sopra citati per l'intervento n. 1, si rileva la presenza di “aree rurali di pianura o collina” (tema areale costituito da ampie zone rurali), che fa riferimento all'articolo 40 e “aree di interesse agronomico” (I e II classe di capacità d'uso del suolo), normate dall'articolo 20 del Piano paesaggistico che prevede che la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale. Si rileva inoltre che a pagina 124 del documento sono stati approfonditi, a livello cartografico, gli aspetti inerenti le aree a vincolo paesaggistico. A questo proposito, si richiede di verificare l'effettiva presenza di beni vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 dal momento che la cartografia riporta perimetrazioni che risultano da verificare (ad esempio per quanto riguarda la trattazione normativa del Canale Cavour, che nelle cartografie del Piano paesaggistico non risulta soggetto a vincolo paesaggistico).</p> <p>Per quanto concerne la Valutazione di incidenza e la tematica “biodiversità”, nell'area di intervento sono presenti le seguenti aree protette e Siti della Rete Natura 2000: Lame del Sesia e Isolone di Oldenico (Parco naturale coincidente con ZSC e ZPS, cod Natura 2000 IT1120010), la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit e il SIC Stazioni di Isoetes malinverniana (cod IT1120026), correttamente identificati nell'allegato III del RP. In considerazione del fatto che l'intervento 171 - N "Nuova stazione 380 kV e raccordi"</p>
--	--

	<p>è già ben definito, sarà possibile in fase di VAS evidenziare tutte le eventuali criticità relative alla sua realizzazione, con particolare attenzione agli aspetti legati all'avifauna, e a proporre soluzioni compatibili con la conservazione della biodiversità.</p> <p>Per quanto attiene alla tematica “difesa del suolo e assetto idrogeologico” l’area di studio, per quanto attiene alla pericolosità idraulica (rif. Allegato III al RPA), individua ambiti classificati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (PGRA) come P1 e P3 in corrispondenza del torrente Marchiazza e pertanto, in sede progettuale, dovrà essere valutata in maniera approfondita l’eventuale interferenza fra le opere previste, il torrente Marchiazza e le relative aree classificate a pericolosità idraulica dal PGRA.</p>
Ente Regione Sardegna	L’Ente, per quanto di competenza, non ha osservazioni sul Rapporto Preliminare Ambientale.
Ente Regione Toscana	<p>Il NURV - Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici, Autorità competente per la VAS della Regione Toscana, riporta le seguenti osservazioni.</p> <p>1. Applicazione criteri ERPA</p> <p>Viene più volte indicato nel RP che saranno applicati i criteri ERPA nella successiva fase di RA per i nuovi elementi infrastrutturali, al fine di illustrare “le alternative dei corridoi, per quanto concerne la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali lineari (elettrodotti) e le alternative di localizzazione per quanto riguarda la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali puntuali (stazioni elettriche)”. Viene indicato che tali prime elaborazioni, contenute in uno specifico annesso al RA, saranno utili per la successiva concertazione nella ricerca e nella proposta di ipotesi localizzative sostenibili per i nuovi elementi infrastrutturali. Tuttavia considerato che nel parere motivato espresso dall’AC per la VAS (MiTE) sui PdS 2019 e 2020 sono state fornite specifiche indicazioni anche per la valutazione dei PdS successivi con riferimento specifico all’annualità 2021 tra le quali: “<i>sviluppo degli aspetti inerenti la generazione e valutazione delle alternative attraverso la loro comparazione misurata delle ricadute ambientali delle opzioni generate, anche attraverso l’analisi localizzative delle diverse opzioni di tracciato (...)</i>”; “<i>approfondimento delle analisi valutative con riferimento agli effetti determinati dalle ricadute su tutte le componenti ambientali e in particolare agli effetti indotti sulla salute e sugli ecosistemi (...) e in relazione alle caratteristiche peculiari dei singoli territori interessate dalle azioni/interventi anche al fine di e ridurre il divario valutativo con la fase di VIA. (...)</i>”, si ritiene necessario che l’applicazione dei criteri ERPA risponda anche a quanto sopra richiesto e soprattutto sia orientata non solo alla successiva fase di concertazione ma anche alla successiva fase di VIA.</p> <p>Come sopra indicato il Proponente prevede l’analisi delle alternative attraverso l’applicazione dei criteri ERPA anche per i nuovi elementi infrastrutturali puntuali (stazioni elettriche). Si presume che l’individuazione di alternative localizzative venga sviluppata all’interno dell’area di studio definita per ciascuna specifica azione che prevede la realizzazione di SE. Tale percorso metodologico non sembra tuttavia coerente con quanto indicato a pag.47 del RPA dove si afferma quanto segue “<i>Nel caso di azioni di Piano che prevedano la realizzazione di una nuova stazione, l’area di studio è stata calcolata come porzione territoriale di forma circolare (...), centrata sul punto della RTN oggetto dell’azione di nuova realizzazione ed avente raggio di 4 km. Si considera un’area circolare di raggio 2 km nel caso l’ubicazione della stazione sia nota con precisione; diversamente, si ritiene di raddoppiare l’estensione dell’area di studio per tenere da conto il margine di incertezza, che potrà essere sanato solo in una successiva fase di definizione</i></p>

	<p>dell'intervento.”</p> <p>In pratica si afferma che in alcuni casi l'ubicazione della stazione è nota con precisione e in tali casi l'area di studio, centrata sulla localizzazione già definita, avrà un'estensione di circa 13 Km². Non è chiaro dunque se in tali casi non verrà svolta l'analisi delle alternative localizzative essendo l'ubicazione della SE “nota con precisione” (magari in conseguenza di vincoli infrastrutturali dati dalla rete esistente). Per quanto riguarda la Regione Toscana si riscontrano 3 azioni che prevedono la realizzazione di una nuova SE la cui area di studio è pari a circa 13 Km² (353-N_1, 353-N_2 e 353-N_3). Si chiede quindi, qualora l'analisi delle alternative non venga effettivamente svolta per alcuni nuovi interventi di realizzazione di SE, di fornire adeguate motivazioni collegate al vincolo localizzativo e approfondire nel RA la caratterizzazione e valutazione ambientale, condotta nel RPA su un'area di 13 Km², in un areale più ristretto al fine di individuare con maggior precisione le principali criticità e le misure di mitigazione possibili ad esse collegate anche al fine di fornire, per la successiva fase di concertazione e di VIA, un quadro valutativo e propositivo più preciso e, per quanto possibile, già condiviso in sede di VAS.</p> <p>2. Osservazioni generali: componente popolazione, salute e inquinamento elettromagnetico</p> <p>L'Ente evidenzia che, nonostante le indicazioni contenute nel parere motivato sui PdS 2019 e 2020 e nonostante le osservazioni più volte reiterate nei contributi forniti dalla Regione Toscana e da ARPAT nei procedimenti di VAS dei PdS passati, l'impostazione del RPA relativo al Piano di Sviluppo 2021 è la stessa dei documenti valutativi afferenti ai Piani di Sviluppo precedenti.</p> <p>Si ritiene che i contenuti metodologici e valutativi del Rapporto Preliminare Ambientale non siano adeguati in relazione all'analisi dell'impatto elettromagnetico delle azioni di Piano e, conseguentemente, dell'intero PdS 2021. Si propongono pertanto alcune riflessioni e una serie di osservazioni, in parte già formulate nei processi valutativi applicati ai precedenti PdS ma non tenute in considerazione anche dal presente RPA, ritenute necessarie per la redazione del RA e finalizzate ad un'efficace valutazione dell'impatto elettromagnetico del Piano e delle singole azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ A pag. 43-44 del RPA in relazione alle azioni di funzionalizzazione si legge: <i>“In merito alle azioni di funzionalizzazione, si richiama quanto emerso nell'ambito del recente tavolo tecnico tra Terna, il MiTE e il MiC, tenutosi il 12 novembre 2021, nel quale è stato osservato che la valutazione ambientale dei PdS nel tempo si è spinta sempre più a voler indagare il dettaglio, trascurando forse una dimensione strategica che in realtà indirizza le soluzioni che poi sono adottate. La VAS, attualmente, include tutta una serie di interventi minori presenti nel Piano, come le “funzionalizzazioni” che singolarmente non hanno un alcun impatto sulla dimensione strategica e nel loro insieme vanno a creare un volume di informazioni che appesantisce i Rapporti ambientali, rispetto al suo significato strategico. Si ricorda infatti che le funzionalizzazioni rappresentano quelle azioni che non comportano un incremento della consistenza della rete, (...) si ritiene opportuno tralasciare l'analisi degli effetti ambientale di tale tipologia di azione nel presente Rapporto, dando comunque atto dello stato di attuazione degli stessi nei rapporti periodici di monitoraggio, in modo da considerarli, come insieme, ai fini del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità correlati.”</i> <p>Si ritiene tale impostazione non corretta o comunque non condivisibile. Le azioni di funzionalizzazione sulle porzioni di rete esistenti, infatti, come ampiamente già osservato nella valutazione dei precedenti RPA, possono determinare un impatto ambientale</p>
--	--

	<p>significativo in termini di aumento dei livelli di esposizione della popolazione all'induzione magnetica a 50 Hz. Nei casi, ad esempio, di integrazione nella Rete delle linee ex RFI, o di allacciamento di una nuova produzione di energia su linee esistenti, si determina inevitabilmente un aumento dei livelli di esposizione all'induzione magnetica a 50 Hz. Tale aumento, seppur compatibile con il rispetto del valore di attenzione di 10 μT, risulta non compatibile con l'obiettivo di riduzione progressiva dell'esposizione della popolazione che si pone la normativa di settore (Legge 36/2001). Si chiede pertanto di:</p> <p>a) esplicitare se le azioni gestionali e/o gli interventi di funzionalizzazione possano implicare un aumento del carico di corrente sulle linee elettriche temporaneo o permanente; nel caso questa condizione sia verificata gli effetti ambientali delle azioni gestionali e/o degli interventi di funzionalizzazione non possono essere ritenuti nulli e vanno valutati;</p> <p>b) valutare l'aumento di esposizione della popolazione dovuto al maggior carico di corrente su linee elettriche esistenti legato a scelte di riassetto della RTN, con particolare riferimento all'integrazione della rete ex-RFI.</p> <p>○ A pag.58 del RA in relazione agli indicatori sui campi elettromagnetici si legge: <i>“Infine, in merito alla richiesta inerente all'aggiornamento degli indicatori per il monitoraggio della tematica CEM, è in corso un confronto nell'ambito tavolo VAS (MiTE-Terna-MiC) al fine di implementare e condividere un indicatore tale da poter essere stimato per i nuovi progetti in autorizzazione o in realizzazione. Pertanto, a valle della condivisione, sarà possibile riportare tale indicatore nel prossimo Rapporto di Monitoraggio, in riferimento all'obiettivo OAS7, a partire dalla sua applicazione in aree con profili di particolare criticità in termini di ricettori sensibili.”</i></p> <p>Premesso che non si è al corrente direttamente degli esiti del citato tavolo VAS (MiTE-Terna-MiC), si ritiene tale posizione non sufficientemente efficace per limitare l'impatto magnetico delle opere previste, non prevedendo un termine a breve entro cui sia garantita la conclusione del processo a cui si accenna peraltro limitandone l'applicazione a casi particolari. In particolare si ritiene necessario che, nel Rapporto Ambientale, gli indicatori sui campi elettromagnetici:</p> <p>a) siano applicati ai nuovi interventi con riferimento alla Portata in Corrente in Servizio Normale della linea elettrica;</p> <p>b) siano applicati in modo dinamico alla Rete esistente, con riferimento alla serie delle mediane giornaliere di corrente su base annuale e della serie delle medie, per seguirne nel tempo l'evoluzione in termini di esposizione della popolazione all'induzione magnetica e le variazioni di utilizzo delle linee.</p> <p>● In generale si ripropongono le seguenti osservazioni su alcuni aspetti di metodo e sugli indicatori:</p> <p>a) valutare per ciascuna azione di piano la variazione dell'induzione magnetica da questa prodotta, che deve essere elemento rilevante nella scelta tra le possibili azioni;</p> <p>b) giustificare i criteri di scelta e di definizione dell'ampiezza adottata per l'area di studio utilizzata, risolvendo l'incongruenza tra dimensioni dell'area di studio (60 m nella relazione) e DPA massima adottata per l'indicatore Ist20 (84 m in allegato V) per Sindagine;</p> <p>c) chiarire la definizione dell'indicatore Ist20 e la sua adeguatezza nel rappresentare l'impatto elettromagnetico delle azioni (l'area al</p>
--	---

	<p>numeratore non è ben definita e si riferisce alla sola area edificata e non all'insieme delle aree sensibili di cui al D.P.C.M. 8/7/2003);</p> <p>d) esplicitare i dati e il modello di calcolo utilizzato per la determinazione dell'ampiezza massima di 84 m utilizzata quale area d'indagine nel RA, mostrando che tale ampiezza rappresenta la massima possibile per un elettrodotto a 380 kV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ritiene necessario che il gestore nella fase di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder (prevista dal Piano di Sviluppo) effettui un esame a posteriori dei casi critici in cui i controlli delle ARPA abbiano evidenziato un superamento dell'obiettivo di qualità di 3 μT, nell'ottica di perseguire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione, come previsto dalla Legge 36/2001. Si chiede pertanto di: <ol style="list-style-type: none"> a) tener conto delle criticità ambientali esistenti (cioè di attuale esposizione della popolazione all'induzione magnetica superiore a 3 μT) segnalate dalle amministrazioni competenti e da ARPAT, orientando anche alla soluzione di esse le azioni del PdS e riportando tale analisi nel RA - il valore di 3 μT è infatti inteso dalla Legge 36/2001 quale limite superiore a cui tendere per minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete - valutando i possibili interventi puntuali (compattamento dei conduttori, inserimento di tralicci in campate molto lunghe per innalzare i conduttori, interventi sperimentali quali schermatura passiva dei recettori più esposti ecc ...). • Infine si esprimono le seguenti osservazioni: <ol style="list-style-type: none"> a) gli indicatori relativi all'esposizione della popolazione all'induzione magnetica devono essere applicati anche alla Rete esistente per seguirne l'evoluzione nel tempo. Pertanto si ritiene che la stessa definizione degli indicatori debba tener conto della loro applicazione in entrambi i casi: nel caso di nuove realizzazioni con riferimento alla Portata in Corrente in Servizio Normale della linea elettrica, nel caso di impianti esistenti con riferimento alla serie storica delle correnti su base annuale; b) nella valutazione degli interventi proposti, trattandosi generalmente di interventi su asset esistenti, assume rilevanza la valutazione più volte richiesta delle ricadute che interventi puntuali possano determinare anche sulle parti di rete non modificate in termini di valutazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica. <p>3. Osservazioni generali: componente territorio, biodiversità e consumo di suolo</p> <p>Considerato che il parere motivato espresso dall'AC per la VAS (MiTE) sui PdS 2019 e 2020 contiene specifiche indicazioni anche per la valutazione dei PdS successivi con riferimento specifico all'annualità 2021, per la componente territorio, biodiversità e consumo di suolo l'Ente ricorda che il Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR) è stato copianificato con il MiBACT (ora MiC) ed ha operato la cosiddetta "vestizione" dei beni vincolati per decreto e per legge, contiene inoltre la disciplina delle 4 invariati strutturali (di cui la I,II e IV di particolare interesse anche per la pianificazione in oggetto) e la disciplina di ambito paesaggistico (20 ambiti per ciascuno dei quali è elaborata una specifica scheda). Il complesso degli obiettivi, delle direttive e delle prescrizioni è accompagnato da nuovi riferimenti cartografici. Si ritiene necessario indicare il PPR quale strumento di riferimento per la costruzione dei contenuti conoscitivi (caratterizzazione paesaggistica ed ecosistemica) e valutativi richiesti dal MiTE.</p> <p>L'Ente chiede inoltre di verificare la caratterizzazione ambientale condotta nell'Allegato III con i contenuti del PPR (si veda in proposito nel dettaglio le</p>
--	---

	<p>osservazioni di seguito formulate sulle singole azioni). Si fa presente che il portale del governo del territorio al cui interno è collocato il Geoportale contiene, oltre ad altri importanti basi cartografiche, anche la cartografia completa del PPR a cui si chiede di fare riferimento per la caratterizzazione ambientale soprattutto per gli aspetti ecosistemici e paesaggistici.</p> <p>A titolo informativo e quale supporto per la successiva fase di applicazione dei criteri ERPA si rappresenta che nel Geoportale sono in corso di inserimento i Piani Strutturali comunali e i Piani Operativi comunali che via via vengono approvati. In particolare per quanto attiene il PS è inserito nel Geoportale lo strato informativo relativo al perimetro del Territorio Urbanizzato e per quanto attiene il PO sono inseriti nel Geoportale i seguenti strati informativi: aree interessate da superfici di nuova edificazione; aree interessate da progetti unitari convenzionati; aree interessate da interventi di rigenerazione urbana; aree interessate da pianificazione attuativa.</p> <p>In generale, a seguito della caratterizzazione ambientale ed ai fini dell'individuazione delle alternative localizzative e progettuali (scelte innovative), dell'analisi degli effetti cumulati, dell'individuazione di nuove forme di mitigazione e compensazioni di natura ecologo-funzionale, della valutazione degli effetti sui contesti agricoli e sull'ecomosaico si ritiene necessario, per le azioni infrastrutturali, evidenziare chiaramente le criticità dell'intervento rispetto al quadro conoscitivo e normativo del PPR.</p> <p>4. Osservazioni specifiche sulle singole azioni</p> <p>Nel RPA si parla di “nuova infrastruttura” (ad esempio quando si definiscono le azioni operative come “interventi di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali”) e “nuova infrastrutturazione” (ad esempio nella definizione delle aree di studio o nella definizione delle tipologie di azione: “azione di nuova infrastrutturazione”) quando vi è comunque un intervento che realizza qualcosa di nuovo. Sarebbe però utile qualificare (e dividere) gli interventi in cui la nuova opera è programmata in mera aggiunta al quadro esistente, da quelli in cui le nuove opere sono ipotizzate anche in sostituzione di esistenti come peraltro il nome di alcune azioni farebbe pensare trattandosi di “Riassetti” (es. “Riassetto elettrodotti Marginone- Calenzano e Calenzano-Suvereto”). Il peso sul territorio è infatti inevitabilmente assai diverso e dovrebbe emergere nel quadro valutativo.</p> <p>In generale si osserva che la caratterizzazione dei singoli interventi riportata in Allegato III e le schede di analisi riportate in Allegato V non contengono alcun dettaglio tecnico e non consentono, a tale livello preliminare, di formulare considerazioni più specifiche e puntuali soprattutto in merito ai campi elettromagnetici. Si ritiene necessario sanare tale carenza nel RA e per quanto riguarda gli interventi su asset esistenti tenere in considerazione l'aspetto che tali interventi possano determinare una variazione di impatto magnetico anche sulle parti non modificate.</p> <p>Si segnala, nell'Allegato V per tutte le azioni, la mancanza non giustificata dell'indicatore Ist21 utile ad evidenziare l'area urbanizzata ricadente all'interno dell'area di studio di ciascuno degli interventi indicati in elenco.</p> <p>Si evidenzia che secondo quanto indicato nell'Allegato IV, nell'indicatore Is01, denominato “efficacia elettrica”, sono in realtà ricompresi due aspetti diversi: l'efficacia vera e propria della rete, ossia la capacità di assicurare l'energia, e la sua efficienza che risulta un parametro fondamentale per ridurre le perdite e contenere i consumi. Tale secondo aspetto dovrebbe essere meglio specificato nelle singole azioni.</p> <p>Azione: Riassetto elettrodotti Marginone- Calenzano e Calenzano-Suvereto (Azione 351-N_1)</p> <p>Seppur non evidenziato nella caratterizzazione preliminare (Allegato III) si segnala la presenza nell'area di studio di Beni Architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 a cui è associata una estesa area di rispetto</p>
--	---

	<p>visto che trattasi di un parco: “Area di rispetto alle Cascine di Tavola, comprendente il parco delle Pavoniere”. Si segnala inoltre che sono presenti 2 siti UNESCO all’interno dell’area di studio non considerati nella caratterizzazione afferenti a “Ville e i giardini medicei della Toscana” (core zone e buffer zone).</p> <p>Per quanto riguarda l’Invariante del PPR “I caratteri ecosistemici del paesaggio”, come indicato nella scheda d’ambito “6 Firenze-Prato-Pistoia”, si segnala che l’area di studio è ricompresa in “aree critiche per processi di artificializzazione” ed è interessata da più di una “direttrice di connettività da ricostruire” e da “corridoi ecologici fluviali da riqualificare”. Si suggerisce di prendere visione della scheda d’ambito anche in riferimento alle informazioni sulle altre Invarianti strutturali. Considerato che l’azione presenta valori critici degli indicatori afferenti alle aree di valore per il patrimonio naturale (soprattutto in riferimento alla presenza di reti ecologiche), e degli indicatori afferenti alle aree di valore per i beni culturali e per i beni paesaggistici (soprattutto in riferimento all’interferenza visiva e alla presenza di corsi e specchi d’acqua) si ritiene necessario, nella successiva fase di RA, evidenziare chiaramente le criticità dell’intervento rispetto al quadro conoscitivo e normativo del PPR. In riferimento alle aree soggette a vincolo per decreto si ritiene utile approfondire la relativa scheda di vincolo al fine di comprendere gli elementi ostativi o comunque critici per la localizzazione degli interventi.</p> <p>In ultimo si evidenzia che l’azione viene indicata come “Riassetto” e quindi si presume che siano ricompresi non solo nuovi interventi infrastrutturali ma anche l’eventuale demolizione e/o sostituzione di elementi esistenti.</p> <p>Azione: Elettrodotto Bagnore-Paganico (Azione 352-N_1)</p> <p>Si fa presente che l’azione ricade nelle schede di Ambito “19 Amiata” e “18 Maremma Grossetana” del PPR. L’area di studio, nella parte più a sud, è quasi completamente interessata da superfici boscate in gran parte ricomprese nel vincolo di cui all’art.142 lett.g del d.lgs. 42/2004; tali aree sono ricomprese nei nodi forestali primari e secondari ai sensi della seconda invariante del PPR “I caratteri ecosistemici del paesaggio”. Sui medesimi territori insistono inoltre importanti regimi di tutela naturalistica tra cui riserve regionali, ZPS, IBA e ZSC. Nella parte più a nord dell’area di indagine, come si evince dalla scheda d’ambito 18, si alternano ambienti rocciosi e calanchivi e agroecosistemici e, per quanto attiene alla seconda invariante del PIT-PPR, viene segnalata, nella relativa scheda d’ambito, la presenza, per quanto riguarda la funzionalità della rete ecologica, di una direttrice di connettività da riqualificare. L’azione, come emerge dagli indicatori Ist, presenta delle criticità in relazione agli indicatori Ist01, Ist04, Ist05, Ist06 a dimostrazione dell’elevato pregio ambientale, ecosistemico e naturalistico e la totale assenza di corridoi infrastrutturali preferenziali.</p> <p>Per tali motivi si chiede di valutare con estrema attenzione la definizione di possibili corridoi infrastrutturali alternativi in relazione agli effetti sulla matrice ecosistemica prendendo anche in considerazione le indicazioni date nel parere motivato sul PdS 2020 in relazione alla necessità di integrare le azioni con “scelte innovative” e di approfondire maggiormente l’analisi sulla componente paesaggio anche in relazione alle “necessità ecologico-funzionali nei confronti di specie ed ecosistemi”.</p> <p>Azione: Elettrodotto Chianciano-Montallese (Azione 352-N_2)</p> <p>Si fa presente che l’azione ricade nelle schede di Ambito “15 Piana di Arezzo e Val di Chiana” del PPR. L’area di indagine è prevalentemente da ricondursi alla matrice agroecosistemica (collinare e di pianura) come evidenziato nella scheda d’ambito in riferimento alla seconda invariante del PIT-PPR. Tale aspetto è confermato dal valore assunto dall’indicatore Ist05 (pari a 0,08) che misura la frazione dell’area di indagine non occupata da aree agricole di</p>
--	--

	<p>pregio; conseguentemente anche l'indicatore Ist06 assume valori molto bassi (0,13) non essendo presenti di fatto corridoi infrastrutturali preferenziali. L'indicatore Ist14 che misura la frazione dell'area per cui la visibilità dell'intervento dai centri abitati è minima, è pari a zero così come pure molto critico è l'indicatore Ist13 (quasi pari a zero) che misura la frazione dell'area di indagine in cui l'inserimento di un'opera elettrica non comporta interferenze visive sul paesaggio.</p> <p>Per quanto sopra evidenziato l'azione appare fortemente interferente con il paesaggio, almeno sotto il profilo dell'intervisibilità e dell'interferenza con la matrice agroecosistemica prevalentemente occupata da aree agricole di pregio. Per tali motivi si chiede di valutare con estrema attenzione la definizione di possibili corridoi infrastrutturali alternativi in relazione agli effetti sulla componente paesaggio anche in considerazione delle indicazioni date nel parere motivato sul PdS 2020 che afferiscono alla necessità di integrare le azioni con "scelte innovative" e di approfondire maggiormente l'analisi sulla componente paesaggio in relazione alle "necessità ecologicofunzionali nei confronti di specie ed ecosistemi".</p> <p>Azione: SSE Montallese e riassetto rete 132 kV (Azione 353-N_1)</p> <p>L'azione rientra nella Scheda d'Ambito "15 Piana di Arezzo e Val di Chiana" del PPR. Nell'allegato III, all'interno dell'ambito di studio sono segnalate due aree a vincolo art.136 del d.lgs. 42/2004, si chiede di verificare la presenza di tali beni paesaggistici vincolati; la medesima verifica dovrebbe essere fatta in relazione agli areali individuati per il vincolo di cui all'art. 142 lett.c. del d.lgs.42/2004. L'ambito di studio presenta delle criticità in relazione agli indicatori Ist13 e Ist14 da ricondursi all'intervisibilità, anche la presenza nell'area di studio di aree agricole di pregio, aree boscate e corridoi ecologici attesta una elevata sensibilità del territorio in relazione alla localizzazione dell'intervento; si evidenzia tuttavia che l'indicatore Ist06, che misura la presenza di corridoi infrastrutturali preferenziali assume il valore di 0,81. Tale aspetto dovrà essere preso attentamente in considerazione nella successiva fase di RA ai fini dell'indagine per localizzazioni alternative all'interno dell'area di studio. Si chiede in generale di verificare la caratterizzazione ambientale effettuata.</p> <p>Azione: SSE Rigutino e riassetto rete 132 kV (Azione 353-N_2)</p> <p>L'azione rientra nella Scheda d'Ambito "15 Piana di Arezzo e Val di Chiana" del PPR. Nell'allegato III, all'interno dell'ambito di studio sono segnalate due aree a vincolo art.136 del d.lgs. 42/2004, si chiede di verificare la presenza di tali beni paesaggistici vincolati; la medesima verifica dovrebbe essere fatta in relazione agli areali individuati per il vincolo di cui all'art. 142 lett.c. del d.lgs.42/2004. Gli indicatori che presentano maggiori criticità sono Ist12, Ist13, Ist14 che attestano quindi la problematica connessa all'intervisibilità dell'opera anche considerando che l'ambito di studio risulta scarsamente interessato da aree preferenziali (corridoi infrastrutturali).</p> <p>Azione: SSE Montallese e riassetto rete 132 kV (Azione 353-N_3)</p> <p>L'azione rientra nella Scheda d'Ambito "6 Firenze-Prato-Pistoia" del PPR. Si chiede di verificare i valori assunti dagli indicatori di sostenibilità territoriale riportati nell'Allegato V (pag.82) che non sembrano configurare, per i valori attribuiti, una valutazione aderente alla caratterizzazione riportata nell'Allegato III. A titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● l'indicatore Ist01, che misura la porzione di area di indagine non interessata dalla presenza di aree di pregio per la biodiversità, viene calcolato utilizzando le superfici, all'interno dell'area di studio, di aree naturali protette istituite a livello locale, nazionale e/o comunitario disciplinate da normativa sovraordinata (Parchi e riserve naturali, SIC, ZSC e ZPS) e le superfici di aree naturali con importante funzione ecologica istituite a livello nazionale (IBA, corridoi ecologici, zone
--	---

	<p>umide). Tale indicatore, per l'azione in esame, assume valore di 0,66 nell'Allegato V ma nell'Allegato III, in esito alla caratterizzazione dell'ambito di studio, viene indicato che non sono presenti aree naturali tutelate: "Nell'area di studio non sono presenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000, aree Ramsar, aree EUAP, Important Bird Area, né siti appartenenti al patrimonio dell'UNESCO". In conseguenza di ciò <i>L'indicatore Ist01 dovrebbe assumere valore pari a 1 e non evidenziare che solo il 66% dell'ambito di studio è escluso dalle tutele e protezioni sopra richiamate;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>L'indicatore Ist09</i>, che misura la frazione dell'area di indagine non occupata dalla presenza di beni culturali e paesaggistici, è valutato 0,96 nell'Allegato V per conseguenza solo il 4% dell'ambito di studio dovrebbe essere occupata da superfici tutelate per presenza di beni culturali e paesaggistici. Tale aspetto è però non congruente con la caratterizzazione ambientale riportata nell'Allegato III dove si evince che, anche solo prendendo a riferimento l'art.142 del d.lgs. 42/2004, la superficie occupata da tale vincolo è di quasi 5 Km² su un totale di 13 Km² (superficie ambito di studio) il che significa che circa il 38% della superficie totale dell'area di studio è occupata dal vincolo di cui all'art.142. <i>L'indicatore Ist09 dovrebbe quindi assumere un valore molto più basso di 0,96.</i> <p><i>Azione: Nuovi collegamenti AT con isola del Giglio (Azione 354-N_1)</i> L'azione rientra nella Scheda d'Ambito "20 Bassa Maremma e Ripiani Tufacei" del PPR. L'area di studio si compone di una porzione marina (420 Km²) e di una porzione terrestre (42 Km²); per gli indicatori <i>Ist riportati nell'Allegato V non viene indicato se essi siano stati calcolati considerando la somma della superficie terrestre e marina dell'area di studio o se, per ciascun indicatore, una specifica porzione dell'area di analisi.</i> Dalla lettura dei valori assunti dagli indicatori ci sono infatti alcuni elementi di ambiguità, a titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ist01 viene valutato pari a 0 e ciò corrisponde al fatto che tutta l'area di indagine è interessata dalla presenza di aree di pregio per la biodiversità. Tale aspetto è verificato per le aree a mare, non per le aree a terra. Si presume quindi che l'indicatore sia stato calcolato per le sole aree a mare. ● Ist05 viene valutato pari a 0 e ciò corrisponde al fatto che tutta l'area è occupata da aree agricole di pregio. Tale aspetto è eventualmente verificato per le sole parti a terra anche se nella caratterizzazione (Allegato III) non ne viene data specifica evidenza. Si presume che l'indicatore sia stato calcolato per la sola area a terra. ● Ist06 viene valutato pari a 0,19 e ciò corrisponde al fatto che il 19% dell'area di indagine è occupata da aree preferenziali. Non è chiaro su quale porzione di area di studio sia stato valutato l'indicatore relativo alle aree preferenziali. ● Ist11 viene valutato pari a 0,08 e ciò corrisponde al fatto che il 92% dell'area è occupata da aree di fruizione turistica e di notevole interesse pubblico. Si presume che l'indicatore sia stato calcolato per tutta l'area, ma ciò non è chiaro. <p>Sarebbe quindi <i>opportuno chiarire, distintamente per la parte di azione che si attuerà "a terra" e per la parte che si attuerà "a mare" il valore assunto dagli indicatori Ist considerando che per la parte a mare molti non risulteranno da calcolare.</i></p> <p><i>Azione: Nuova SE isola del Giglio (Azione 354-N_2)</i> L'azione rientra nella Scheda d'Ambito "20 Bassa Maremma e Ripiani Tufacei" del PPR. Tutti gli indicatori che attestano l'interazione con aree di valore per il <i>patrimonio naturale (Ist01, Ist02, Ist03, Ist04, Ist05) presentano valori molto critici a conferma dell'elevato valore naturalistico ed</i></p>
--	--

ecosistemico di tutta l'isola. Anche per quanto riguarda l'interazione con aree di valore per i beni culturali ed i beni paesaggistici gli indicatori presentano valori critici (Ist07, Ist10, Ist11, Ist12, Ist13, Ist14, Ist15) e solo gli indicatori Ist08, che misura la frazione dell'area di indagine la cui destinazione d'uso non è finalizzata alla riqualificazione paesaggistica, e Ist09, che misura la frazione dell'area di indagine non occupata dalla presenza di beni culturali e paesaggistici, presentano valori elevati rispettivamente 1 e 0,98. La quantificazione pari a 1 dell'indicatore Ist08 dimostra l'elevato valore paesaggistico attestato anche dalla integrità del contesto; per quanto attiene il valore assunto dall'indicatore Ist09 si chiede invece un chiarimento. L'isola è infatti interessata per la quasi totalità da aree a vincolo ai sensi dell'art.142 del dlgs 142/06 come si evince dalla caratterizzazione svolta nell'Allegato III dove, ad esempio, più dell'86% della superficie dell'isola (assunta quale area di studio) è sottoposta al vincolo di cui alla lett.g.; a questa caratterizzazione dovrebbe quindi corrispondere un valore di Ist09 molto vicino allo zero e non, all'opposto, quasi 1. L'indicatore Ist06 assume valore zero e attesta quindi l'assenza di aree preferenziali per la collocazione dell'intervento.

In fase di RA sarà molto importante condurre una attenta analisi delle alternative e sarà molto importante cercare di definire indirizzi per la fase di progettazione sia in relazione alle necessarie mitigazioni da prevedere che in relazione allo sviluppo di soluzioni innovative da indagare come alternative progettuali.

Azione: SE Toscana (Azione 354-N_3)

L'azione rientra nella Scheda d'Ambito "20 Bassa Maremma e Ripiani Tufacei" del PPR e nella Scheda d'Ambito 18 "Maremma grossetana", l'area di studio è di 50 Km². Si chiede di **verificare i valori assunti dagli indicatori di sostenibilità territoriale riportati nell'Allegato V (pag.89-90) che non sembrano configurare, per i valori attribuiti, una valutazione aderente alla caratterizzazione riportata nell'Allegato III.** A titolo di esempio:

- l'indicatore Ist01, che misura la porzione di area di indagine non interessata dalla presenza di aree di pregio per la biodiversità, viene calcolato utilizzando le superfici, all'interno dell'area di studio, di aree naturali protette istituite a livello locale, nazionale e/o comunitario disciplinate da normativa sovraordinata (Parchi e riserve naturali, SIC, ZSC e ZPS) e le superfici di aree naturali con importante funzione ecologica istituite a livello nazionale (IBA, corridoi ecologici, zone umide). Tale indicatore, per l'azione in esame, assume valore zero (ossia tutta l'area è occupata dalle aree di cui sopra) nell'Allegato V ma nell'Allegato III, in esito alla caratterizzazione dell'ambito di studio, viene indicato che non sono presenti aree naturali tutelate: "Nell'area di studio non sono presenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000, aree Ramsar, aree EUAP, Important Bird Area, né siti appartenenti al patrimonio dell'UNESCO."; in conseguenza di ciò **l'indicatore Ist01 dovrebbe assumere valore pari a 1;**
- anche l'indicatore Ist04, che misura la frazione dell'area di indagine non occupata da reti ecologiche, di particolare interesse per l'avifauna, assume valore pari a zero indicando quindi la presenza di tali aree su tutto l'ambito di studio; non sembra invece ricorrere tale evenienza.

5. Scenari di riferimento e Rapporto con ulteriori strumenti di pianificazione di livello regionale o sub regionale

Il quadro degli scenari e il quadro dei programmi di politica energetica utilizzati per la programmazione in oggetto sono quelli relativi all'anno 2020. D'altronde, data la particolare situazione (crisi energetica) in fieri che sta comportando modifiche a quegli scenari e a quei programmi, sarebbe utile aggiungere, nello sviluppo della programmazione e nel Rapporto Ambientale, alcune analisi preliminari su tali possibili impatti, in modo da arricchire

	<p>(attualizzandolo) il quadro di riferimento.</p> <p>Vista la presenza di alcune azioni infrastrutturali localizzate nella Provincia di Grosseto e visto il contributo fornito dalla Provincia si informa il proponente circa le norme del vigente P.T.C. della Provincia di Grosseto soprattutto le parti che forniscono elementi di attenzione per il contenimento dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano nazionale in argomento. In particolare si segnala:</p> <p>a) l'articolo 31 "Infrastrutture in genere", che per lo sviluppo infrastrutturale, individua un modello localizzativo finalizzato al contenimento del consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi. Le ipotesi di sviluppo sono condizionate a valutazioni complessive in termini di effetti sul paesaggio e sull'ecosistema (vedi commi 5, 6, 7, 9 e 10 dello stesso articolo);</p> <p>b) il Comma 9 dell'articolo 9 "Aria" che fornisce, al fine di contenere gli impatti delle reti infrastrutturali sull'atmosfera, l'applicazione dei seguenti indirizzi: localizzare impianti e reti elettriche, di illuminazione e di telecomunicazione in modo da perseguire prioritariamente l'utilizzazione delle strutture esistenti e la loro razionalizzazione mediante accorpamento;</p> <p>c) Ultimo alinea del comma 6 e al comma 7 dell'articolo 18 "Morfologia territoriale". Seppure la disposizione attenga alla redazione degli atti di governo del territorio dei Comuni (Piani Strutturali) sono comunque da segnalare alcuni indirizzi utili per le valutazioni di coerenza degli interventi da realizzare rispetto alla tutela degli ambiti di rilevante pregio naturalistico e paesaggistico.</p> <p>Infine l'Ente evidenzia che il Par.2.11 dell'Allegato V riporta il titolo "Area compresa tra le province di Modena e Bologna: Intervento 351-N" mentre in realtà dovrebbe trattarsi di "Area compresa tra le province di Prato, Pistoia e Firenze: Intervento 351-N".</p>
Ente Regione Valle d'Aosta	L'Ente, per quanto di competenza in questa fase del processo, non ha osservazioni sul Rapporto Preliminare Ambientale.
Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Asti e Cuneo	<p>L'Ente con particolare riferimento al quadro vincolistico relativo all'unico intervento preposto nel territorio di competenza "32-N Nuovo El.123kV dalla CP Cappellazzo all'impianto di Isorella" nei comuni di Cervere (CN) e Cherasco (CN), come descritto nell'Allegato III del Rapporto Preliminare Ambientale, osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla tutela paesaggistica, si ritiene corretta l'individuazione dei beni paesaggistici effettuata ed al contempo si evidenzia che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati – come individuati nella Tavola P3 del Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti Ppr) - nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4; si ritiene utile sottolineare anche la presenza in prossimità del confine orientale del territorio comunale di Cherasco la buffer zone A della core zone "La Langa del Barolo" appartenente al Sito dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato", iscritto alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO dal 22 giugno 2014; • con riferimento alla tutela monumentale ed ai beni culturali architettonici – per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 tramite dichiarazione espressa di interesse - si invita alla consultazione del data-base disponibile sul sito web di questo Istituto all'indirizzo: https://www.sabap-al.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli pur rammentando che, per

	<p>effetto del combinato degli artt. 10-12 del suddetto decreto, sono beni culturali anche le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non ne sia stata effettuata la verifica di interesse culturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla tutela archeologica, si ritiene corretta l'individuazione dei beni archeologici effettuata ed al contempo si evidenzia che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento alle aree di interesse archeologico così come definite nel Piano Regolatore Comunale (P.R.G.C.) di Cherasco, ai sensi dell'art. 11.2, c. 1 lett. i e c. 2 della Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. (centro storico, area TC12 fraz. Roreto); si ritiene utile segnalare la presenza nell'area interessata dal progetto di diversi siti di interesse archeologico (ad es. loc. San Lorenzo, San Gregorio, San Leodegario, Cascina Ruffia, ecc...) al momento noti in cui è attestato l'affioramento di elementi di interesse archeologico (stratigrafie, manufatti e strutture) di diversa cronologia, prevalentemente romana e medievale; si ritiene utile inoltre segnalare la presenza in prossimità del limite occidentale dell'area interessata dal progetto del sito del Bricco del diavolo – Castello di Manzano sottoposto a provvedimento di tutela in forza di D. M. 26/05/1995, noto per la connessione con l'insediamento scomparso di Mancianum, e dal quale provengono materiali che indicano una frequentazione in età protostorica e sono state individuate strutture murarie di diverse fasi costruttive di un insediamento fortificato databile tra X e XIII secolo; • con riferimento all'elenco degli “Atti pianificatori di tutela del paesaggio”, come riportato nell'Allegato I del Rapporto Preliminare Ambientale, si evidenzia che per l'attuazione del Piano è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n. 56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R. • con particolare riferimento ai nuovi indirizzi intrapresi da Terna per la realizzazione delle nuove opere prioritariamente in modalità interrata, si richiamano i disposti inerenti la tutela archeologica, quali l'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico, ricordando che i soggetti titolati, in via esclusiva, a redigere la relazione archeologica acclusa al progetto di fattibilità e ad effettuare la verifica preventiva di cui sopra sono professionisti archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione o di dottorato di ricerca in archeologia, ovvero i dipartimenti archeologici delle Università.
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari	L'Ente, considerato che l'intervento è di dimensione regionale, ai sensi del DPCM 169/209 art. 40 c.2 lett. E ha inviato il proprio parere endoprocedimentale al competente Segretariato Regionale.
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le	L'Ente viste le azioni operative previste dal PdS 2021, il cui unico intervento preposto nel territorio di competenza è la nuova infrastruttura “171-N Nuova Stazione 380 kV” tra le provincie di Vercelli e Novara, considerato che l'area di studio così come individuata nell'Allegato III del Rapporto Preliminare

province di Biella, Novara, Verban-Cusio-Ossola e Vercelli	<p>Ambientale interessa il comune di Greggio (VC), e parte del territorio dei comuni di Recetto, San Nazzaro Sesia, Albano Vercellese, Villarboit, San Giacomo Vercellese, Arborio, Landiona, Vicolungo, con particolare riferimento al quadro vincolistico relativo alla suddetta azione, come descritto nell'Allegato III del Rapporto Preliminare Ambientale, osserva quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● con riferimento alla tutela paesaggistica, segnala che non risultano dalla tavola P2 del Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti Ppr) dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. 42/2004 e s. m. i. sull'area di studio e rileva corretta l'individuazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 1 del citato D. lgs. 42/2004 e s. m. i. L'Ente evidenzia che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati – come individuati nella Tavola P3 del Ppr nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4; ● con riferimento alla tutela monumentale ed ai beni culturali architettonici – per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 tramite dichiarazione espressa di interesse - si invita alla consultazione del data-base disponibile sul sito web di questo Istituto all'indirizzo: https://www.sabap-al.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli pur rammentando che, per effetto del combinato degli artt. 10-12 del suddetto decreto, sono beni culturali anche le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non ne sia stata effettuata la verifica di interesse culturale; ● con riferimento alla tutela archeologica, non si ritiene adeguata l'individuazione dei beni effettuata, che non contempla la maggior parte delle evidenze archeologiche note per il territorio in questione, interessato da una capillare rete insediativa di età romana e medievale, oltre a significative tracce riconducibili al sistema di centuriazione del territorio. Si evidenzia, quindi, che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti e alle aree di interesse archeologico già note, per la cui corretta individuazione si può far riferimento alla banca dati, in costante aggiornamento consultabile al seguente indirizzo: https://www.raptor.beniculturali.it/mappa; ● con riferimento all'elenco degli “Atti pianificatori di tutela del paesaggio”, come riportato nell'Allegato I del Rapporto Preliminare Ambientale, si evidenzia che per l'attuazione del Piano è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n. 56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; ● con particolare riferimento ai nuovi indirizzi intrapresi da Terna per la realizzazione delle nuove opere prioritariamente in modalità interrata, si richiamano i disposti inerenti la tutela archeologica, quali l'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico, ricordando che i soggetti titolati, in via esclusiva, a redigere la relazione archeologica acclusa al progetto di
--	---

	fattibilità e ad effettuare la verifica preventiva di cui sopra sono professionisti archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione o di dottorato di ricerca in archeologia, ovvero i dipartimenti archeologici delle Università.
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara	<p>L'Ente, consultata la documentazione, rileva la necessità che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le opere non ricadano in zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., considerate le particolari caratteristiche di rilievo paesaggistico di tali aree e non interessino beni culturali sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto legislativo sia con provvedimento formale sia ope legis; • si eviti la previsione di collocare elementi negli alvei o sulle sponde dei corsi d'acqua tutelati; • le aree di cantiere dovranno essere ripristinate secondo lo stato ante operam; • gli interventi di eliminazione delle strutture esistenti e le opere di ripristino dovranno essere oggetto di una documentazione tematica che illustri gli opportuni interventi di restauro paesaggistico; • le aree boscate dovranno essere oggetto di interventi compensativi. <p>Le previsioni della pianificazione paesistica regionale e di settore dovranno essere parte della documentazione conoscitiva e oggetto di raffronto con le opere in programma. A tal proposito si rinvia per la completezza degli elaborati conoscitivi anche alle banche dati della Regione Emilia-Romagna (Moka e minERva) e al sito https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici.</p>
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia e Savona	<p>L'Ente, benché non vengano espressamente individuati interventi nell'ambito territoriale di competenza, condivide gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale espressi nella Tabella 6 del RPA, come pure gli obiettivi ambientali espressi nella Tabella.</p> <p>Per quanto concerne i beni culturali e paesaggistici, con riferimento ai livelli di tutela previsti dagli artt. 135, 143 e 145 del Codice, facendo presente che, a seguito della formalizzazione del protocollo di intesa in data 07/08/2017 tra la Regione Liguria, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è in corso il tavolo di copianificazione finalizzato alla formazione del Piano Paesaggistico Regionale, occorre ricordare che, ovunque si determini l'interessamento diretto o la prossimità a beni culturali, nuclei e percorsi storici, aree e beni di rilevanza paesaggistica ai sensi dell'art. 142 e 136 o realizzazioni in prossimità di esse, l'art. 152 del Codice prevede che qualsiasi intervento dovrà essere valutato anche in termini di interazione e/o interferenza visiva con detti beni. Pertanto dovranno essere previsti indicatori che agiscano anche in questo senso.</p> <p>Per quanto concerne i beni archeologici si osserva che la materia connessa alla redazione dei Piani Paesaggistici Regionali in merito alle zone di interesse archeologico di cui alla lett. m) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, in fase di avanzata elaborazione, potrà costituire un ulteriore strumento per la salvaguardia dei beni stessi. Inoltre, si sottolinea che tra i riferimenti normativi nazionali fondamentale per la tutela dei beni archeologici è l'art. 25 del D.Lgs 50/2016, pertanto in relazione è l'art. 25 del D.Lgs 50/2016, pertanto in relazione ai siti archeologici non ancora noti, e quindi al connesso rischio archeologico, si sottolinea che gli interventi di nuova infrastrutturazione che vadano ad interessare sedimi non ancora impegnati da infrastrutture/manufatti esistenti, dovranno essere sottoposti a Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del succitato articolo.</p>
Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, belle arti e	L'Ente limitatamente al tematismo Paesaggio e Patrimonio culturale segnala, per il territorio di competenza che ritiene indispensabile l'implementazione dei seguenti aspetti conoscitivi:

<p>paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riguardo agli aspetti paesaggistici e monumentali, verificato che l'Allegato III - La caratterizzazione ambientale preliminare, relativamente alla nuova infrastruttura prevista dal PdS, riporta, per l'Area compresa tra le Province di Messina e Reggio Calabria: Intervento 555-N, un buon quadro conoscitivo che evidenzia, rispetto ai territori interessati (Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Campo Calabro), sia i siti di interesse naturalistico che i Beni paesaggistici tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., non risultano esserci, da parte della scrivente, particolari osservazioni in merito. Tuttavia, si fa presente che ulteriori informazioni in tal senso possono essere reperite nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, che, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica; • Riguardo agli aspetti archeologici sollecita l'implementazione del quadro conoscitivo relativo agli aspetti legati al patrimonio archeologico sia terrestre che subacqueo, le cui documentazioni e provvedimenti di tutela sono reperibili presso l'archivio di questa Soprintendenza e, per quanto attiene ai siti di interesse archeologico/culturale subacquei, anche sui portali delle competenti Capitanerie di Porto (s.v. Ordinanze).
<p>Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma</p>	<p>L'Ente per quanto di competenza, formula le seguenti valutazioni al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, archeologico e culturale ai sensi del D. Lgs. 42/04:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In relazione agli Obiettivi sono organizzati gli Indicatori di Sostenibilità Territoriale (Ist) (Allegato III, tab. 1.3) funzionali a stimare gli effetti sull'ambiente introdotti dalle attività di TERNA sul territorio (RP, par. 3.3.4; Allegato IV; Allegato V, par. 2.15). Per quanto riguarda l'interazione con eventuali aree di valore di beni culturali e paesaggistici sono presi in considerazione 9 Indicatori, da Ist 7 a Ist 15. Essi sono chiaramente applicati anche all'unico intervento previsto nel territorio di competenza dell'Ente, parzialmente collocato all'interno del parco protetto della Marcigliana (446-N: Raccordo della linea 'A. Smist.Est – A. Salisano' e 'Roma N – ex Cinecittà') (Allegato III, par. 2.15). Verificando, quindi, l'applicazione dei suddetti Indicatori sull'intervento proposto, in relazione al territorio di competenza, si osserva che, applicati su ampie porzioni di territorio, gli indicatori non sono in grado di rilevare efficacemente le reali situazioni di fragilità. Nel caso specifico, ad esempio, all'interno dei 12,50 km², coesistono situazioni molto diversificate, tra cui un'area protetta, quale il Parco della Marcigliana così come identificato anche nel P.T.P.R.: pertanto, se gli indicatori sono certamente funzionali e eloquenti per i paesaggi non vincolati, non sono altrettanto intuitivi e di chiara interpretazione per aree, invece, genericamente da escludere secondo gli stessi Indicatori prescelti e la stessa normativa. Si raccomanda pertanto per le fasi successive di includere anche chiari supporti cartografici con l'indicazione delle linee preesistenti di riferimento, in modo tale da combinare l'analisi testuale a quella grafica; • è da rilevare che la ricognizione delle aree protette è condotta su un unico repertorio cartografico relativo al paesaggio (RP, parr. 3.3.3; 9.2: SITAP), quando invece ne è a disposizione, per la città di Roma, uno analogo per l'archeologia, il SITAR, web-GIS funzionale a individuare sul territorio del Comune i beni culturali, di qualsiasi natura

	<p>(https://www.archeositarproject.it).</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancano alcuni riferimenti in materia di prevenzione dei possibili impatti su un eventuale patrimonio archeologico non censito. L'Ente ricorda quindi che tutti gli interventi devono, nel caso, essere seguiti e documentati da archeologi professionisti, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 co. 8), prescelti tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi, così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della Committenza e il cui curriculum deve essere preventivamente sottoposto a questo Ufficio. • dal punto di vista paesaggistico, inoltre, nella verifica dell'idoneità delle aree è bene applicare anche una valutazione intimamente legata alla qualità del territorio stesso, così come considerata dai piani territoriali paesistici regionali e altri strumenti di carattere locale. Il P.T.P.R. del Lazio permette di comprendere l'articolata situazione paesaggistica e vincolistica delle aree in oggetto e la delicatezza legata a interventi di qualsiasi natura. Una particolare attenzione va quindi posta al livello di frammentazione dei paesaggi: nel caso di Roma le condizioni paesistiche sono, allo stato attuale, già fortemente compromesse e disgregate ed è pertanto necessario lavorare in termini di ricomposizione e ricucitura. L'attenzione alla coerenza interna del paesaggio, evitandone quindi una frammentazione, dovrebbe far parte degli obiettivi ambientali specifici del presente rapporto, non circoscrivendo il campo esclusivamente al paesaggio rurale (RP, Tab. 6.10, OAs21; par. 7.2.2.3). Si segnala pertanto la necessità di individuare aree che non solo siano escluse dalla tutela paesaggistica e archeologica, ma che non siano neppure a queste adiacenti e/o contermini, escludendo anche quelle nelle immediate vicinanze di beni tutelati dalla parte seconda del Codice e sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/04, anche per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi manufatti (RP, par. 8.2, tab. 8.2). Questo al fine di salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui viene riconosciuto un intrinseco valore, ma anche la percezione visiva delle stesse, salvaguardandone il contesto territoriale in cui sono inserite. • per quanto riguarda le mitigazioni, sarebbe opportuno approfondirle non solo in termini ambientale-naturalistico (RP, par. 8.4), ma anche rispetto alla componente percettivo-identitaria e morfologico-insediativa, nonché rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004. L'Ente suggerisce che venga inserito anche un criterio di impatto cumulativo delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione e ritiene poi particolarmente sensibile, nell'ambito delle valutazioni paesaggistiche, l'attenzione ai criteri della qualità visiva e della progettazione sostenibile, prediligendo il riuso e l'adeguamento di componenti già esistenti rispetto a inserimenti ex novo.
Ministero della Cultura Parco Archeologico di Ercolano	<p>L'Ente comunica che non formula, in questa fase del processo, specifiche osservazioni, che saranno manifestate sulla base dei contenuti del Piano, oggetto di valutazione nelle fasi successive.</p> <p>L'Ente fa presente però che tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, relativamente alla Regione Campania, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano. Propone, infine, di richiamare il Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".</p>

Ministero della Cultura Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali di Ragusa	L'Ente fa presente che per il Piano Paesaggistico degli ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella Provincia di Ragusa con D.A. 63/GAB del 12 giugno 2019 sono state approvate le nuove N.T.A e che, ai fini della realizzazione delle opere finalizzate al potenziamento delle reti elettriche di competenza di Terna Spa, è necessario attenersi alle norme del succitato Piano paesaggistico e comunque ove possibile ridurre al minimo indispensabile i detrattori paesaggistici con l'interro delle reti elettriche in parola. L'Ente sottolinea inoltre che anche i progetti che ricadono in aree non sottoposte a tutela devono essere muniti di relazione di Verifica preventiva dell'interesse archeologico in conformità dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016, e dovranno essere presentati alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali per il parere di competenza.
ARPA Sicilia	Con riferimento alle aree di studio propone che il buffer di influenza ambientale delle diverse azioni attualmente proposto venga utilizzato come misura minima applicabile e ampliato all'occorrenza in fase progettuale del singolo intervento sulla base della eventuale maggiore sensibilità ambientale dell'area effettivamente prescelta per la realizzazione dell'intervento previsto o in caso di <u>prossimità alle aree sottoposte a particolare tutela ambientale</u>
Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo	Con riferimento alle azioni previste nel territorio di competenza che hanno l'obiettivo di realizzare nuovi raccordi 150 kV nella zona di Campofelice di Roccella e interventi di razionalizzazione nell'area di Cefalù, rimanda proprie valutazioni alla presentazione del progetto esecutivo delle opere previste.
Regione del Veneto	Osserva di sviluppare puntualmente l'analisi di coerenza interna ed esterna, l'analisi delle ragionevoli alternative al Piano, la caratterizzazione ambientale, l'analisi degli effetti ambientali, le indicazioni delle misure di contenimento e/o mitigazione, l'analisi degli esiti del precedente monitoraggio VAS e di redigere/aggiornare il Piano di monitoraggio con puntuale rispetto di quanto previsto all'art. 18 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Rispetto al contesto territoriale locale della regione richiede di considerare e sviluppare un adeguato focus valutativo anche con l'ausilio di cartografie dedicate al fine di evidenziare criticità ambientali e territoriali limitanti e/o ostative alla localizzazione delle puntuali azioni e interventi del PdS. In fase di redazione del RA richiede l'aggiornamento dei vigenti Piani pertinenti del territorio regionale come nel caso del PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020. Inoltre, la coerenza esterna dovrà considerare gli obiettivi ambientali dei piani e programmi di rango e livello regionale. La verifica delle interazioni tra gli obiettivi di protezione ambientale e gli obiettivi e le azioni proposte dal PdS 2021 con riferimento agli strumenti di pianificazione e di settore regionali dovrà consentire di identificare eventuali azioni finalizzate a mitigare o compensare gli effetti delle pressioni ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni sul contesto territoriale regionale. Osserva che nell'ambito del dettaglio progettuale in sede di VIA potranno essere meglio definite anche eventuali azioni di miglioramento/mitigazione ambientale. Risulta pertanto fondamentale che l'articolazione del RA consideri le peculiari caratteristiche del territorio regionale per ciascuna azione, interventi direttamente ivi ricadente o potenzialmente in grado di riverberare i propri effetti sul territorio regionale. Quanto dettagliato negli allegati III e V dovrà considerare anche la vigente pianificazione comunale, provinciale e regionale con riferimento alla presenza di vincoli, invariati e specifiche situazioni di fragilità locali, anche con l'utilizzo delle informazioni cartografiche territoriali reperibili sul portale

	della Regione Veneto “IDT-RV 2.0 – Infrastruttura Dati Territoriali della Regione del Veneto” che si richiama al fine di fornire un’analisi ambientale correttamente contestualizzata e funzionale a definire un corretto grado di approfondimento.
MIC	Si rimanda alla Nota MATTM 4924 del 18.07.22 con la quale il MIC, Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio- Servizio V, fornisce i propri contributi attraverso le proprie strutture centrali e periferiche e degli uffici competenti in materia di Paesaggio e Beni Culturali delle Regioni e Province Autonome